

# Contratto di assicurazione contro i danni

## Professione Albergatore

### Fascicolo Informativo

Modello : FI-0002-259-216-01022016

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- Nota Informativa comprensiva del Glossario
- Condizioni di assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

**Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.**

Allianz S.p.A. - Sede legale Largo Ugo Irneri 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311  
allianz.spa@pec.allianz.it - CF, P.IVA, Reg. imprese Trieste n. 05032630963 - Cap. sociale euro 403.000.000 i.v.  
Iscritta Albo imprese di assicuraz. n.1.00152 - Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz, iscritto Albo gruppi  
assic. n. 018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco - Codice 01

**Allianz** 

Servizio Clienti



## Nota Informativa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

### **a** Informazioni sull'Impresa

#### 1. Informazioni Generali

- **Denominazione sociale e forma giuridica dell'Impresa assicuratrice**  
Allianz S.p.A., Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco (Germania)
- **Sede legale**  
Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste (Italia).
- **Recapito Telefonico:** 800.68.68.68; **Sito Internet:** [www.allianz.it](http://www.allianz.it);  
**Indirizzo di posta elettronica:** [info@allianz.it](mailto:info@allianz.it); [allianz.spa@pec.allianz.it](mailto:allianz.spa@pec.allianz.it).

#### **Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni**

L'Impresa è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 dicembre 2005 n. 2398 ed iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00152 e all'Albo Gruppi Assicurativi n. 018.

#### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a 3675 milioni di euro.

La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 403 milioni di euro.

La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari a 2637 milioni di euro.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 339,80% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2014.

Si precisa, inoltre, che gli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito internet [www.allianz.it](http://www.allianz.it).

### **b** Informazioni sul Contratto

#### Rinnovo del Contratto

**AVVERTENZA:** ad eccezione delle ipotesi in cui sia stata inserita in Polizza apposita clausola derogatoria, il contratto, in assenza di disdetta inviata da una delle Parti a mezzo lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza; si rinnova tacitamente alla sua naturale scadenza. Nel caso in cui sia inoltrata regolare disdetta si ricorda che la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile, secondo comma. Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica degli articoli 1.1a e 1.1b "Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio" e degli articoli 1.2a, 1.2b e 1.2c "Durata e proroga dell'assicurazione presenti nella sezione "Condizioni Generali di Assicurazione".

#### 3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed Esclusioni

Il presente contratto offre una serie di coperture assicurative, di seguito indicate: INCENDIO, FURTO E RAPINA, RESPONSABILITA' CIVILE, RESPONSABILITA' CIVILE DEL PROPRIETARIO DI FABBRICATO, TUTELA LEGALE. E' inoltre prevista la prestazione di una serie di servizi di ASSISTENZA.

Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica degli Articoli di seguito indicati, per tipologia di copertura:

- **INCENDIO:** 3.1 "Cosa si assicura", 3.2 "Oggetto dell'assicurazione", paragrafo "Garanzie aggiuntive", paragrafo "Condizioni Particolari" presenti nella Sezione Incendio;
- **FURTO E RAPINA:** 4.1 "Cosa si assicura", 4.2 "Oggetto dell'assicurazione", paragrafo "Garanzie aggiuntive", paragrafo "Condizioni Particolari" presenti nella Sezione Furto e Rapina;
- **RESPONSABILITA' CIVILE:** 5.1 "Oggetto dell'assicurazione", "paragrafo "Garanzie aggiuntive", paragrafo "Condizioni Particolari" presenti nella Sezione Responsabilità Civile;
- **RESPONSABILITA' CIVILE DEL PROPRIETARIO DI FABBRICATO:** 6.1 "Oggetto dell'assicurazione", paragrafo "Condizioni Particolari" presenti nella Sezione Responsabilità Civile del Proprietario di Fabbricato;
- **TUTELA LEGALE:** 7.1 "Chi assicuriamo", 7.2 "Oggetto dell'Assicurazione", 7.3 "Informazioni legali telefoniche", 7.4 "In quali casi opera l'assicurazione", 7.4 bis "Copertura Cyber Risk", paragrafo "Garanzie aggiuntive" presenti nella Sezione Tutela Legale;
- **ASSISTENZA:** 8.1 "Garanzie assicurative per l'Impresa Alberghiera"; 8.2 "Garanzie assicurative per l'Ospite" presenti nella Sezione Assistenza.

## Nota Informativa

### Limitazioni ed Esclusioni

**AVVERTENZA:** il contratto prevede un serie di limitazioni ed esclusioni di ciascuna delle coperture assicurative offerte, nonché ipotesi di sospensione delle stesse, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica degli Articoli di seguito indicati.

- **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE:** 1.1a e 1.1b "Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio", 1.3 "Modifiche dell'assicurazione", 1.4 "Dichiarazioni inesatte od omissioni", 1.6 "Altre assicurazioni", 1.7 "Aggravamento del rischio", 1.9 "Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)" presenti nelle Condizioni Generali di Assicurazione;
- **INCENDIO:** 3.1 "Cosa si assicura", 3.2 "Oggetto dell'assicurazione", 3.3 "Esclusioni", 3.4 "Garanzie sempre operanti e relative delimitazioni", paragrafo "Garanzie aggiuntive", paragrafo "Condizioni Particolari", 3.5 "Estensione territoriale", 3.6 "Caratteristiche costruttive del fabbricato", 3.7 "Destinazione del fabbricato", 3.8 "Destinazione dei locali", 3.9 "Fabbricato in corso di ristrutturazione e/o sopraelevazione", 3.11 "Apertura stagionale", 3.12 "Forma dell'assicurazione" presenti nella Sezione Incendio;
- **FURTO E RAPINA:** 4.1 "Cosa si assicura", 4.2 "Oggetto dell'assicurazione", 4.3 "Esclusioni", paragrafo "Garanzie aggiuntive", paragrafo "Condizioni Particolari", 4.4 "Estensione territoriale", 4.5 "Destinazione dei locali", 4.6 "Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali", 4.7 "Caratteristiche dei mezzi di custodia", 4.8 "Forma dell'assicurazione", 4.9 "Apertura stagionale" presenti nella Sezione Furto e Rapina;
- **RESPONSABILITA' CIVILE:** 5.1 "Oggetto dell'assicurazione", 5.2 "Esclusioni", 5.3 "Persone non considerate terzi", paragrafo "Garanzie aggiuntive", paragrafo "Condizioni Particolari", 5.4 "Estensione territoriale", 5.5 "Pluralità di assicurati", 5.6 "Efficacia dell'assicurazione", 5.7 "Numero dei posti letto", 5.8 "Numero delle piazzole", 5.9 "Apertura stagionale", 5.10 "Destinazione dei locali", 5.11 "Stato d'uso dei locali" presenti nella Sezione Responsabilità Civile;
- **RESPONSABILITA' CIVILE DEL PROPRIETARIO DI FABBRICATO:** 6.1 "Oggetto dell'assicurazione", 6.2 "Esclusioni", 6.3 "Persone non considerate terzi", paragrafo "Condizioni Particolari", 6.4 "Estensione territoriale", 6.5 "Pluralità di assicurati", 6.6 "Destinazione dei locali", 6.7 "Stato d'uso dei locali" presenti nella Sezione Responsabilità Civile del Proprietario di Fabbricato;
- **TUTELA LEGALE:** 7.1 "Chi assicuriamo", 7.2 "Oggetto dell'Assicurazione", 7.3 "Informazioni legali telefoniche", 7.4 "In quali casi opera l'assicurazione", 7.4 bis "Copertura Cyber Risk", 7.5 "Esclusioni", paragrafo "Garanzie aggiuntive", 7.6 "Estensione territoriale", 7.7 "Limiti temporali dell'assicurazione" presenti nella Sezione Tutela Legale;
- **ASSISTENZA:** 8.3 "Esclusioni comuni a tutte le garanzie", 8.4 "Disposizioni e Limitazioni di responsabilità", 8.5 "Delimitazioni e Precisazioni relative alle sole prestazioni per l'impresa alberghiera", 8.6 "Delimitazioni e Precisazioni relative alle sole prestazioni per l'ospite" presenti nella Sezione Assistenza.

**AVVERTENZA:** nel contratto le garanzie vengono prestate entro il limite dei massimali e/o delle somme assicurate prescelte; si rammenta inoltre che può essere prevista l'applicazione di scoperti e/o franchigie in sede di corresponsione dell'indennizzo. Per maggior dettaglio sull'ambito di applicazione di tali limiti si rinvia agli Articoli di seguito indicati, per singola tipologia di copertura.

- **INCENDIO:** 3.1 "Cosa si assicura", 3.2 "Oggetto dell'assicurazione", paragrafo "Garanzie aggiuntive", paragrafo "Condizioni Particolari" presenti nella Sezione Incendio;
- **FURTO E RAPINA:** 4.1 "Cosa si assicura", 4.2 "Oggetto dell'assicurazione", paragrafo "Garanzie aggiuntive", paragrafo "Condizioni Particolari", 4.10 "Concomitanza di scoperti" presenti nella Sezione Furto e Rapina;
- **RESPONSABILITA' CIVILE:** 5.1 "Oggetto dell'assicurazione", "paragrafo "Garanzie aggiuntive", paragrafo "Condizioni Particolari" presenti nella Sezione Responsabilità Civile;
- **RESPONSABILITA' CIVILE DEL PROPRIETARIO DI FABBRICATO:** 6.1 "Oggetto dell'assicurazione" presente nella Sezione Responsabilità Civile del Proprietario di Fabbricato;
- **TUTELA LEGALE:** 7.2 "Oggetto dell'Assicurazione", 7.3 "Informazioni legali telefoniche", 7.4 "In quali casi opera l'assicurazione" 7.4 bis "Copertura Cyber Risk", paragrafo "Garanzie aggiuntive" presenti nella Sezione Tutela Legale;
- **ASSISTENZA:** 8.1 "Garanzie assicurative per l'Impresa Alberghiera"; 8.2 "Garanzie assicurative per l'Ospite" presenti nella Sezione Assistenza.

### Esemplificazione dell'applicazione di scoperto e/o franchigia:

- **Franchigia 300 euro**
  - Danno accertato e coperto dall'assicurazione = 1000 euro
  - Limite di indennizzo = 900 euro
  - Importo indennizzato = 1000 - 300 = 700 euro

## Nota Informativa

- Danno accertato e coperto dall'assicurazione = 1500 euro
  - Limite di indennizzo = 1000 euro
  - Importo indennizzato = 1500 - 300 = 1200 euro
- L'indennizzo sarà pari a 1000 euro e quindi corrisponderà al limite di indennizzo

- Danno accertato e coperto dall'assicurazione = 2000 euro
- Somma assicurata = 3000 euro
- Importo indennizzato = 2000 - 300 = 1700 euro

### ■ Scoperto 10%, minimo 300 euro

- Danno accertato e coperto dall'assicurazione = 4000 euro
  - Limite di indennizzo = 2800 euro
  - Scoperto 10% su Danno accertato = 400 euro
  - Importo indennizzato = 4000 - 400 = 3600 euro
- L'indennizzo sarà pari a 2800 euro e quindi corrisponderà al limite di indennizzo

- Danno accertato e coperto dall'assicurazione = 4000 euro
- Somma assicurata/limite di indennizzo = 4100 euro
- Scoperto 10% su Danno accertato = 400 euro
- Importo indennizzato = 4000 - 400 = 3600 euro

- Danno accertato e coperto dall'assicurazione = 2000 euro
  - Somma assicurata/limite di indennizzo = 4100 euro
  - Scoperto 10% su Danno accertato = 200 euro
- Lo Scoperto sarà pari a 300 euro e quindi al suo minimo
- Importo indennizzato = 2000 - 300 = 1700 euro

**AVVERTENZA:** se il valore delle cose assicurate dichiarato in Polizza risulta inferiore al valore effettivo delle medesime, in caso di sinistro - se non espressamente e diversamente indicato - trova applicazione la "c.d. regola proporzionale" e l'Impresa risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello effettivo. Per maggior dettaglio si rinvia agli Articoli che di seguito si riportano, per tipologia di copertura.

- **INCENDIO:** 3.19 "Determinazione del danno", 3.20 "Compensazione tra partite, Assicurazione parziale (Regola proporzionale)" presenti nella Sezione Incendio;
- **FURTO E RAPINA:** 4.15 "Determinazione del danno" presente nella Sezione Furto e Rapina.

#### 4. Dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio

**AVVERTENZA:** le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Per maggior dettaglio si rinvia all'articolo 1.4 "Dichiarazioni inesatte od omissioni" presente nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

#### 5. Aggravamento e Diminuzione del rischio

Tutte le circostanze, originarie o sopravvenute, che influiscono sulla valutazione del rischio e danno luogo ad un aggravamento o ad una diminuzione dello stesso, devono essere tempestivamente comunicate per iscritto dal Contraente e/o dall'Assicurato. Per maggior dettaglio si rinvia agli articoli 1.3 "Modifiche dell'assicurazione" e 1.7 "Aggravamento del rischio" presenti nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

#### Esemplificazione per la copertura INCENDIO

- **Aggravamento:**
  - modifiche alle strutture dei fabbricati, aggiunte di tettoie o altri corpi di fabbricato aventi caratteristiche diverse da quelle originarie;
- **Diminuzione:**
  - modifiche migliorative alle caratteristiche costruttive dei fabbricati.

## Nota Informativa

### 6. Premi

#### Pagamento del Premio

Il frazionamento del premio ha un valore addizionale del:

- 3% per frazionamento semestrale;
- 4% per frazionamento quadrimestrale;
- 5% per frazionamento trimestrale;
- 5,6% per frazionamento mensile, esclusivamente mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit).

#### Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei Premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

**Nel caso di frazionamento mensile il premio assicurativo può essere versato esclusivamente mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit). A tale scopo il Contraente autorizza Allianz S.p.A. ad addebitare i premi sul rapporto di conto corrente intrattenuto con la propria Banca, i cui estremi verranno comunicati ad Allianz S.p.A. con la sottoscrizione di apposita delega SDD.**

**AVVERTENZA:** l'intermediario può discrezionalmente applicare sconti commerciali rispetto al premio di tariffa, pur sempre entro limiti e vincoli predeterminati dall'Impresa.

#### Adeguamento del premio

Nel contratto può essere richiamata, nella sezione "Condizioni particolari di Polizza", la condizione "Indicizzazione" alla cui disciplina si rinvia, con cui si conviene che alla scadenza di ogni rata annuale il premio, le somme assicurate e/o i massimali ed i limiti di indennizzo sono adeguati/rivalutati in base all'evoluzione dell'Indice ISTAT.

### 7. Diritto di Recesso

#### Diritto di recesso alla scadenza contrattuale

**AVVERTENZA:** nel contratto la regolamentazione del Diritto di Recesso può variare a seconda della scelta effettuata dal Contraente/Assicurato in ordine alla durata del contratto stesso. Qui di seguito si riportano le differenti ipotesi di durata annuale o poliennale del contratto.

#### CONTRATTO DI DURATA ANNUALE

**Entrambe le Parti** possono recedere alla scadenza indicata in Polizza, inviando lettera raccomandata nei termini e con le modalità disciplinate dagli articoli 1.2a e 1.2b "Durata e proroga dell'assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione, cui si rinvia per maggior dettaglio.

#### CONTRATTO DI DURATA POLIENNALE

**Al solo Contraente** è riconosciuta, ai sensi di Legge, la facoltà di recedere dal contratto alla scadenza di ogni singola annualità; mentre tale facoltà è riconosciuta ad **entrambe le Parti** solo con riferimento alla scadenza contrattuale indicata in Polizza. I termini e le modalità di esercizio di tale diritto sono disciplinate all'articolo 1.2c "Durata e proroga dell'assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione, cui si rinvia per maggior dettaglio.

#### Diritto di recesso

**AVVERTENZA:** le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto in caso di Sinistro, come di seguito precisato. Qualora il Contraente rientri nella Categoria dei Consumatori ai sensi dell'articolo 3 del Dlgs 6 Settembre 2005 n. 206, ha la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato. La medesima facoltà è prevista per l'Impresa. Per i termini e le modalità di esercizio di tale facoltà si rinvia per maggior dettaglio agli articoli 1.5a e 1.5b "Recesso in caso di Sinistro" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

#### Diritto di recesso dalle singole garanzie

**AVVERTENZA:** l'Impresa ha diritto di recedere in ogni momento - con preavviso di 15 giorni mediante l'invio di lettera raccomandata - dalle seguenti garanzie aggiuntive previste all'interno della sezione Incendio e alla cui disciplina di dettaglio si rinvia:

- ATM - Eventi atmosferici
- SN - Sovraccarico neve
- SP - Eventi socio-politici, Terrorismo e atti vandalici e dolosi
- TER - Terremoto

## Nota Informativa

INO - Inondazione, alluvione e allagamento

Entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di recesso inviata dall'Impresa, il Contraente ha la facoltà, fermo il preavviso di 15 giorni, di recedere a sua volta dalle altre garanzie, inviando lettera raccomandata.

### 8. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto stesso si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

### 9. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

L'Impresa propone di scegliere la legislazione italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di **norme imperative** del diritto italiano.

### 10. Trattamento Fiscale applicabile al contratto

Al contratto sono applicate le seguenti aliquote di imposta:

- **INCENDIO:** 22,25% (solo per la copertura "Lastre" 21,25%) - (13,50% in presenza della Condizione particolare "Reddito Agrario")
- **FURTO E RAPINA:** 22,25%
- **RESPONSABILITA' CIVILE:** 22,25% - (13,50% in presenza della Condizione particolare "Reddito Agrario")
- **RESPONSABILITA' CIVILE DEL PROPRIETARIO DI FABBRICATO:** 22,25% - (13,50% in presenza della Condizione particolare "Reddito Agrario")
- **TUTELA LEGALE:** 21,25%
- **ASSISTENZA:** 10%

## C Informazioni sulle Procedure Liquidative e sui Reclami

### 11. Sinistri - Pagamento dell'indennizzo

**AVVERTENZA:** il contratto prevede obblighi relativi a modalità e termini per la denuncia dei sinistri ed eventuali spese per la ricerca e stima del danno. Si rinvia per maggior dettaglio delle procedure liquidative alla disciplina specifica degli Articoli di seguito indicati, per tipologia di copertura.

- **INCENDIO:** 3.15 "Obblighi", 3.16 "Assicurazione presso diversi assicuratori", 3.17 "Procedura per la valutazione del danno", 3.18 "Mandato dei periti", 3.19 "Determinazione del danno", 3.20 "Compensazione tra partite - Assicurazione parziale (Regola proporzionale)", 3.21 "Limite massimo dell'indennizzo", 3.22 "Titolarità dei diritti nascenti dal contratto", 3.23 "Anticipo dell'indennizzo", 3.24 "Pagamento dell'indennizzo", 3.25 "Esagerazione dolosa del danno", 3.26 "Salvataggio e risanamento" presenti nella Sezione Incendio;
- **FURTO E RAPINA:** 4.11 "Obblighi", 4.12 "Assicurazione presso diversi assicuratori", 4.13 "Procedura per la valutazione del danno", 4.14 "Mandato dei periti", 4.15 "Determinazione del danno", 4.16 "Limite massimo dell'indennizzo", 4.17 "Titolarità dei diritti nascenti dal contratto", 4.18 "Anticipo dell'indennizzo", 4.19 "Pagamento dell'indennizzo", 4.20a e 4.20b "Riduzione/reintegro della Somma Assicurata", 4.21 "Recupero delle Cose rubate", 4.22 "Esagerazione dolosa del danno" presenti nella sezione Furto e Rapina;
- **RESPONSABILITA' CIVILE:** 5.12 "Obblighi", 5.13 "Assicurazione presso diversi assicuratori", 5.14 "Gestione delle vertenze e spese di resistenza" presenti nella sezione Responsabilità Civile;
- **RESPONSABILITA' CIVILE DEL PROPRIETARIO DI FABBRICATO:** 6.8 "Obblighi", 6.9 "Assicurazione presso diversi assicuratori", 6.10 "Gestione delle vertenze e spese di resistenza" presenti nella sezione Responsabilità Civile del Proprietario di Fabbricato;
- **TUTELA LEGALE:** 7.9 "Obblighi", 7.10 "Insorgenza del sinistro", 7.11 "Gestione del sinistro" presenti nella Sezione Tutela Legale.

**AVVERTENZA:** relativamente alla garanzia **ASSISTENZA** la denuncia del sinistro deve essere effettuata direttamente presso la Centrale Operativa di AGA Service Italia S.c.a.r.l. con le modalità e nei termini di cui all'articolo 8.7 "Obblighi" presente nella "Sezione Assistenza", cui si rinvia per maggior dettaglio.

## Nota Informativa

### 12. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) a **Allianz S.p.A. - Pronto Allianz Servizio Clienti - Corso Italia n. 23, 20122 Milano - Fax 02 72169145 - Indirizzo e-mail: [reclami@allianz.it](mailto:reclami@allianz.it) o tramite il link presente sul sito internet della Compagnia [www.allianz.it/reclami](http://www.allianz.it/reclami).**

Qualora il Contraente/Assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'**IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.745 - 06.42133.353**, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa ed il relativo riscontro.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it), alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo".

Resta salva comunque per il Contraente/Assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Prima di adire l'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante **sistemi alternativi di risoluzione delle controversie**, quali:

- **Mediazione** (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).
- **Negoziazione assistita** (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al Contraente/Assicurato stesso.


### 13. Ricorso all'Arbitrato

In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.

---

**Allianz S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.**

Allianz S.p.A.  
Anthony Bradshaw      Lorella Sdrigotti





## Nota Informativa

### GLOSSARIO

**Addetti:** i titolari, i soci e le persone fisiche che svolgono, anche se per periodi inferiori all'anno, l'Attività dichiarata a favore dell'Assicurato sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle vigenti normative, compresi gli stagisti, i tirocinanti, i borsisti e i corsisti. Sono pertanto esclusi i subappaltatori e i prestatori di opere e servizi ex articolo 2222 del Codice Civile e i loro dipendenti.

**Attività dichiarata:** l'attività o le attività dichiarata/e nella Scheda di Polizza.

**Centrale Operativa:** la struttura organizzativa di AGA Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap n. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in Polizza.

**Collezione:** raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria.

**Colpo d'ariete:** l'urto violento provocato in una conduttura dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione.

**Contraente:** persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

**Cose (definizione valida ai fini della Sezione Responsabilità Civile e della sezione Responsabilità Civile del Proprietario di Fabbricato):** sia gli oggetti materiali, sia gli animali.

**Cose assicurate (definizione valida ai fini della Sezione Incendio e della sezione Furto e Rapina):** le Cose individuate all'interno dell'articolo 3.1 "Cosa si assicura" contenuto nella Sezione Incendio e dell'articolo 4.1 "Cosa si assicura" contenuto nella Sezione Furto e Rapina.

**Esplosivi:** sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali, danno luogo ad Esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi indicati nell'articolo 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A e successive modifiche e/o integrazioni.

**Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

**Franchigia:** la parte di danno, espressa in cifra fissa, che l'Assicurato tiene a suo carico.

**Fulmine:** il fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica violenta e visibile.

**Furto:** l'impossessarsi di Cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

**Furto con destrezza:** il Furto commesso con particolare abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti.

**Furto con Rottura o Scasso:** il Furto commesso mediante rottura, forzatura o rimozione delle serrature e/o dei mezzi di chiusura o di protezione dei locali e dei mobili contenenti le Cose assicurate, oppure praticando una apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali medesimi.

**Gruppo A:** Albergo, Motel, Pensione, Villaggio albergo, Residenza d'epoca, Relais centro benessere, Meuble' - Garni, Casa per ferie, Ostello per la gioventù, Villaggio turistico, Residenza turistico alberghiera - Residence; Albergo diffuso, Aparthotel.

**Gruppo B:** Bed and Breakfast, Affittacamere, Bar ristorante con camere, Alloggio agriturismo, Campeggio, Rifugio albergo - Rifugio alpino, Casa religiosa di ospitalità.

**Implosione:** repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

**Impresa:** Allianz S.p.a.

**Incendio:** combustione, con fiamma, delle cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi.

**Incombustibili:** sostanze e prodotti che, alla temperatura di 750 gradi C, non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica; il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

**Indennizzo:** somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di Sinistro, dopo l'applicazione di limiti, franchigie e scoperti eventualmente previsti nella Scheda di Polizza.

**Infiammabili:** sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi" - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 gradi centesimali- che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi non esplosivi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17-12-1977 - allegato V e successive modifiche ed integrazioni.

**Infissi:** telai fissati al muro che racchiudono i vani di porte o finestre.

**Lastre:** le lastre di cristallo, vetro ed altri materiali trasparenti nonché loro eventuali lavorazioni ed iscrizioni, esistenti nei locali e nelle pertinenze la cui Ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza.

**Limite di Indennizzo:** l'importo, entro la Somma Assicurata o entro il Massimale, che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa in relazione alla singola garanzia prestata.

## Nota Informativa

**Luci:** aperture, con o senza vetro, nei mezzi di chiusura (quali porte, imposte, serrande, inferriate) per il passaggio di luce od aria o per consentire una visuale.

**Massimale:** importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa in relazione alle garanzie prestate di responsabilità civile. Il massimale unico rappresenta altresì il limite per Sinistro, per persona (intesa come persona infortunata o deceduta indipendentemente dal numero degli aventi diritto all'indennizzo) e per danni a Cose.

**Oggetti Pregiati:** pellicce, quadri, dipinti, affreschi, arazzi, tappeti, sculture, statue, oggetti d'arte e di antiquariato, oggetti d'argento nonché collezioni e raccolte di oggetti non preziosi.

**Polizza:** documento attestante l'esistenza del contratto di assicurazione.

**Premio:** somma dovuta dal Contraente all'Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.

**Prestatori di lavoro:** tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale - anche per periodi inferiori all'anno - per l'esercizio dell'attività sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle vigenti normative, compresi gli stagisti, i tirocinanti, i borsisti e i corsisti. Sono pertanto esclusi i subappaltatori e i prestatori di opere e servizi ex articolo 2222 del Codice Civile e i loro dipendenti. Sono comunque considerati Prestatori di lavoro i soci soggetti agli adempimenti INAIL previsti dalle vigenti normative.

**Primo rischio assoluto:** forma di assicurazione che non prevede, in caso di Sinistro, l'applicazione della Regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

**Rapina (Reato di):** la sottrazione e/o la costrizione a consegnare le Cose, mediante violenza alla persona o minaccia.

**Regola proporzionale:** criterio secondo il quale l'Impresa riduce proporzionalmente l'Indennizzo, in caso di Sinistro, quando il valore delle Cose assicurate dichiarato nella Scheda di Polizza sia inferiore a quello determinato al momento del Sinistro, ai sensi dell'articolo 1907 del Codice Civile.

**Rigurgito:** riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.

**Scheda di Polizza:** documento riepilogativo delle coperture assicurative allegato al contratto di assicurazione.

**Scippo:** il Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

**Scoperto:** la parte di danno, espressa in percentuale, che l'Assicurato tiene a suo carico.

**Scoppio:** repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

**Serramenti:** strutture mobili esterne o interne, in legno, ferro, alluminio, ecc., destinate a chiudere aperture, quali finestre e porte, praticate in pareti, tetti o soffitti.

**Sinistro:** verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**Solaio:** complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del Fabbricato, escluse le pavimentazioni e soffittature.

**Somma Assicurata:** importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa in relazione alle garanzie prestate.

**Terremoto:** sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

**Terrorismo:** qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

**Tetto:** complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene) ed il manto di copertura. Sono altresì compresi i comignoli, intesi come le parti terminali delle canne fumarie che fuoriescono dal tetto, e tutti gli elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana quali gronde e pluviali.

**Titoli di credito:** i titoli di Stato, le obbligazioni di Enti pubblici e privati, le azioni di società, le cambiali, gli assegni bancari, circolari e postali, gli ordini di derrate, libretti di risparmio e simili.

**Trabocco:** fuoriuscita di liquidi dal colmo di grondaie e pluviali, causata da incapacità degli stessi a smaltire l'acqua piovana.

**Ubicazione:** insediamento specificato in Scheda di Polizza in cui si trovano le Cose assicurate ed adibito all'esercizio dell'Attività dichiarata. Sono comprese le relative pertinenze, anche in corpo separato ed entro i 500 metri in linea d'aria dal corpo di fabbricato principale adibite all'esercizio dell'Attività dichiarata; esclusivamente per l'attività di campeggio le pertinenze possono trovarsi anche oltre i 500 metri in linea d'aria dal corpo di fabbricato principale.

**Valore a nuovo:**

- per il Fabbricato: la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato assicurato al momento del Sinistro, escludendo soltanto il valore dell'area.
- per le altre Cose assicurate: la spesa necessaria per rimpiazzare le Cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per uso e rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

**Valore allo stato d'uso:** il Valore a nuovo al momento del Sinistro al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, destinazione, qualità e funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.

**Valore intero:** forma di assicurazione che prevede, in caso di Sinistro, l'applicazione della Regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

## Nota Informativa

**Valori:** Carte valori e Titoli di credito in genere, denaro, gioielli, oggetti anche solo in parte in platino e oro, pietre preziose e perle naturali o coltivate, collezioni e raccolte di oggetti preziosi; buoni pasto, schede telefoniche, biglietti di lotterie, titoli di viaggio di società di trasporto, tessere di parcheggio, valori bollati nonché ogni altro documento o carta rappresentante un valore.

**Vetro antisdondamento:** manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti come mazze, picconi, spranghe e simili, costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo tale da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 millimetri, o costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato o simili) di spessore non inferiore a 6 millimetri.

## Condizioni di assicurazione

**AVVERTENZA:** Le Condizioni di Assicurazione contengono rinvii alla Scheda di Polizza che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale.

**AVVERTENZA:** Il Glossario è contenuto nella Nota informativa e costituisce parte integrante delle Condizioni di Assicurazione

### Indice

Per facilitare la consultazione del documento che segue, segnaliamo che le garanzie descritte nelle diverse Sezioni del medesimo, sono operanti quando espressamente richiamate nella Scheda di Polizza e sono prestate alle condizioni ivi indicate, compresa l'applicazione delle Franchigie, degli Scoperti e dei Limiti di Indennizzo.

#### 1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

---

#### 2. CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

---

#### 3. SEZIONE INCENDIO

---

#### 4. SEZIONE FURTO E RAPINA

---

#### 5. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

---

#### 6. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DEL PROPRIETARIO DI FABBRICATO

---

#### 7. SEZIONE TUTELA LEGALE

---

#### 8. SEZIONE ASSISTENZA

---

## Condizioni di assicurazione

### 1.CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

(Disciplina valida solo se selezionato in Scheda di Polizza il frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale)

**Art. 1.1a - Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati come attestato da apposita ricevuta rilasciata dall'Impresa; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fino alle successive scadenze.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa e sono dovuti per l'intera annualità anche se sono frazionati in più rate.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

(Disciplina valida solo se selezionato in Scheda di Polizza il frazionamento mensile con SDD - Sepa Direct Debit)

**Art. 1.1b - Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il suddetto Premio viene corrisposto con periodicità mensile mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit) ed è dovuto per l'intera annualità.

In caso di mancato pagamento di una singola mensilità, l'importo della stessa viene riaddebitato su quella immediatamente successiva e l'assicurazione continua a produrre i propri effetti.

Diversamente l'assicurazione resta sospesa:

- a) dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza della seconda mensilità, nel caso di mancato pagamento di due mensilità consecutive;
- b) dalle ore 24 della prima scadenza mensile successiva alla omessa tempestiva comunicazione del Contraente, in tutti i casi di modifica o di chiusura del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD.

In entrambi i casi di sospensione l'assicurazione produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga direttamente presso l'Agenzia tutte le mensilità scadute e non pagate, nonché la parte del Premio residuo a completamento dell'annualità. Gli oneri fiscali sono a carico del Contraente.

(Disciplina valida solo in caso di durata inferiore a 2 anni e frazionamento diverso da mensile)

**Art. 1.2a - Durata e proroga dell'assicurazione**

L'assicurazione scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata nella Scheda di Polizza.

In mancanza di disdetta da una delle parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

(Disciplina valida solo in caso di durata inferiore a 2 anni e frazionamento mensile con SDD - Sepa Direct Debit)

**Art. 1.2b - Durata e proroga dell'assicurazione**

L'assicurazione scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata nella Scheda di Polizza.

In mancanza di disdetta da una delle parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

In caso di invio di lettera di disdetta da una delle parti, l'Impresa provvederà alla revoca della delega di addebito periodico sul rapporto di conto corrente, mediante il quale i premi sono pagati tramite procedura SDD, intrattenuto dal Contraente con la propria Banca.

(Disciplina valida solo in caso di durata pari o superiore a 2 anni)

**Art. 1.2c - Durata e proroga dell'assicurazione**

L'assicurazione scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata nella Scheda di Polizza.

In mancanza di disdetta da una delle parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella Scheda di Polizza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.

Trattandosi di contratto poliennale, al solo Contraente è riconosciuta la facoltà di recedere annualmente dal contratto, con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza di ogni singola annualità.

**Art. 1.3 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dall'Impresa e dal Contraente.

**Art. 1.4 - Dichiarazioni inesatte od omissioni**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze, originarie o sopravvenute, che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita, totale o parziale, del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

## Condizioni di assicurazione

(Disciplina valida solo se selezionato in Scheda di Polizza il frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale)

### Art. 1.5a - Recesso in caso di sinistro

**Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, l'Impresa avrà diritto di recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.**

La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall'Impresa al Contraente qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 206/2005 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

In tutti i casi verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del Premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non trascorso sulle somme assicurate in essere al momento del recesso.

Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualunque atto dell'Impresa, non potranno essere interpretati come rinuncia dell'Impresa stessa a valersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.

(Disciplina valida solo se selezionato in Scheda di Polizza il frazionamento mensile con SDD - Sepa Direct Debit)

### Art. 1.5b - Recesso in caso di sinistro

**Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, l'Impresa avrà diritto di recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.**

La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall'Impresa al Contraente qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 206/2005 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

**Il recesso avrà effetto alla scadenza della prima rata di Premio successiva al termine dei 30 giorni di preavviso di cui alla suddetta comunicazione di recesso.**

**L'Impresa provvederà alla revoca della delega di addebito di tale rata - e di quelle successive - sul rapporto di conto corrente, mediante il quale i premi sono pagati tramite procedura SDD, intrattenuto dal Contraente con la propria Banca.**

Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualunque atto dell'Impresa, non potranno essere interpretati come rinuncia dell'Impresa stessa a valersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.

### Art. 1.6 - Altre assicurazioni

**Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi, ad eccezione di quelle stipulate per suo conto da altro Contraente per obbligo di legge o di contratto e di quelle di cui è in possesso in modo automatico quali garanzie accessorie ad altri servizi.**

### Art. 1.7 - Aggravamento del rischio

**Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.**

**Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.**

### Art. 1.8 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### Art. 1.9 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

### Art. 1.10 - Recupero sconto commerciale

Il Premio del presente contratto ha beneficiato dello sconto commerciale, indicato nella Scheda di Polizza, per iniziativa dell'intermediario col quale è stato stipulato il contratto stesso.

Detto sconto verrà ridotto nella misura indicata nella Scheda di Polizza alla scadenza di ogni annualità, sino al suo eventuale azzeramento.

### Art. 1.11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge.

## Condizioni di assicurazione

### 2.CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

Le seguenti Condizioni Particolari sono operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza

#### I - Indicizzazione

Premesso che con l'espressione:

- "indice" si intende l'indice mensile nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT;
- "indice di riferimento annuale" si intende l'indice relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio;

alla scadenza di ogni rata annuale di Premio, il Premio stesso, le Somme/Massimali assicurati ed i Limiti di Indennizzo (non espressi in percentuale) e previsti nella Scheda di Polizza si intendono adeguati in conformità al rapporto tra l'indice di riferimento annuale e quello immediatamente precedente.

Resta inteso che il Premio, le somme assicurate ed i Limiti di Indennizzo (non espressi in percentuale) così determinati non potranno essere inferiori ai valori del Premio, delle somme assicurate e dei Limiti di Indennizzo (non espressi in percentuale) indicati nella Scheda di Polizza al momento della stipula del presente contratto di assicurazione. In ogni caso non è soggetta ad adeguamento del Premio per indicizzazione la garanzia Assistenza.

Sono esclusi da tale indicizzazione gli Scoperti/Franchigie eventualmente previsti ed indicati nella Scheda di Polizza.

Qualora l'indice ISTAT non fosse più disponibile, l'Impresa si riserva di adottare un indice equipollente, previa comunicazione al Contraente e ferme restando le modalità di indicizzazione sopra indicate.

#### B1 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla società di brokeraggio indicata nella Scheda di Polizza.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla precitata società di brokeraggio.

#### B2 - Clausola Broker con riparto di coassicurazione

Premesso che l'assicurazione è ripartita per quote tra le Compagnie indicate nella Scheda di Polizza, il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla società di brokeraggio indicata nella Scheda di Polizza.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla precitata società di brokeraggio, la quale tratterà con la Società Delegataria informandone le Coassicuratrici.

Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di Polizza il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente per il tramite della sopracitata società di brokeraggio direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice.

Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna le Coassicuratrici solo dopo la firma dell'atto relativo emesso dalla Società Delegataria.

#### EF - Esenzione fiscale

Secondo quanto dichiarato dal Contraente, in base al disposto della normativa vigente, la presente Polizza è esente dall'imposta di Assicurazione, dal momento che assicura cose soggette alla disciplina del D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 ed eventuali successive modifiche o integrazioni.

#### RAG - Reddito Agrario

L'Assicurato dichiara che i fabbricati sono classificati come costruzioni rurali e che i beni assicurati sono pertinenti all'esercizio di una attività di agriturismo così come disciplinata dalla L. 20 febbraio 2006 n. 96 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, il tutto atto a produrre reddito agrario ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni agli effetti delle Imposte Dirette.

Con l'esercizio assicurato può coesistere anche un'azienda agricola con attività collegata ed integrativa che deve comunque **intendersi sempre esclusa dalla presente Polizza.**

### 3.SEZIONE INCENDIO

#### Norme che regolano l'assicurazione Incendio

##### Art. 3.1 - Cosa si assicura

L'Impresa assicura, anche se di proprietà di terzi, **fino alla concorrenza delle Somme assicurate indicate nella Scheda di Polizza e sempre che la relativa partita sia ivi richiamata:**

- il "Fabbricato" o parte di esso relativamente ai locali e alle relative pertinenze adibiti all'esercizio dell'Attività dichiarata - la cui Ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza - e, precisamente:
  - la costruzione edile compresi opere di fondazione o interrato, Infissi, Serramenti e relative Lastre;
  - cancelli, recinzioni, tettoie, pensiline, antenne radioteletrasmittenti, insegne;

## Condizioni di assicurazione

- impianti e installazioni al servizio del fabbricato considerati immobili per natura o destinazione, quali a titolo esemplificativo, sanitari, impianti idrici, atti alla raccolta ed allo smaltimento dell'acqua piovana, elettrici, fissi per illuminazione, di segnalazione e comunicazione, di estinzione, centrale termica, impianti di prevenzione e allarme, ascensori, montacarichi, montascale e scale mobili, tende parasole fisse esterne ai locali;
- rivestimenti di pareti e pavimenti;
- affreschi e statue non aventi valore artistico;
- campi da tennis, piscine ed attrezzature sportive e da gioco ad uso esclusivo del fabbricato.

Se l'Assicurazione è riferita a singole porzioni di fabbricato, essa si estende alle relative quote delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

- il "Contenuto" posto nei locali e nelle relative pertinenze adibiti all'esercizio dell'Attività dichiarata - la cui Ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza - e, precisamente:

- mobilio, arredamento, attrezzature, mezzi di custodia, merci e tutto quanto serve per l'esercizio dell'Attività dichiarata.

Le merci diverse da quelle proprie dell'Attività dichiarata sono comprese **purchè non superino il Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.**

Sono assicurate anche le merci e le attrezzature che si trovino presso terzi o presso altre Ubicazioni dell'Attività dichiarata, **purché** non all'aperto e poste all'interno di altri locali - aventi caratteristiche costruttive non inferiori a quelle indicate nella Scheda di Polizza - ubicati entro i confini della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. Tale garanzia è prestata entro il **Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza;**

- Oggetti pregiati **entro il Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza;**
- Valori di **proprietà** dell'esercente della struttura assicurata, dei titolari, degli amministratori, dei soci, dei loro familiari e dei dipendenti della struttura stessa **entro il Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.**
- gli effetti di uso personale dell'esercente della struttura assicurata, dei titolari, degli amministratori, dei soci, dei loro familiari e dei dipendenti della struttura stessa;

- le opere di abbellimento, sistemazione ed utilità, anche se rientranti nella descrizione di "Fabbricato", quali, a titolo esemplificativo:

- impianti di prevenzione o allarme e antenne radioteletrasmittenti;
- apparecchi per l'illuminazione fissi nel soffitto o controsoffitto;
- rivestimenti di pareti e pavimenti;
- Infissi, Serramenti e relative Lastre;
- sanitari, apparecchiature di riscaldamento e condizionamento;
- tende parasole fisse, anche se esterne ai locali;

**a condizione che:**

- siano state poste in essere dall'Assicurato,
- i locali siano in locazione all'Assicurato stesso,
- il "Fabbricato" non risulti assicurato con la presente Polizza.

Sono altresì comprese, **se non diversamente stabilito**, le cose mobili poste all'aperto nelle aree di pertinenza dei locali siti nell'Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza, **purché** tali aree **siano a disposizione esclusiva dell'Attività dichiarata.**

Nel caso in cui la qualifica dell'Assicurato sia quella di "Solo Proprietario" si intendono assicurate solo le Cose di proprietà dell'Assicurato stesso.

**Sono esclusi:**

- le Cose e i Valori portati dai clienti;
- le cose in leasing e in noleggio;
- le cose di terzi di pertinenza di servizi accessori le cui licenze siano intestate a persona fisica o giuridica diversa dal Contraente e/o la gestione sia affidata a persona fisica o giuridica diversa dal Contraente;
- i natanti soggetti ad assicurazione obbligatoria di legge, i veicoli a motore soggetti ad assicurazione obbligatoria di legge nonché i semirimorchi, i rimorchi, i caravan e i carrelli.

- "Cose e i Valori portati dai clienti" posti nei locali e nelle relative pertinenze adibiti all'esercizio dell'Attività dichiarata - la cui Ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza - e, precisamente:

- vestiario ed indumenti in genere, macchine fotografiche, cineprese, videocamere, apparecchi radio, biciclette, e quant'altro portato dai clienti;

- Oggetti pregiati **entro il Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza;**

- Valori **entro il Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.**

**Sono esclusi** i natanti soggetti ad assicurazione obbligatoria di legge, i veicoli a motore soggetti ad assicurazione obbligatoria di legge nonché i semirimorchi, i rimorchi, i caravan e i carrelli.



## Condizioni di assicurazione

- gli "Autoveicoli (tranne autocaravan), motocicli e ciclomotori portati dai clienti" ricoverati o parcheggiati, anche all'aperto, nelle aree di pertinenza dei locali siti nell'Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza, purché tali aree siano a disposizione esclusiva dell'Attività dichiarata. **Sono esclusi** gli autocaravan nonché i natanti, i semirimorchi, i rimorchi, i caravan e i carrelli.
- gli "Autocaravan, caravan, natanti, semirimorchi, rimorchi e carrelli portati dai clienti" ricoverati o parcheggiati anche all'aperto nelle aree di pertinenza dei locali siti nell'Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza, purché tali aree siano a disposizione esclusiva dell'Attività dichiarata.
- i "Capanni, bungalows e case mobili, di proprietà della struttura assicurata, costruiti in legno e/o altri materiali combustibili ed il relativo mobilio ed arredamento" posti nelle aree di pertinenza dei locali siti nell'Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza, purché tali aree siano a disposizione esclusiva dell'Attività dichiarata.

**Nella determinazione delle Somme assicurate alle partite "Fabbricato" e "Contenuto", devono essere considerati, limitatamente a quelli necessari a supporto della ricostruzione o del ripristino delle Cose assicurate:**

- gli oneri di urbanizzazione e di concessione edilizia riconducibili a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica previsti da leggi e/o regolamenti entrati in vigore antecedentemente alla data di stipulazione della Polizza;
- gli oneri di costruzione e ricostruzione antisismica previsti da leggi e/o regolamenti entrati in vigore antecedentemente alla data di stipulazione della presente Polizza;
- gli onorari di progettisti e consulenti.

Sono inoltre sempre compresi gli alberi e le piante posti nelle aree di pertinenza dei locali siti nell'Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza ed a disposizione esclusiva dell'Attività dichiarata. La garanzia è prestata **entro il Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.**

**Sono esclusi prati e coltivazioni floreali e agricole in genere diverse da alberi e piante.**

**L'Impresa ha sempre il diritto di visitare le Cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.**

### Art. 3.2 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa indennizza - **entro i Limiti di Indennizzo e previa applicazione delle Franchigie e/o Scoperti indicati nella Scheda di Polizza e ferme le esclusioni previste nel presente articolo, nell'articolo 3.3 "Esclusioni" nonché nel paragrafo "Garanzie Aggiuntive"/"Condizioni Particolari" della presente sezione** - i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati:

- dall'incendio qualunque ne sia la causa;
- da qualsiasi altro evento qualunque ne sia la causa.

Sono compresi i guasti causati per ordine dell'Autorità e quelli arrecati da qualunque persona allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso.

L'Impresa, **in caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente sezione**, indennizza, **limitatamente a quelli resisi necessari a supporto della ricostruzione o del ripristino delle Cose assicurate distrutte o danneggiate:**

- 1) gli oneri di urbanizzazione e di concessione edilizia riconducibili a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica previsti da leggi e/o regolamenti entrati in vigore antecedentemente alla data di stipulazione della presente Polizza;
- 2) gli oneri di costruzione e ricostruzione antisismica previsti da leggi e/o regolamenti entrati in vigore antecedentemente alla data di stipulazione della presente Polizza;
- 3) gli onorari di progettisti e consulenti, **nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria.**

Relativamente agli oneri di cui ai punti 1) e 2), previsti da leggi e/o regolamenti entrati in vigore successivamente alla data di stipulazione della presente Polizza, **l'assicurazione è prestata con l'applicazione del Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.**

L'Impresa, **in caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente sezione**, indennizza, **a Primo Rischio Assoluto e con i Limiti di Indennizzo indicati nella Scheda di Polizza:**

- le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare alla più vicina e idonea discarica, smaltire e trattare i residui del Sinistro. **Sono esclusi quelli rientranti nella categoria "Rifiuti pericolosi" di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni;**
- le spese di rimozione, trasporto, ricollocamento e deposito presso terzi delle Cose assicurate poste nei locali e nelle relative pertinenze e la cui Ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza, nel caso in cui la rimozione sia indispensabile per eseguire le riparazioni ai suddetti locali e relative pertinenze;
- le spese sostenute per gli onorari del perito scelto e nominato conformemente al disposto contenuto nell'articolo 3.17 "Procedura per la valutazione del danno", nonché la quota parte delle spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito;

## Condizioni di assicurazione

- le spese di rifacimento materiale, documentate e necessariamente sostenute, di documenti d'identità, passaporti, patenti, archivi, documenti, registri, disegni, modelli, pellicole, materiale meccanografico e supporti informatici, **sempreché** tali spese siano sostenute entro il termine di dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. **E' escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione, artistico o scientifico. La presente garanzia è operante a condizione che nella Scheda di Polizza sia richiamata la partita Contenuto;**
- le pigioni non percepibili per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati, per il tempo necessario al loro ripristino **ma comunque con il limite di dodici mesi dal Sinistro. La presente garanzia è operante a condizione che l'Assicurato sia "Solo Proprietario" come indicato nella Scheda di Polizza.**

**L'Impresa indennizza, a Primo Rischio Assoluto e con i Limiti di Indennizzo indicati nella Scheda di Polizza, le spese per il rimpiazzo del combustibile** (gas, nafta, gasolio, cherosene e simili) in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento esistenti nel Fabbricato e al servizio dei locali.

### Art. 3.3 - Esclusioni

#### a) Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni causati e/o derivati da:

- a1) urto di veicoli o natanti appartenenti e/o in uso al Contraente o all'Assicurato;
- a2) dolo del Contraente o dell'Assicurato, del rispettivo coniuge o convivente more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e di qualsiasi altro loro parente o affine convivente;
- a3) dolo dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata, del rispettivo coniuge o convivente more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e di qualsiasi altro loro parente o affine convivente;
- a4) inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché da contaminazione da sostanze radioattive;
- a5) mancato o anormale riscaldamento e/o climatizzazione subita dalle Cose assicurate;
- a6) brina, siccità e stillicidio;
- a7) funghi, microrganismi, muffa, batteri e vegetali in genere;
- a8) ordinanze o disposizioni di autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione di fabbricati o di attrezzature e apparecchiature;

**nonché** i danni indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, godimento o reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate.

#### b) Sono esclusi dall'assicurazione i danni verificatisi in relazione ai seguenti eventi:

- b1) causati da guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;
- b2) causati da insurrezione, occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, sequestri, occupazione militare, invasione;
- b3) esplosione o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b4) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di Terrorismo o di sabotaggio o causati da atti vandalici o dolosi in genere;
- b5) confisca, sequestro, requisizione delle Cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
- b6) Inondazione, alluvione, marea (acqua alta), mareggiata e penetrazione di acqua marina, bradisismo, maremoto, Terremoto, eruzione vulcanica, variazione della falda freatica, cedimento, smottamento o franamento del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d'aria da questi provocati;
- b7) trasporto e/o trasferimento, relative operazioni di carico e scarico, delle Cose assicurate.

#### c) Sono esclusi dall'assicurazione i danni causati e/o derivati da:

- c1) Furto, Rapina, estorsione, Scippo - sia tentati che consumati - smarrimento, malversazione, appropriazione indebita, truffa, saccheggio o imputabili ad ammanchi o perdite riscontrate in sede di inventario, verifica o controllo;
- c2) difetti noti al Contraente o all'Assicurato, ai rappresentanti legali, agli amministratori o ai soci a responsabilità illimitata nonché i danni dei quali per legge o per contratto deve rispondere il costruttore o il venditore;
- c3) mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica e da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- c4) fenomeni atmosferici;
- c5) fenomeno elettrico per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del Fulmine;
- c6) interruzioni o alterazioni di reazione termiche e/o chimiche;
- c7) gelo;
- c8) animali e insetti in genere;
- c9) montaggio, smontaggio, lavorazione, costruzione, demolizione, manutenzione, restauro, revisione, rinnovo, pulitura, riparazione, pittura e tintura;
- c10) errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione, di installazione e di fabbricazione;
- c11) vizi di materiale o del prodotto;
- c12) crollo totale e/o parziale a seguito di collasso strutturale;

## Condizioni di assicurazione

c13) carenza di manutenzione, usura, logoramento, corrosione, ossidazione, ruggine, incrostazione, deperimento e da naturale e/o graduale deterioramento;

c14) umidità, condensa, trasudamento e infiltrazione;

c15) guasti e/o rotture cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

**Nel caso in cui, in conseguenza degli eventi di cui alla lettera c), derivi altro danno indennizzabile a termini di Polizza, l'Impresa indennizzerà la sola parte di danno non altrimenti esclusa.**

**d) Salvo che siano a loro volta provocati da Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppio, Implosione nonché dagli eventi di cui al successivo paragrafo "Garanzie aggiuntive"/"Condizioni Particolari", se richiamate, sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni causati e/o derivati da:**

d1) guasti e/o rotture in genere a seguito di cadute, urti, sovraccarichi ed escursioni termiche;

d2) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, fuoriuscita del fluido frigorifero;

d3) guasti meccanici e/o anormale o improprio funzionamento;

d4) bagnamento e/o allagamento;

d5) dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos e vasche;

d6) assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni;

d7) distacco di intonaci, di cornicioni, di gronde, di tappezzerie, di moquettes, di pavimentazioni, di affreschi e di dipinti murali;

d8) ammaccature, deformazioni, lacerazioni, graffi, macchie, bruciature e danni di natura estetica;

d9) guasti e/o rotture di condotti in genere;

d10) fermentazione, evaporazione, sublimazione e liquefazione.

**Nel caso in cui, in conseguenza degli eventi di cui alla lettera d), derivi altro danno indennizzabile a termini di Polizza, l'Impresa indennizzerà la sola parte di danno non altrimenti esclusa.**

**e) di:**

e1) di rischio informatico intendendosi per tale:

1) la perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;

2) l'indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;

3) l'interruzione di esercizio conseguente direttamente ai danni di cui ai precedenti punti 1) e 2);

e2) causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:

a) uso di internet o intranet;

b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;

c) computer virus o software simili;

d) uso di indirizzi internet, siti-web o intranet;

e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi internet, siti-web o intranet;

e, per i danni di cui ai precedenti punti 2) e 3) dovuti a:

f) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale;

g) violazione del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni;

**sempreché tali danni non siano conseguenza di un danno materiale e diretto coperto dalla presente assicurazione.**

**Nel caso che in conseguenza dei danni di cui ai punti 1) e 2) derivi altro danno indennizzabile, l'Impresa indennizzerà solo tale parte di danno.**

### Art. 3.4 - Garanzie sempre operanti e relative delimitazioni

#### Garanzia Crollo e Collasso Strutturale

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 3.3 "Esclusioni" lettera c12), l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da crollo e collasso strutturale purché conseguenti a sovraccarico di strutture del fabbricato ed **entro il Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.**

#### Garanzia Fenomeno Elettrico

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 3.3 "Esclusioni" lettera c5), l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle Cose assicurate elettriche e/o elettroniche - **purché** la partita in cui rientrano le Cose stesse sia assicurata - causati da fenomeni elettrici, per effetto di:

■ corto circuito, variazione di corrente o sovratensione da qualsiasi motivo occasionati;

■ altri fenomeni elettrici causati da Incendio, Esplosione o Scoppio.

#### **Sono esclusi i danni:**

■ causati da usura o da carenza di manutenzione;

■ dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;

■ verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché quelli verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;

■ a tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce.

**La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto, fino a concorrenza della Somma assicurata e con la Franchigia indicate nella Scheda di Polizza.**

## Condizioni di assicurazione

### Garanzia Lastre

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 3.3 "Esclusioni" lettera d1), l'Impresa indennizza le rotture delle Lastre - **purché** la partita in cui rientrano le Lastre stesse sia assicurata - causate da qualsiasi evento.

Sono indennizzate le spese sostenute per il rimpiazzo delle Lastre danneggiate con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche, comprensive dei costi di trasporto e installazione. **Qualora le Lastre non vengano rimpiazzate, l'Indennizzo è limitato al Valore allo stato d'uso.**

Nel caso di danni agli specchi, sono compresi anche quelli subiti dalle relative cornici.

**Non sono comunque comprese le rotture derivanti da:**

- eventi atmosferici quali uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d'aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve;
- eventi socio-politici, Terrorismo e atti vandalici e dolosi;
- operazioni di trasloco, lavori sulle Lastre o i relativi supporti, sostegni o cornici;
- rimozione delle suddette Lastre o dei Serramenti o dei mobili su cui le stesse sono collocate;

**nonché le rotture di Lastre** che, alla data dell'entrata in vigore della presente Polizza, non fossero integre ed esenti da difetti.

Non costituiscono rotture indennizzabili le scheggiature e le rigature.

**La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto, fino a concorrenza della Somma assicurata e con la Franchigia indicate nella Scheda di Polizza.**

### Garanzia Bagnamento

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 3.3 "Esclusioni" lettere c7), d4) e d9), l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di:

- rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e di condizionamento esistenti nel fabbricato, compresi gli scaldabagni;
- rottura accidentale degli impianti/attrezzature tecnici al servizio dell'Attività dichiarata e relativi allacciamenti;
- Rigurgito di fognature;
- Trabocco di acqua piovana da grondaie e pluviali causato:
  - da incapacità degli elementi stessi a smaltire l'acqua piovana caduta in eccesso rispetto alla loro portata massima;
  - da occlusioni determinate esclusivamente da grandine, neve e ghiaccio.

**Sono esclusi i danni causati:**

- da umidità, stilocidio, trasudamento, infiltrazione;
- da carenza di manutenzione;
- da rotture originate da gelo di impianti e condutture posti:
  - all'esterno del fabbricato, anche se su terrazzi e balconi e anche se protetti da nicchie, armadi o contenitori similari oppure se interrati, anche se protetti da apposite coibentazioni;
  - in singoli vani del fabbricato sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con l'impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del Sinistro;

**nonché quelli causati da formazione di ruscelli o accumulo esterno di liquidi o causati da qualsiasi scorrimento di acqua piovana esterno.**

**Sono altresì escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.**

**L'Assicurazione è prestata con gli Scoperti e la Franchigia indicati nella Scheda di Polizza e con il Limite di Indennizzo ivi indicato limitatamente alle rotture originate da gelo.**

## Garanzie aggiuntive

**Le garanzie aggiuntive riportate nel presente paragrafo sono garanzie di cui l'Impresa valuterà discrezionalmente la concedibilità ed operanti soltanto se richiamate nella Scheda di Polizza.**

**Le garanzie sono prestate entro il Limite di Indennizzo e previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.**

### ATM - Eventi atmosferici

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 3.3 "Esclusioni" lettere c4) e d4), l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da:

- eventi atmosferici quali uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d'aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve;
- bagnamento verificatosi all'interno dei fabbricati, purché direttamente causato dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti.

**Sono esclusi i danni:**

1) causati da:

- intasamento o Trabocco di grondaie e pluviali con o senza rottura degli stessi;
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di liquidi o da qualsiasi scorrimento di acqua piovana esterno;

## Condizioni di assicurazione

- rottura o Rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo;
- sovraccarico di neve;
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- cedimento, franamento o smottamento del terreno;

**anche qualora** gli stessi si siano verificati in conseguenza degli eventi atmosferici di cui sopra. Si precisa, inoltre, che **sono ugualmente esclusi** i danni da bagnamento all'interno dei fabbricati se le rotture, brecce o lesioni sono conseguenti a formazione di ruscelli, accumulo esterno di liquidi, scorrimento di acqua piovana, rottura o Rigurgito dei sistemi di scarico e/o altri eventi indicati al numero 1);

2) subiti da:

- alberi, piante, cespugli, prati, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- costruzioni e strutture pressostatiche, tensostrutture, tendostrutture e dal loro contenuto;
- costruzioni e strutture in plastica e dal loro contenuto;
- costruzioni e strutture in legno e dal loro contenuto, ad eccezione delle Cose rientranti nella partita "Capanni, bungalows e case mobili, di proprietà della struttura assicurata, costruiti in legno e/o altri materiali combustibili ed il relativo mobilio ed arredamento" e sempre che la relativa partita sia richiamata nella Scheda di Polizza;
- strutture con telai portanti realizzate in qualsiasi materiale aventi manto di copertura e pareti esterne in tele normali, cerate o tessuti trattati e al relativo contenuto;
- pannelli solari termici e fotovoltaici comprese le relative intelaiature di sostegno, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del Tetto e/o delle pareti;
- cose all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
- natanti, veicoli, semirimorchi, rimorchi, caravan e carrelli se queste cose sono poste all'aperto;
- manufatti di cemento-amianto o di fibro-cemento;
- manufatti in materia plastica per effetto di grandine, ad eccezione delle tapparelle;
- tende, tendoni, gazebo, dehors, strutture esterne frangisole, cartelli, insegne e pannelli pubblicitari.

**La garanzia è prestata fino a concorrenza del Limite di Indennizzo e con l'applicazione dello Scoperto/Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.**

**Ciascuna delle Parti può, in qualsiasi momento, esercitare il diritto di recesso dalla presente garanzia.**

Per l'esercizio del diritto di recesso la Parte recedente deve inviare comunicazione scritta all'altra Parte - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento - con preavviso di quindici giorni. Di conseguenza, l'Impresa provvederà a sostituire il contratto per l'aggiornamento delle garanzie ed entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà a rimborsare al Contraente - al netto delle imposte - la parte di Premio relativa a questa garanzia per il periodo assicurativo non trascorso. In caso di Polizza con frazionamento mensile del Premio, il recesso ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al termine dei quindici giorni e l'Impresa provvederà a sostituire il contratto da tale data.

Se il recesso dalla garanzia avviene da parte dell'Impresa, il Contraente, a sua volta, ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso da tutte le altre garanzie prestate nella presente sezione, inviando comunicazione scritta all'Impresa - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento - entro trenta giorni dalla data di ricezione della lettera di recesso da parte dell'Impresa, fermo il termine di preavviso di quindici giorni. In questo caso, l'Impresa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà a rimborsare al Contraente - al netto delle imposte - la parte di Premio relativa alla presente sezione per il periodo assicurativo non trascorso.

In caso di Polizza con frazionamento mensile del Premio, il recesso del Contraente ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al termine dei quindici giorni. Qualora in Polizza fossero presenti altre sezioni di garanzia, l'Impresa provvederà a emettere un nuovo contratto per l'aggiornamento delle garanzie. Nel caso in cui, invece, questa fosse l'unica sezione prevista dall'Assicurazione, il contratto si intenderà risolto.

### SN - Sovraccarico neve

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 3.3 "Esclusioni" lettere c4), c12), d1) e d4) e dall'articolo 3.4 "Garanzie sempre operanti e relative delimitazioni" - Garanzia crollo e collasso strutturale -, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da crollo totale o parziale del fabbricato, provocato da sovraccarico di neve, nonché i conseguenti danni causati da bagnamento alle Cose medesime.

**Sono esclusi i danni causati:**

- ai fabbricati non conformi alle norme di legge e a eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi di neve, vigenti all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del fabbricato, e al loro contenuto;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia, e al loro contenuto;
- a costruzioni e strutture pressostatiche, tensostrutture, tendostrutture e al loro contenuto;
- a costruzioni e strutture in plastica e al loro contenuto;
- a costruzioni e strutture in legno e al loro contenuto, ad eccezione delle Cose rientranti nella partita "Capanni, bungalows e case mobili, di proprietà della struttura assicurata, costruiti in legno e/o altri materiali combustibili ed il relativo mobilio ed arredamento" e sempre che la relativa partita sia richiamata nella Scheda di Polizza;
- a costruzioni e strutture con telai portanti realizzate in qualsiasi materiale aventi manto di copertura e pareti esterne in tele normali, cerate o tessuti trattati e al loro contenuto;

## Condizioni di assicurazione

- a Lastre e Serramenti, insegne, antenne, pannelli solari termici e fotovoltaici e consimili installazioni esterne (comprese le relative intelaiature di sostegno), nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve;
- da valanghe e slavine e spostamenti d'aria da questi provocati;
- da gelo, ancorché conseguente all'evento coperto dalla presente garanzia;
- a tende, tendoni, gazebo, dehors, strutture esterne frangisole, cartelli, insegne e pannelli pubblicitari.

**La garanzia è prestata fino a concorrenza del Limite di Indennizzo e con l'applicazione dello Scoperto/Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.**

**Ciascuna delle Parti può, in qualsiasi momento, esercitare il diritto di recesso dalla presente garanzia.**

Per l'esercizio del diritto di recesso la Parte recedente deve inviare comunicazione scritta all'altra Parte - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento - con preavviso di quindici giorni. Di conseguenza, l'Impresa provvederà a sostituire il contratto per l'aggiornamento delle garanzie ed entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà a rimborsare al Contraente - al netto delle imposte - la parte di Premio relativa a questa garanzia per il periodo assicurativo non trascorso. In caso di Polizza con frazionamento mensile del Premio, il recesso ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al termine dei quindici giorni e l'Impresa provvederà a sostituire il contratto da tale data.

Se il recesso dalla garanzia avviene da parte dell'Impresa, il Contraente, a sua volta, ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso da tutte le altre garanzie prestate nella presente sezione, inviando comunicazione scritta all'Impresa - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento - entro trenta giorni dalla data di ricezione della lettera di recesso da parte dell'Impresa, fermo il termine di preavviso di quindici giorni. In questo caso, l'Impresa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà a rimborsare al Contraente - al netto delle imposte - la parte di Premio relativa alla presente sezione per il periodo assicurativo non trascorso. In caso di Polizza con frazionamento mensile del Premio, il recesso del Contraente ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al termine dei quindici giorni. Qualora in Polizza fossero presenti altre sezioni di garanzia, l'Impresa provvederà a emettere un nuovo contratto per l'aggiornamento delle garanzie. Nel caso in cui, invece, questa fosse l'unica sezione prevista dall'Assicurazione, il contratto si intenderà risolto.

### PAN - Pannelli solari

A parziale deroga di quanto previsto nelle specifiche esclusioni della garanzia aggiuntiva "Eventi atmosferici", l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti ai pannelli solari termici e fotovoltaici, installati sui tetti ovvero montati su strutture fisse saldamente ancorate al terreno, causati da eventi atmosferici quali uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d'aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve.

**Sono esclusi i danni derivanti da:**

- errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione, di installazione e di fabbricazione;
- vizi di materiale o del prodotto;
- carenza di manutenzione, usura, logoramento, corrosione, ossidazione, ruggine, incrostazione o deperimento;
- gelo;
- naturale e/o graduale deterioramento, anche se causato da effetti degli agenti atmosferici.

**La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto e con l'applicazione dello Scoperto/Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.**

### SP - Eventi socio-politici, Terrorismo e atti vandalici e dolosi

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 3.3 "Esclusioni" lettera b4), l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle Cose assicurate:

- verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- causati da atti dolosi, compresi quelli vandalici, di Terrorismo o di sabotaggio.

**Sono altresì compresi i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le Cose assicurate; qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre cinque giorni consecutivi, vengono indennizzati i soli danni di Incendio, Fulmine, Esplosione e Scoppio.**

**Sono esclusi i danni:**

- da imbrattamento dei muri esterni del fabbricato;
- di Furto, Rapina, estorsione, Scippo - sia tentati che consumati - smarrimento, malversazione, appropriazione indebita, truffa, saccheggio o imputabili ad ammanchi o perdite di qualsiasi genere;
- cagionati dai ladri in occasione di Furto o Rapina - sia tentati che consumati - per introdursi nei locali ai Serramenti e ai locali stessi;
- causati da inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico;
- di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle Cose assicurate per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
- subiti da cose all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
- subiti da natanti, veicoli, semirimorchi, rimorchi, caravan e carrelli posti all'aperto.

## Condizioni di assicurazione

**La garanzia è prestata fino a concorrenza del Limite di Indennizzo e con l'applicazione dello Scoperto/Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.**

**Ciascuna delle Parti può, in qualsiasi momento, esercitare il diritto di recesso dalla presente garanzia.**

Per l'esercizio del diritto di recesso la Parte recedente deve inviare comunicazione scritta all'altra Parte - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento - con preavviso di quindici giorni. Di conseguenza, l'Impresa provvederà a sostituire il contratto per l'aggiornamento delle garanzie ed entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà a rimborsare al Contraente - al netto delle imposte - la parte di Premio relativa a questa garanzia per il periodo assicurativo non trascorso. In caso di Polizza con frazionamento mensile del Premio, il recesso ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al termine dei quindici giorni e l'Impresa provvederà a sostituire il contratto da tale data.

Se il recesso dalla garanzia avviene da parte dell'Impresa, il Contraente, a sua volta, ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso da tutte le altre garanzie prestate nella presente sezione, inviando comunicazione scritta all'Impresa - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento - entro trenta giorni dalla data di ricezione della lettera di recesso da parte dell'Impresa, fermo il termine di preavviso di quindici giorni. In questo caso, l'Impresa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà a rimborsare al Contraente - al netto delle imposte - la parte di Premio relativa alla presente sezione per il periodo assicurativo non trascorso. In caso di Polizza con frazionamento mensile del Premio, il recesso del Contraente ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al termine dei quindici giorni. Qualora in Polizza fossero presenti altre sezioni di garanzia, l'Impresa provvederà a emettere un nuovo contratto per l'aggiornamento delle garanzie. Nel caso in cui, invece, questa fosse l'unica sezione prevista dall'Assicurazione, il contratto si intenderà risolto.

### SR - Spese ricerca e riparazione

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 3.3 "Esclusioni" lettera d9) e a parziale deroga dell'articolo 3.4 "Garanzie sempre operanti e relative delimitazioni" - Garanzia Bagnamento -, solo in caso di danni **indennizzabili a termini della garanzia Bagnamento e sempre che la fuoriuscita di liquidi determini un danno a cose, assicurate o non, l'Impresa indennizza:**

- le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le condutture, compresi i relativi raccordi, collocate nei muri e nei pavimenti, che hanno dato origine alla fuoriuscita di liquidi;
- le spese necessariamente sostenute a tale scopo, per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato.

**La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto fino a concorrenza della Somma assicurata e con l'applicazione della Franchigia indicata nella Scheda di Polizza.**

### EL - Danni ad apparecchiature elettroniche

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 3.3 "Esclusioni" lettere d1) e d4), l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle apparecchiature elettroniche causati da:

- urto;
- caduta;
- rovesciamento di liquidi in genere.

Relativamente a questa garanzia **si assicurano esclusivamente** le apparecchiature elettroniche di seguito descritte **purché** siano ad uso esclusivo dell'Attività dichiarata e siano collaudate e pronte all'uso cui sono destinate.

**Per apparecchiature elettroniche si intende:** dispositivi elettronici autonomi finalizzati prevalentemente all'elaborazione e/o la trasmissione di segnali elettrici, dati analogici o digitali quali, a titolo esemplificativo:

- calcolatrici, fotocopiatrici, centralini telefonici, telescriventi (telex), telefax, videotelefonici, apparecchiature didattiche elettroniche compresi sistemi di informazione audiovisivi, fatturatrici, registratori di cassa, bilance elettroniche;
- personal computer comprese le relative unità periferiche;
- impianti di allarme e di prevenzione e di ricetrasmisione.

**Sono esclusi** i dispositivi elettronici finalizzati all'erogazione della potenza elettrica e/o alla sua trasformazione in potenza meccanica.

**Sono esclusi i danni:**

- verificatisi in relazione ai seguenti eventi:
  - tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di Terrorismo o di sabotaggio o causati da atti vandalici o dolosi in genere;
  - confisca, sequestro, requisizione delle apparecchiature elettroniche per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
  - Inondazione, alluvione, marea (acqua alta), mareggiata e penetrazione di acqua marina, bradisismo, maremoto, Terremoto, eruzione vulcanica, variazione della falda freatica, cedimento, smottamento o franamento del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d'aria da questi provocati;
- causati e/o derivati da:
  - trasporto e/o trasferimento, relative operazioni di carico e scarico delle apparecchiature elettroniche;
  - montaggio, smontaggio, lavorazione, costruzione, demolizione, manutenzione, restauro, revisione, rinnovo, pulitura, riparazione, pittura e tintura;
  - errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione, di installazione e di fabbricazione;

## Condizioni di assicurazione

- difetti noti al Contraente o all'Assicurato, ai rappresentanti legali, agli amministratori o ai soci a responsabilità illimitata nonché i danni dei quali per legge o per contratto deve rispondere il costruttore o il venditore;
- vizi di materiale o del prodotto;
- carenza di manutenzione, usura, logoramento, corrosione, ossidazione, ruggine, incrostazione, deperimento e da naturale e/o graduale deterioramento;
- umidità, condensa, trasudamento e infiltrazione;
- fenomeni atmosferici e sovraccarico di neve;
- fenomeno elettrico per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del Fulmine;
- ammaccature, deformazioni, lacerazioni, graffi, macchie, bruciature e danni di natura estetica in genere che non compromettono la funzionalità delle apparecchiature elettroniche danneggiate;
- subiti da:
  - apparecchiature elettroniche a impiego mobile e precisamente da apparecchiature elettroniche ad uso professionale che, per loro natura e costruzione, possono essere trasportate e utilizzate in qualsiasi luogo, anche all'aperto;
  - apparecchiature elettroniche all'aperto;
  - apparecchiature elettroniche in deposito, giacenza o immagazzinamento;
  - conduttori esterni alle apparecchiature elettroniche, non costituenti la dotazione delle stesse.

**La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto fino a concorrenza della Somma assicurata e con l'applicazione dello Scoperto/Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.**

### SSI - Spese straordinarie Incendio

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 3.3 "Esclusioni" lettera a) ultimo capoverso, l'Impresa, in caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente sezione che provochi l'interruzione totale o parziale dell'Attività dichiarata, indennizza le spese straordinarie documentate, **purché necessariamente e non inconsideratamente sostenute**, per la ripresa e il proseguimento dell'attività.

**L'Indennizzo è limitato** alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che l'Assicurato avrebbe comunque sostenuto in assenza di Sinistro.

**La garanzia si intende prestata per il tempo tecnico strettamente necessario** alla ricostruzione, riparazione o rimpiazzo delle Cose distrutte o danneggiate e **si intende comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei sei mesi successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro.**

**L'Impresa non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causate da:**

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili ad eventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture;
- guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;
- miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in attività o del rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate;
- cessazione definitiva dell'attività dovuta o meno al verificarsi del Sinistro.

**La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto fino a concorrenza della Somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza.**

### SDS - Spese di demolizione, sgombero e trasporto (in aumento)

L'Impresa indennizza le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare alla più vicina e idonea discarica, smaltire e trattare i residui del Sinistro, ad integrazione di quanto già previsto nell'articolo 3.2 "Oggetto dell'Assicurazione".

**Sono esclusi quelli rientranti nella categoria "Rifiuti pericolosi" di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.**

**La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto fino a concorrenza della Somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza.**

### MR1 - Merci in refrigerazione senza sistemi di controllo

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 3.3 "Esclusioni" lettera d2), l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle merci in refrigerazione causati da:

- mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorifero;

**purché** conseguenti:

- a) a sinistri indennizzabili a termini della presente sezione;
- b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

**La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto fino a concorrenza della Somma assicurata e con l'applicazione dello Scoperto/Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.**



## Condizioni di assicurazione

### MR2 - Mercì in refrigerazione con sistemi di controllo

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 3.3 "Esclusioni" lettera d2), l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle merci in refrigerazione causati da:

- mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorifero;

**purché** conseguenti:

- a) a sinistri indennizzabili a termini della presente sezione;
- b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

**L'assicurazione è prestata a condizione che:**

- esistano sistemi di controllo come dichiarato dal Contraente e/o Assicurato in sede di stipulazione dell'assicurazione;
- tali sistemi siano attivi e consentano di segnalare all'Assicurato il mancato o anormale mantenimento della temperatura con intervalli che non superino le 6 ore;
- il mancato od anormale mantenimento della temperatura abbia avuto durata continuativa non minore di 12 ore;
- l'Assicurato ne dia avviso all'Impresa con il mezzo ritenuto più idoneo, entro e non oltre le 6 ore dal malfunzionamento.

**La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto fino a concorrenza della Somma assicurata e con l'applicazione della Franchigia indicate nella Scheda di Polizza.**

### REST- Spese di restauro

L'Impresa, in caso di **Sinistro indennizzabile a termini della presente sezione che colpisca la partita Contenuto**, indennizza le spese di carattere straordinario, documentate e necessariamente sostenute, per:

- il restauro o il ripristino di affreschi e statue aventi valore artistico danneggiati, anche con l'impiego, ove necessario, di tecniche consone al restauro o il ripristino delle suddette Cose assicurate;
- il rimpiazzo o la ricostruzione di affreschi e statue aventi valore artistico distrutti, secondo la tipologia costruttiva accertata al momento del Sinistro, anche nel rispetto delle caratteristiche dimensionali del manufatto e/o dovute all'impiego di materiali coevi e della relativa tecnica di esecuzione e messa in opera;

**sempre che** tali spese siano sostenute entro il termine di dodici mesi dal verbale definitivo di perizia o dalla data di liquidazione amichevole.

Nel caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, si conviene che ci si rimetterà al parere della sovrintendenza ai beni storici e artistici competenti per territorio, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

**La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto fino a concorrenza della Somma assicurata e con l'applicazione della Franchigia indicate nella Scheda di Polizza.**

### TER - Terremoto

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 3.3 "Esclusioni" lettera b6), l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti, compresi quelli di Incendio, Esplosione e Scoppio, alle Cose assicurate causati da terremoto, **intendendosi per tale** un sismico brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

**Sono inoltre esclusi i danni:**

- di eruzione vulcanica, Inondazione, alluvione, maremoto;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

**Le scosse registrate nelle 72 ore successive** al primo evento che ha dato luogo a Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni **sono considerati singolo sinistro**.

**La garanzia è prestata fino a concorrenza del Limite di Indennizzo e con l'applicazione dello Scoperto/Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.**

**Ciascuna delle Parti può, in qualsiasi momento, esercitare il diritto di recesso dalla presente garanzia.**

Per l'esercizio del diritto di recesso la Parte recedente deve inviare comunicazione scritta all'altra Parte - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento - con preavviso di quindici giorni. Di conseguenza, l'Impresa provvederà a sostituire il contratto per l'aggiornamento delle garanzie ed entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà a rimborsare al Contraente - al netto delle imposte - la parte di Premio relativa a questa garanzia per il periodo assicurativo non trascorso. In caso di Polizza con frazionamento mensile del Premio, il recesso ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al termine dei quindici giorni e l'Impresa provvederà a sostituire il contratto da tale data.

## Condizioni di assicurazione

Se il recesso dalla garanzia avviene da parte dell'Impresa, il Contraente, a sua volta, ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso da tutte le altre garanzie prestate nella presente sezione, inviando comunicazione scritta all'Impresa - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento - entro trenta giorni dalla data di ricezione della lettera di recesso da parte dell'Impresa, fermo il termine di preavviso di quindici giorni. In questo caso, l'Impresa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà a rimborsare al Contraente - al netto delle imposte - la parte di Premio relativa alla presente sezione per il periodo assicurativo non trascorso. In caso di Polizza con frazionamento mensile del Premio, il recesso del Contraente ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al termine dei quindici giorni. Qualora in Polizza fossero presenti altre sezioni di garanzia, l'Impresa provvederà a emettere un nuovo contratto per l'aggiornamento delle garanzie. Nel caso in cui, invece, questa fosse l'unica sezione prevista dall'Assicurazione, il contratto si intenderà risolto.

### INO - Inondazione, alluvione e allagamento

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 3.3 "Esclusioni" lettere b6) e d4), l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti, compresi quelli di Incendio, Esplosione e Scoppio, alle Cose assicurate causati da:

- a) fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno,
- b) allagamento verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di:
  - formazione di ruscelli o accumulo esterno di liquidi o scorrimento di acqua piovana esterno;
  - fuoriuscita di liquidi, **non dovuta a rottura**, da impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e di condizionamento esistenti nel fabbricato, compresi gli scaldabagni e da impianti/attrezzature tecnici al servizio dell'Attività dichiarata.

#### Sono esclusi i danni:

- causati da mareggiata, marea (acqua alta), maremoto, penetrazione di acqua marina;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, dell'alluvione o dell'allagamento sulle Cose assicurate;
- di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- a cose mobili poste all'aperto o poste in fabbricati aperti da uno o più lati o poste sotto porticati o tettoie.

Relativamente alla lettera b), **sono inoltre esclusi i danni:**

- causati da fuoriuscita di liquidi provocata:
  - da Rigurgito di fognature;
  - trabocco di acqua piovana da grondaie e pluviali, posti sul Tetto, causato:
    - da incapacità degli elementi stessi a smaltire l'acqua piovana caduta in eccesso rispetto alla loro portata massima;
    - da occlusioni determinate da grandine, neve e ghiaccio;
- avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dal vento o dalla grandine;
- causati dalla fuoriuscita di liquidi da impianti automatici di estinzione;
- causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti agli eventi coperti dalla presente garanzia;
- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento, salvo quelle che per peso e/o dimensione, non possono essere risposte su scaffalature, ripiani e/o pallets.

**La garanzia è prestata fino a concorrenza del Limite di Indennizzo e con l'applicazione dello Scoperto/Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.**

**Ciascuna delle Parti può, in qualsiasi momento, esercitare il diritto di recesso dalla presente garanzia.**

Per l'esercizio del diritto di recesso la Parte recedente deve inviare comunicazione scritta all'altra Parte - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento - con preavviso di quindici giorni. Di conseguenza, l'Impresa provvederà a sostituire il contratto per l'aggiornamento delle garanzie ed entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà a rimborsare al Contraente - al netto delle imposte - la parte di Premio relativa a questa garanzia per il periodo assicurativo non trascorso. In caso di Polizza con frazionamento mensile del Premio, il recesso ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al termine dei quindici giorni e l'Impresa provvederà a sostituire il contratto da tale data.

Se il recesso dalla garanzia avviene da parte dell'Impresa, il Contraente, a sua volta, ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso da tutte le altre garanzie prestate nella presente sezione, inviando comunicazione scritta all'Impresa - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento - entro trenta giorni dalla data di ricezione della lettera di recesso da parte dell'Impresa, fermo il termine di preavviso di quindici giorni. In questo caso, l'Impresa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà a rimborsare al Contraente - al netto delle imposte - la parte di Premio relativa alla presente sezione per il periodo assicurativo non trascorso. In caso di Polizza con frazionamento mensile del Premio, il recesso del Contraente ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al termine dei quindici giorni. Qualora in Polizza fossero presenti altre sezioni di garanzia, l'Impresa provvederà a emettere un nuovo contratto per l'aggiornamento delle garanzie. Nel caso in cui, invece, questa fosse l'unica sezione prevista dall'Assicurazione, il contratto si intenderà risolto.

## Condizioni di assicurazione

### RL - Rischio locativo

L'Impresa, **nel caso in cui** l'Assicurato sia conduttore non proprietario del fabbricato la cui ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza, **nei casi di** responsabilità dell'Assicurato stesso, ai sensi degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, indennizza i danni materiali e diretti al fabbricato tenuto in locazione, causati da Incendio o altro evento indennizzabile a termini della presente sezione.

**La garanzia è prestata a Valore intero.**

**L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza della Somma assicurata e con l'applicazione della Franchigia indicate nella Scheda di Polizza.**

**Qualora la Somma assicurata dovesse risultare inferiore al valore del fabbricato calcolato a termini dell'articolo 3.19 "Determinazione del danno", verrà applicata la Regola proporzionale ossia il disposto dell'articolo 3.20 "Compensazione tra partite - Assicurazione parziale (Regola proporzionale)".**

### RT - Ricorso terzi

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **fino a concorrenza del Massimale indicato nella Scheda di Polizza**, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti alle cose di terzi causati da Incendio, Esplosione, Scoppio, Implosione e conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo a seguito di Sinistro indennizzabile a termini della presente sezione.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo e da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi, purché tali danni siano conseguenti a Sinistri indennizzabili a termini della presente garanzia entro il **Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.**

**Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:**

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per i danni:
  - ai veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e dei suoi fornitori;
  - ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.
- alle cose portate dai clienti, compresi i veicoli ed i Valori.

**Non sono considerati terzi:**

- a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente o affine convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile così come modificato dal Decreto Legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 e successive modificazioni e integrazioni, nonché delle società medesime, l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a).

Tuttavia, sono considerati terzi i genitori, i figli e gli altri parenti o affini dell'Assicurato se persona fisica qualora gli stessi risultino non conviventi con quest'ultimo e abitanti in unità immobiliari distinte.

**Il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente informare** l'Impresa delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l'Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

**Il Contraente o l'Assicurato deve astenersi da qualunque** transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa.

Relativamente alle spese giudiziali, si applica quanto previsto dall'articolo 1917 del Codice Civile.

**L'Impresa non riconosce** spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

**La garanzia è prestata fino a concorrenza del Massimale e con l'applicazione della Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.**

### DIA - Danni di interruzione d'esercizio a diaria

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 3.3 "Esclusioni" lettera a) ultimo capoverso, l'Impresa corrisponde un importo giornaliero - indicato nella Scheda di Polizza - a titolo di indennità per interruzione totale o parziale dell'Attività dichiarata, causata da:

- un Sinistro indennizzabile in base alla presente sezione;
- impedimento o difficoltà di accesso ai locali dell'esercizio conseguenti ad un sinistro a cose mobili ed immobili vicine indennizzabile in base alla presente sezione;
- un provvedimento di chiusura parziale o totale emanato dalle autorità preposte, anche ai soli fini di accertamento, derivato da una procurata intossicazione dei clienti da cibi o bevande (compresa quella da acqua inquinata), malattie contagiose o infettive dei clienti o del personale (ivi compreso l'Assicurato e/o Contraente ed i suoi familiari).

La garanzia s'intende operante anche nel caso in cui il Sinistro riconducibile a quanto sopra indicato, abbia un importo inferiore alla Franchigia della garanzia stessa (qualora prevista), purché lo stesso determini una effettiva interruzione totale o parziale dell'attività.

## Condizioni di assicurazione

L'indennità corrisposta si intende comprensiva delle spese straordinarie documentate, purché necessariamente e ragionevolmente sostenute per la ripresa dell'attività stessa, comprese quelle sostenute al solo scopo di evitare o ridurre la perdita, nel limite però del risparmio ottenuto sulla perdita che sarebbe stata altrimenti indennizzabile in base alle condizioni previste dalla garanzia.

Non sono considerati giorni di interruzione dell'attività quelli durante i quali l'attività stessa sarebbe stata in ogni modo sospesa anche se il Sinistro non si fosse verificato.

La presente garanzia non sarà più operante in caso di fallimento o di ammissione dell'Assicurato alle altre procedure concorsuali.

**L'Impresa non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:**

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e/o di reperimento di beni e servizi necessari all'Attività dichiarata e imputabili ad eventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
- miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in attività o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
- cessazione definitiva dell'Attività dichiarata dovuta o meno al verificarsi del Sinistro.

La garanzia decorre dal quarto giorno dalla data di accadimento del Sinistro se lo stesso è denunciato entro tre giorni dall'avvenimento, oppure dal quarto giorno dalla data in cui l'Impresa ne è venuta a conoscenza in caso di denuncia tardiva.

La limitazione temporale sopra indicata non si applica alla quota di indennità relativa alle spese straordinarie.

In caso di interruzione parziale, la misura dell'indennità verrà ridotta in proporzione.

### Operatività dell'assicurazione

#### Art. 3.5 - Estensione territoriale

L'Impresa presta le garanzie limitatamente ai danni alle Cose assicurate che si verificano nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano.

#### Art. 3.6 - Caratteristiche costruttive del fabbricato

L'assicurazione è prestata alla condizione essenziale per l'efficacia del contratto, che i locali e relative pertinenze assicurate o contenenti le Cose assicurate, siano o facciano parte di un Fabbricato avente una delle seguenti caratteristiche come indicato dal Contraente ed indicato nella Scheda di Polizza:

##### Classe A

- strutture portanti verticali in materiali Incombustibili;
- pareti esterne in materiali Incombustibili;
- Solai in materiali Incombustibili;
- strutture portanti del Tetto in materiali Incombustibili;
- manto di copertura del Tetto in materiali Incombustibili e/o in tegole bituminose.

##### Classe B

- strutture portanti verticali in materiali Incombustibili;
- pareti esterne in materiali Incombustibili;
- Solai, ove esistono, anche in materiali combustibili;
- strutture portanti del Tetto anche in materiali combustibili;
- manto di copertura del Tetto in materiali Incombustibili e/o in tegole bituminose.

##### Classe C

- strutture portanti verticali in materiali Incombustibili;
- pareti esterne in materiali Incombustibili;
- Solai, ove esistono, anche in materiali combustibili;
- strutture portanti del Tetto anche in materiali combustibili;
- manto di copertura del Tetto anche in materiali combustibili.

##### Classe D

- strutture portanti verticali anche in materiali combustibili;
- pareti esterne anche in materiali combustibili;
- Solai, ove esistono, anche in materiali combustibili;
- strutture portanti del Tetto anche in materiali combustibili;
- manto di copertura del Tetto anche in materiali combustibili.

## Condizioni di assicurazione

Relativamente alla classe A) le strutture portanti del Tetto possono comunque essere in materiali combustibili:

- se i fabbricati sono elevati a un solo piano fuori terra e i Solai sono in latero-cemento;
- se i fabbricati sono elevati a più piani fuori terra.

Relativamente alla classe B) il manto di copertura del Tetto può comunque essere in materiali combustibili per la totalità della sua superficie, se le strutture portanti del Tetto:

- sono in materiali Incombustibili;
- sono in materiali combustibili ma esistono Solai in materiali Incombustibili.

Relativamente alle classi A), B) e C) è consentito non considerare:

- le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato, ancorché in corpo separato, la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dal fabbricato stesso;
- i materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne, nei Solai e nel manto di copertura del Tetto se la superficie da essi occupata non eccede 1/10 rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne, dei Solai e del manto di copertura del Tetto. Tale tolleranza, limitatamente alle pareti esterne e al manto di copertura del Tetto, è elevata ad 1/3 se trattasi di materia plastica non espansa né alveolare;
- i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione, coibentazione o rivestimento se applicati all'esterno delle pareti perimetrali o della copertura e se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato, calce-struzzo o metallo;
- i materiali combustibili rivestiti da ogni lato, per uno spessore minimo di 3 cm, da materiali Incombustibili purché non usati per strutture portanti.

Relativamente alle classi A), B) e C):

- i cantinati e seminterrati non sono considerati piani se la loro superficie non supera 1/4 dell'area coperta del fabbricato;
- i soppalchi, comunque costruiti, che occupano non più di 1/4 della superficie dei vani in cui si trovano non si considerano come Solai;
- il legno lamellare utilizzato in edilizia è considerato materiale Incombustibile.

### Art. 3.7 - Destinazione del fabbricato

**L'assicurazione è prestata a condizione** che il fabbricato o i fabbricati, di cui fanno parte i locali e le relative pertinenze siti nell'Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza, siano adibiti per almeno 3/4 della superficie complessiva dei piani - compresi quelli sotterranei ed escluso il sottotetto vuoto e impraticabile - a civili abitazioni, uffici, studi professionali, strutture ricettive o siano vuoti e **nel residuo quarto non ci siano** cinematografi, teatri, supermercati, autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, depositi di Infiammabili, Esplosivi e/o Merci speciali, sale da ballo, discoteche e nights.

### Art. 3.8 - Destinazione dei locali

**L'assicurazione è prestata a condizione che:**

- i locali e le relative pertinenze, siti nell'Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza, siano destinati all'Attività dichiarata indicata nella Scheda di Polizza, nonché all'esercizio delle attività e dei servizi svolti all'interno della struttura assicurata;
- nei locali e nelle pertinenze sopra indicati non siano presenti sale da ballo, discoteche e nights o siano riservati esclusivamente ai clienti della struttura assicurata;
- nei locali e nelle pertinenze sopra indicati siano presenti Infiammabili in quantità strettamente necessaria alla ordinaria manutenzione, pulizia e gestione dell'attività dichiarata nonché la normale scorta di Infiammabili ad uso esclusivo degli impianti di riscaldamento al servizio dell'attività dichiarata.

### Art. 3.9 - Fabbricato in corso di ristrutturazione e/o sopraelevazione

L'assicurazione è prestata anche quando nel fabbricato o i fabbricati, di cui fanno parte i locali e le relative pertinenze siti nell'Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza, sono in corso lavori di ristrutturazione e/o sopraelevazione, per un massimo di 180 giorni consecutivi, **a condizione che in occasione della messa in opera dei materiali coibentanti e dei rivestimenti combustibili vengano scrupolosamente osservati i seguenti accorgimenti nei locali e nelle pertinenze interessati:**

- vi sia permanentemente la presenza di personale le cui mansioni siano rivolte precipuamente a sorvegliare ed intervenire prontamente, con i mezzi di estinzione più idonei, in caso di principio di incendio;
- non vi sia presenza di merci speciali - intendendosi per tali: cellulose (grezza ed oggetti di), espansite, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci) - in quantitativo superiore ai dieci metri cubi;
- non vengano effettuate operazioni di saldatura in presenza di materiali coibentanti e di rivestimenti che non siano già stati collocati in opera.

## Condizioni di assicurazione

### Art. 3.10 - Colpa grave e dolo

L'Impresa indennizza i danni alle Cose assicurate causati da eventi per i quali è prestata l'Assicurazione anche se avvenuti con:

- colpa, anche grave, del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata e delle persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- dolo delle persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

*(disciplina valida solo se si tratta di una attività con apertura stagionale come indicato nella Scheda di Polizza)*

### Art. 3.11 - Apertura stagionale

L'assicurazione è valida per l'intera annualità.

Tuttavia si intendono assicurati, **se richiamata la relativa partita nella Scheda di Polizza e per il solo periodo di apertura stagionale indicato nella Scheda di Polizza:**

- cose e Valori portati dai clienti;
- autoveicoli (tranne autocaravan), motocicli e ciclomotori portati dai clienti;
- merci in refrigerazione;
- autocaravan, caravan, natanti, semirimorchi, rimorchi e carrelli portati dai clienti.

### Art. 3.12 - Forma dell'Assicurazione

L'assicurazione è prestata:

- a Valore intero per le partite "Fabbricato" e "Capanni, bungalows e case mobili", ossia applicando la regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile e sempre che non sia diversamente stabilito;
- a Primo Rischio Assoluto per "Cose e i Valori portati dai clienti", "Autoveicoli (tranne autocaravan), motocicli e ciclomotori portati dai clienti", "Autocaravan, caravan, natanti, semirimorchi, rimorchi e carrelli portati dai clienti" "Alberi e piante" ossia senza applicare la regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

Per la partita "Contenuto" l'assicurazione prestata a Valore intero oppure a Primo Rischio Assoluto sulla base dell'indicazione del Contraente risultante dalla Scheda di Polizza.

In ogni caso, l'Assicurazione è prestata:

- a Valore allo stato d'uso per le merci, gli autoveicoli, i motocicli, i ciclomotori, gli autocaravan, i caravan, i natanti, i semirimorchi, i rimorchi, i carrelli, gli oggetti d'arte e di antiquariato, le Collezioni, i Valori, gli oggetti fuori uso o inservibili e i capi di vestiario, biancheria personale e di casa;
- a Valore a nuovo per le altre Cose assicurate, fermo comunque quanto stabilito nell'articolo 3.19 "Determinazione del danno" della presente sezione.

Se l'Assicurazione è prestata a Valore intero, in caso di Sinistro il cui importo presumibile complessivo dovesse risultare uguale o inferiore a:

- 10.000 Euro se si tratta di una delle attività del Gruppo A;
- 5.000 Euro se si tratta di una delle attività del Gruppo B;

come indicato nella Scheda di Polizza, l'Impresa provvede alla liquidazione del danno senza l'applicazione della Regola proporzionale di cui all'articolo 3.20 "Compensazione tra partite - Assicurazione parziale (Regola proporzionale)", ferma comunque l'applicazione di eventuali Scoperti, Franchigie e/o Limiti d'Indennizzo. Resta inteso che tale deroga non è operante ove l'importo complessivo del danno sia superiore ai limiti sopra indicati.

### Art. 3.13 - Rinuncia alla rivalsa

L'Impresa rinuncia, **salvo il caso di dolo**, al diritto di surrogazione di cui all'articolo 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le società controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, nonché l'amministratore ed il legale rappresentante delle società medesime;
- i clienti dell'Assicurato;

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

### Art. 3.14 - Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della Polizza, non comporteranno decadenza del diritto d'indennizzo né riduzione dello stesso, **sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute senza dolo o colpa grave.**

L'Impresa **ha peraltro il diritto** di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

## Condizioni di assicurazione

### Condizioni Particolari

Le Condizioni Particolari riportate nel presente paragrafo sono operanti soltanto se richiamate nella Scheda di Polizza.

#### ABF - "Fabbricato" destinato a privata abitazione

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 3.1 "Cosa si assicura" e dall'articolo 3.8 "Destinazione dei locali", si assicurano anche:

- i locali adibiti ad abitazione;
- le pertinenze dei locali di abitazione quali cantine ed autorimesse private, anche in corpo separato, purché poste a non più di 500 metri, in linea d'aria, dal corpo principale e adibite a contenere beni di utilizzo domestico e/o attrezzature per l'attività del tempo libero.

#### ABC - "Contenuto" del fabbricato destinato a privata abitazione

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 3.1 "Cosa si assicura" e dall'articolo 3.8 "Destinazione dei locali", si assicurano anche le cose per uso di casa e per uso personale poste:

- nei locali adibiti ad abitazione
- nelle pertinenze dei locali di abitazione quali cantine ed autorimesse private, anche in corpo separato, purché poste a non più di 500 metri, in linea d'aria, dal corpo principale e adibite a contenere beni di utilizzo domestico e/o attrezzature per attività del tempo libero.

Restano fermi i Limiti di Indennizzo previsti per la partita "Contenuto".

Sono esclusi:

- le cose mobili poste all'aperto;
- i natanti soggetti ad assicurazione obbligatoria di legge, i veicoli a motore soggetti ad assicurazione obbligatoria di legge nonché i semirimorchi, i rimorchi, i caravan e i carrelli.

#### AV - Fabbricato adibito ad attività varie

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 3.7 "Destinazione del fabbricato", il fabbricato o i fabbricati, di cui fanno parte i locali e le relative pertinenze siti nell'Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza, possono essere adibiti ad attività varie per più di 1/4 della superficie complessiva dei piani, a condizione che non siano previsti depositi di Infiammabili, Esplosivi e/o Merci speciali. Resta fermo quanto previsto nell'articolo 3.8 "Destinazione dei locali".

#### LEA - Cose in leasing e in noleggio (inclusione)

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 3.1 "Cosa si assicura" nell'ambito delle esclusioni relative alla partita "Contenuto", si assicurano anche le macchine, le attrezzature e l'arredamento in godimento all'Assicurato, in virtù di un contratto di leasing e/o di noleggio.

#### ETE - Cose di terzi (inclusione)

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 3.1 "Cosa si assicura" nell'ambito delle esclusioni relative alla partita "Contenuto", si assicurano anche le Cose di terzi di pertinenza di servizi accessori le cui licenze siano intestate a persona fisica o giuridica diversa dal Contraente e/o la gestione sia affidata a persona fisica o giuridica diversa dal Contraente.

#### RIM - Rimessaggio fuori stagione

A parziale deroga di quanto indicato dall'articolo 3.11 "Apertura stagionale", l'Assicurazione è operante per la partita "Autocaravan, caravan, natanti, semirimorchi, rimorchi e carrelli portati dai clienti" - sempre che la stessa sia richiamata nella Scheda di Polizza - anche durante il periodo di chiusura stagionale della struttura ricettiva.

#### RRE - Rinuncia alla rivalsa estesa

Ad integrazione di quanto previsto nell'articolo 3.13 "Rinuncia alla rivalsa", l'Impresa rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga di cui all'articolo 1916 del Codice Civile, anche nei confronti dei soggetti indicati nella Scheda di Polizza, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

### In caso di sinistro

#### Art. 3.15 - Obblighi

In caso di Sinistro, fermi gli obblighi previsti per Legge nonché le conseguenze in caso di inadempimento, il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'articolo 1914 del Codice Civile;
- darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa entro tre giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, le circostanze dell'evento, la causa presunta del Sinistro, l'entità approssimativa del danno ed il numero di Polizza.

## Condizioni di assicurazione

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

**Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:**

- c) per i danni causati da Incendio, Esplosione, Scoppio e atti dolosi in genere fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all'Impresa;
- d) conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad Indennizzo alcuno;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso che possa essere richiesta dall'Impresa o dai periti per le loro indagini e verifiche.

**Art. 3.16 - Assicurazione presso diversi assicuratori**

**Nel caso in cui esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 del Codice Civile.**

Il Contraente o l'Assicurato può chiedere l'intero Indennizzo ad uno solo degli assicuratori, il quale avrà diritto di regresso nei confronti degli altri per l'Indennizzo corrisposto.

In caso di richiesta all'Impresa, essa corrisponderà l'Indennizzo, a termini della presente assicurazione, **al netto di eventuali Scoperti e/o Franchigie.**

**Art. 3.17 - Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato direttamente dall'Impresa, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata.

In caso di disaccordo, le Parti hanno la facoltà di risolvere la Controversia incaricando a tale scopo uno o più periti da nominarsi con apposito atto.

Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle Parti, è demandata al Presidente del tribunale più vicino alla residenza dell'Assicurato.

L'Impresa sostiene gli onorari del perito scelto e nominato dal Contraente/Assicurato nonché la quota parte delle spese e degli onorari a carico del Contraente/Assicurato a seguito della nomina del terzo perito.

**Art. 3.18 - Mandato dei periti**

I periti devono:

- a) accertare circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente articolo 3.15 "Obblighi";
- c) verificare al momento del Sinistro l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate e stimare il valore delle cose illese o colpite da Sinistro;
- d) procedere alla definizione del danno secondo i criteri di cui all'articolo 3.19 "Determinazione del danno".

**I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.**

**I risultati delle valutazioni di cui ai sopra indicati punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.**

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

**Trattamento dei dati personali in occasione delle attività di perizia su supporti informatici**

La perizia sui supporti informatici è effettuata alle condizioni precisate nella presente Polizza, fermo restando che l'Impresa non svolge nessuna attività di trattamento dei dati eventualmente presenti nei supporti. **Rispetto a tali dati l'Assicurato agisce quale titolare del trattamento ed è quindi suo onere adottare le cautele necessarie per il corretto trattamento di tali dati, definendo con il perito le misure di sicurezza da adottare per il corretto trattamento dei dati stessi, rispetto al quale l'Impresa resta del tutto estranea.**



## Condizioni di assicurazione

### Art. 3.19 - Determinazione del danno

In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, l'ammontare del danno e del relativo Indennizzo si determinano, partita per partita, all'atto del Sinistro e, fermo quanto previsto dall'articolo 3.20 "Compensazione tra partite - Assicurazione parziale (Regola proporzionale)", secondo i criteri di seguito riportati.

Relativamente alle Cose assicurate per le quali l'assicurazione è prestata a Valore a nuovo:

- 1) si stima il Valore a nuovo;
- 2) si stima il Valore allo stato d'uso delle stesse deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
- 3) si determina la differenza, eventualmente esistente, fra i valori di cui ai punti precedenti, denominata supplemento d'indennità.

Si procede con l'indennizzare il Sinistro in base al Valore allo stato d'uso.

#### **Il pagamento del supplemento d'indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avverrà:**

- in caso di rimpiazzo, in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rimpiazzo, **purché questo avvenga entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;**
- in caso di ricostruzione, ogni sei mesi e fino a concorrenza del supplemento di indennità dovuto, in base allo stato di esecuzione dei lavori documentato dall'Assicurato e **purché (salvo comprovata impossibilità non imputabile all'Assicurato) l'inizio dei lavori avvenga entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e che i lavori stessi vengano ultimati, a pena di decadenza del diritto all'Indennizzo della quota che residua, entro ventiquattro mesi dalla stessa data.** La ricostruzione del fabbricato può avvenire anche su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi alcun aggravio per l'Impresa.

Nel caso si applichi il disposto del successivo articolo 3.20 "Compensazione tra partite - Assicurazione parziale (Regola proporzionale)", agli effetti dello stesso:

- a) qualora la Somma assicurata risulti superiore o uguale al rispettivo Valore a nuovo, il supplemento di indennità è dato dall'intero ammontare del supplemento stesso;
- b) qualora la Somma assicurata risulti inferiore al rispettivo Valore a nuovo ma superiore al valore allo stato d'uso, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a Valore a nuovo, **il supplemento di indennità viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;**
- c) qualora la Somma assicurata risulti uguale o inferiore al Valore allo stato d'uso, **il supplemento di indennità diventa nullo.**

In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

#### **Si conviene inoltre che:**

- relativamente al "Fabbricato":
  - qualora lo stesso sia costruito in tutto o in parte con materiali **d'impiego non comune, la stima del suo valore verrà effettuata in base al costo di costruzione a nuovo con l'impiego di equivalenti materiali di uso corrente.**
- relativamente al "Contenuto" e alle altre Cose assicurate:
  - per le merci, gli autoveicoli, i motocicli, i ciclomotori, gli autocaravan, i caravan, i natanti, i semirimorchi, i rimorchi, i carrelli, gli oggetti d'arte e di antiquariato, le Collezioni, i Valori, gli oggetti fuori uso o inservibili e i capi di vestiario, biancheria personale e di casa **non è previsto in alcun caso il Valore a nuovo** e la garanzia è prestata in base all'effettivo Valore allo stato d'uso.  
Per le Collezioni, in particolare, l'Impresa pagherà il valore dei pezzi distrutti o sottratti e le spese necessarie per il ripristino di quelli solo danneggiati, con i criteri sopra stabiliti, **escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della Collezione stessa o delle rispettive parti.**  
Per quanto riguarda gli "autoveicoli, i motocicli e ciclomotori dei clienti", si precisa che, qualora fosse esperita azione di rivalsa da altro assicuratore nei confronti del Contraente e/o Assicurato, la presente Polizza sarà operante sino alla concorrenza della somma assicurata, al netto di quanto eventualmente già indennizzato per effetto dell'articolo 1910 del Codice Civile, sempre che il danno sia indennizzabile ai sensi di detta Polizza.
  - in ogni caso, **l'Indennizzo per la riparazione di una Cosa danneggiata non potrà in alcun caso superare:**
    1. il costo di rimpiazzo della singola Cosa con altra nuova, uguale o equivalente, se l'assicurazione è prestata al Valore a nuovo;
    2. il valore che la Cosa stesso aveva allo stato d'uso, se l'assicurazione è prestata al Valore allo stato d'uso.

## Condizioni di assicurazione

- relativamente agli alberi e alle piante, verranno indennizzate le spese, documentate e necessariamente sostenute, di ripristino o di rimpiazzo degli esemplari danneggiati, **sempre che** tali spese siano sostenute entro il termine di dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, **escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione, artistico o scientifico**. Per spese di rimpiazzo, al netto di eventuali recuperi, si intende il costo di acquisto di alberi e/o piante della stessa specie e di età non superiore di quelli risultati danneggiati e da sostituire, maggiorato delle spese necessarie per la preparazione del terreno al reimpianto. **Sono sempre esclusi** i danni causati dalla rimozione degli esemplari danneggiati o dal reimpianto di quelli nuovi, nonché i danni subiti dagli stessi durante il trasporto.

- relativamente ai Titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento viene convenuto che l'Impresa indennizzerà, in caso di Sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli.

**Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto che:**

- 1) l'Assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- 2) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata;
- 3) l'Impresa non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
- 4) l'Assicurato deve restituire all'Impresa l'Indennizzo riscosso, non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e le carte valori, l'Impresa indennizzerà il valore che essi avevano al momento del Sinistro, fermo restando che, **qualora le cose distrutte possano essere duplicate, l'Indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.**

### Art. 3.20 - Compensazione tra partite - Assicurazione parziale (Regola proporzionale)

Solo agli effetti del disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile, se le Somme assicurate alla partita Fabbricato al momento del Sinistro risultano maggiori di quelle dichiarate ed indicate nella Scheda di Polizza, le Somme assicurate in eccedenza vengono assegnate alla partita Contenuto (assicurata a Valore Intero) per la quale, al contrario, risulta una insufficienza di valore assicurato. Resta comunque inteso che tale compensazione non è possibile con la partita Contenuto assicurata Primo Rischio Assoluto.

Nel caso in cui l'Assicurazione sia prestata a Valore intero, **se al momento del Sinistro il valore di una o più partite**, prese ciascuna separatamente, determinato secondo le stime di cui sopra, **supera in misura maggiore del 10%, elevata al 20% se la Polizza risulta indicizzata, le Somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, l'Impresa risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato maggiorato della percentuale sopra indicata e quello risultante al momento del Sinistro, entro comunque i limiti delle Somme assicurate.**

Se l'Assicurazione è prestata a Valore intero, in caso di Sinistro il cui importo presumibile complessivo dovesse risultare uguale o inferiore a:

- 10.000 euro se si tratta di una delle attività del Gruppo A;
- 5.000 euro se si tratta di una delle attività del Gruppo B;

come indicato nella Scheda di Polizza, l'Impresa provvede alla liquidazione del danno senza l'applicazione della Regola proporzionale ferma comunque l'applicazione di eventuali Scoperti, Franchigie e/o Limiti d'Indennizzo. Resta inteso che tale deroga non è operante ove l'importo complessivo del danno sia superiore ai limiti sopra indicati.

### Art. 3.21 - Limite massimo di Indennizzo

Salvo quanto previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile, **in nessun altro caso l'Impresa può essere tenuta a pagare, per ciascun Sinistro, Indennizzi maggiori delle Somme assicurate**, partita per partita.

### Art. 3.22 - Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Impresa.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

**L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.**

L'Indennizzo liquidato a termini di contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

### Art. 3.23 - Anticipo dell'Indennizzo

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro** stesso e che la previsione dell'Indennizzo complessivo sia pari ad almeno euro 50.000.

**Il pagamento dell'anticipo verrà effettuato dopo novanta giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempreché siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta dell'anticipo.**

**L'acconto non potrà comunque essere superiore a euro 500.000, qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro.**

La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se il criterio di valutazione Valore a nuovo non esistesse.

## Condizioni di assicurazione

Trascorsi novanta giorni dal pagamento dell'indennità suddetta, l'Assicurato potrà ottenere, sul supplemento di indennità, un solo anticipo che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

**Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'Indennizzo.**

### Art. 3.24 - Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa provvede al pagamento dell'Indennizzo dovuto a termini di Polizza entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno.

Ove sia stato aperto un procedimento giudiziario a carico del Contraente o dell'Assicurato relativo al Sinistro, è **facoltà dell'Impresa posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso.**

**Ogni pagamento verrà effettuato salvo opposizione da parte di creditori** per la presenza di crediti privilegiati, pignorati o ipotecari sulle Cose enti assicurate, ai sensi dell'articolo 2742 del Codice Civile.

### Art. 3.25 - Esagerazione dolosa del danno

**Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte Cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette Cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.**

### Art. 3.26 - Salvataggio e risanamento

Il Contraente e/o l'Assicurato ha la facoltà di attivare, **in caso di Sinistro in cui siano state coinvolte le Cose assicurate**, l'erogazione - da parte di un'azienda specializzata - di servizi di pronto intervento per l'esecuzione delle operazioni necessarie al salvataggio e risanamento delle Cose assicurate danneggiate dal Sinistro.

**A fronte di evento indennizzabile a termini della presente sezione, i servizi di salvataggio e risanamento potranno essere attivati utilizzando il numero verde dell'Impresa:**

**800.68.68.68**

attivo tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24, tramite il quale si verrà messi direttamente in contatto con l'azienda specializzata.

Il personale inviato dall'azienda specializzata provvederà ad identificare e coordinare, con la collaborazione e in accordo con l'Assicurato, tutte le azioni necessarie a limitare l'entità del danno per consentire una più rapida ripresa dell'attività, quali a titolo esemplificativo: salvataggio mediante deumidificazione, salvataggio mediante "stop corrosion", salvataggio mediante decontaminazione chimica, utilizzo di gruppo elettrogeno. L'azienda specializzata provvederà, inoltre, sempre con la collaborazione e in accordo con l'Assicurato, alle necessarie ulteriori opere di bonifica e di risanamento delle Cose assicurate.

**I costi riconducibili ai servizi prestati dall'azienda specializzata saranno a carico dell'Assicurato.**

**In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente sezione**, i costi sostenuti dall'Assicurato verranno rimborsati dall'Impresa in conformità alle condizioni del contratto.

**In caso di evento indennizzabile a termini della presente sezione**, le spese sostenute ai soli fini di salvataggio, saranno a carico dell'Impresa stessa secondo quanto stabilito dall'articolo 1914 del Codice Civile.

## 4. SEZIONE FURTO E RAPINA

### Norme che regolano l'assicurazione Furto

#### Art. 4.1 - Cosa si assicura

L'Impresa assicura, anche se di proprietà di terzi, **fino alla concorrenza delle Somme assicurate indicate nella Scheda di Polizza e sempre che la relativa partita sia ivi richiamata:**

- il "Contenuto" posto nei locali e nelle relative pertinenze adibiti all'esercizio dell'Attività dichiarata - e la cui Ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza - e, precisamente:
  - mobilio, arredamento, attrezzature, merci, impianti d'allarme, mezzi di custodia e tutto quanto serve per l'esercizio dell'attività dichiarata. Le merci diverse da quelle proprie dell'attività dichiarata sono comunque comprese **entro il Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza;**

## Condizioni di assicurazione

- merci e attrezzature che si trovino presso terzi o presso altre Ubicazioni dell'Attività dichiarata, **purché** non all'aperto e poste all'interno di altri locali ubicati entro i confini della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. Tale garanzia è prestata **entro il Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza**. Inoltre, i mezzi di protezione e chiusura dei locali in cui tali Cose si trovano devono essere conformi a quelli indicati nell'articolo 4.6 "Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali": **in caso di mezzi di protezione e chiusura aventi caratteristiche inferiori, l'Impresa corrisponde l'Indennizzo con lo Scoperto indicato nella Scheda di Polizza;**
- Oggetti pregiati **entro il Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza;**
- Valori di **proprietà** dell'esercente della struttura assicurata, dei titolari, degli amministratori, dei soci, dei loro familiari e dei dipendenti della struttura stessa ovunque riposti **entro il Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza;**
- gli effetti di uso personale dell'esercente della struttura assicurata, dei titolari, degli amministratori, dei soci, dei loro familiari e dei dipendenti della struttura stessa.

Nel caso in cui la qualifica dell'Assicurato sia quella di "Solo Proprietario" si intendono assicurate solo le Cose di proprietà dell'Assicurato stesso.

### Sono esclusi:

- le cose e i Valori portati dai clienti;
  - le cose mobili poste all'aperto;
  - le cose in leasing e in noleggio;
  - le cose di terzi di pertinenza di servizi accessori le cui licenze siano intestate a persona fisica o giuridica diversa dal Contraente e/o la gestione sia affidata a persona fisica o giuridica diversa dal Contraente;
  - i natanti soggetti ad assicurazione obbligatoria di legge, i veicoli a motore soggetti ad assicurazione obbligatoria di legge nonché i semirimorchi, i rimorchi, i caravan e i carrelli.
- i "Valori all'interno di cassetti, mobili, armadi e registratori di cassa", compresi quelli consegnati dai clienti all'esercente della struttura assicurata o ai suoi familiari o ai suoi Addetti, posti nei locali e nelle relative pertinenze adibiti all'esercizio dell'Attività dichiarata e la cui Ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza, **sempre che** i cassetti, i mobili, gli armadi e i registratori di cassa siano chiusi a chiave.  
**Sono esclusi i Valori portati dai clienti e non consegnati** all'esercente della struttura assicurata o ai suoi familiari o ai suoi Addetti.
  - i "Valori in armadi di sicurezza, casseforti a muro, cassette di sicurezza", compresi quelli consegnati dai clienti all'esercente della struttura assicurata o ai suoi familiari o ai suoi Addetti, posti nei locali e nelle relative pertinenze adibiti all'esercizio dell'Attività dichiarata e la cui Ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza.  
**Sono esclusi i Valori portati dai clienti e non consegnati** all'esercente della struttura assicurata o ai suoi familiari o ai suoi Addetti.
  - i "Valori in casseforti non a muro, armadi corazzati", compresi quelli consegnati dai clienti all'esercente della struttura assicurata o ai suoi familiari o ai suoi Addetti, posti nei locali e nelle relative pertinenze adibiti all'esercizio dell'Attività dichiarata e la cui Ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza.  
**Sono esclusi i Valori portati dai clienti e non consegnati** all'esercente della struttura assicurata o ai suoi familiari o ai suoi Addetti.
  - le "Autovetture e i motocicli portati dai clienti con effrazione dei mezzi di protezione" ricoverati nell'autorimessa e/o parcheggiati anche all'aperto in area recintata di esclusiva pertinenza della struttura ricettiva - la cui Ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza - e con accesso protetto da idonei mezzi di chiusura.
  - le "Autovetture e i motocicli portati dai clienti senza effrazione dei mezzi di protezione" ricoverati nell'autorimessa e/o parcheggiati anche all'aperto in area di esclusiva pertinenza della struttura ricettiva, la cui Ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza.

**L'Impresa ha sempre il diritto di visitare le Cose assicurate ed il Contraente e/o l'Assicurato hanno l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.**

### Art. 4.2 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa indennizza - **entro i Limiti di Indennizzo e previa applicazione delle Franchigie e/o Scoperti indicati nella Scheda di Polizza e ferme le esclusioni previste al presente articolo, all'articolo 4.3 "Esclusioni" nonché nel paragrafo "Garanzie Aggiuntive"/"Condizioni Particolari" della presente sezione** - i danni materiali e diretti alle Cose assicurate derivati da:

- 1) furto a condizione che l'autore del Furto si sia introdotto nei locali e relative pertinenze contenenti le Cose assicurate in uno dei seguenti modi:
  - a) violandone le difese esterne mediante:
    - a1) rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili;

## Condizioni di assicurazione

- a2) uso fraudolento di chiavi;
- a3) apertura fraudolenta di serrature a combinazione alfanumerica;
- a4) uso fraudolento di trasponder, tessere a banda magnetica o a chip/microchip.

**Ai fini dell'operatività della garanzia è previsto che:**

- relativamente alle modalità di introduzione descritte al punto a2), la garanzia è operante solo qualora l'Assicurato abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi all'Autorità competente e vale fino alle ore 24.00 del giorno successivo alla denuncia;
  - relativamente alle modalità di introduzione descritte ai punti a3) e a4), i dispositivi devono essere dotati di sistema di rilevazione dei tentativi di apertura e di rilevazione dell'orario di accesso ai locali stessi;
  - relativamente alle modalità di introduzione descritte al punto a4), la garanzia è operante solo qualora l'Assicurato abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione dei trasponder, tessere a banda magnetica o a chip/microchip all'Autorità competente e vale fino alle ore 24.00 del giorno successivo alla denuncia.
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, per poi asportare la refurtiva a locali chiusi;

Sono compresi i Furti commessi:

- attraverso le Luci di Serramenti, ove ammesse, e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore otto e le ore ventiquattro e non oltre, quando le vetrine fisse e le porte-vetrate efficacemente chiuse, rimangono protette dal solo vetro fisso;
- **dai dipendenti al di fuori delle ore di lavoro** sempreché:
  - il dipendente non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali contenenti le Cose assicurate, né di quelle dei mezzi di difesa interni e non sia nemmeno incaricato della sorveglianza interna dei locali stessi
  - il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali contenenti le Cose assicurate.

Se per le Cose assicurate o parti di esse sono previsti nella Scheda di Polizza dei mezzi di custodia o altri contenitori quali cassetti, mobili, armadi e registratori di cassa, **l'Impresa è obbligata soltanto se** l'autore del Furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra descritti, abbia violato tali mezzi o contenitori mediante:

- rottura, scasso, uso di grimaldelli o arnesi simili
- uso fraudolento di chiavi: in tal caso, la garanzia è operante solo qualora l'Assicurato abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi all'Autorità competente e vale fino alle ore 24.00 del giorno successivo alla denuncia, la garanzia opera **previa applicazione dello Scoperto indicato nella Scheda di Polizza;**
- apertura fraudolenta di serrature a combinazione alfanumerica, ferma l'**applicazione dello Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.**

Se si tratta di una delle attività del Gruppo A o di attività di Alloggio agriturismo come indicato nella Scheda di Polizza, durante i periodi di apertura al pubblico della struttura ricettiva, la garanzia vale anche se non sono operanti i mezzi di protezione e chiusura dei locali indicati all'articolo 4.6 "Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali" sempre che nella struttura stessa vi sia la costante presenza dell'esercente o dei suoi familiari o dei suoi Addetti. Se per le Cose assicurate o parti di esse sono previsti nella Scheda di Polizza dei mezzi di custodia o altri contenitori quali cassetti, mobili, armadi e registratori di cassa, l'Impresa è obbligata soltanto se l'autore del Furto, abbia violato tali mezzi o contenitori mediante:

- rottura, scasso, uso di grimaldelli o arnesi simili;
- uso fraudolento di chiavi: in tal caso, la garanzia è operante solo qualora l'Assicurato abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi all'Autorità competente e vale fino alle ore 24.00 del giorno successivo alla denuncia, la garanzia opera **previa applicazione dello Scoperto indicato nella Scheda di Polizza;**
- apertura fraudolenta di serrature a combinazione alfanumerica, ferma l'**applicazione dello Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.**

- 2) Rapina avvenuta all'interno dei locali contenenti le Cose assicurate, anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette a entrare nei locali stessi. La garanzia si intende estesa anche al caso in cui l'esercente della struttura assicurata o i suoi familiari o i suoi Addetti vengano costretti a consegnare le Cose assicurate per effetto di violenza o minaccia diretta sia verso loro stessi che verso altre persone; la consegna delle Cose assicurate all'autore della Rapina **deve comunque avvenire all'interno dei locali contenenti le Cose stesse.**

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle Cose assicurate derivati da Furto e Rapina, **commessi con le modalità indicate ai punti 1) e 2)**, anche se verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio organizzato, **fermi gli Scoperti indicati nella Scheda di Polizza** per i danni del Furto e della Rapina.

Sono parificati ai danni del Furto e della Rapina i guasti e gli atti vandalici causati dai ladri alle Cose assicurate per commettere il Furto o la Rapina o per tentare di commetterli.

## Condizioni di assicurazione

L'Assicurazione è estesa, **fino a concorrenza della Somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza**, ai guasti e ai danni da atti vandalici cagionati dai ladri in occasione di Furto o Rapina, consumati o tentati, ai locali contenenti le Cose assicurate ed ai relativi Serramenti installati posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi.

L'Impresa, **in caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente sezione e con i Limiti di Indennizzo indicati nella Scheda di Polizza**, indennizza:

- le spese, documentate e necessariamente sostenute, per la sostituzione di serrature dei locali contenenti le Cose assicurate, **nel caso in cui** le chiavi di tali serrature siano state sottratte all'esercente della struttura assicurata o ai suoi familiari o ai suoi Addetti in occasione di Furto o di Rapina;
- le spese sanitarie, documentate e necessariamente sostenute, per l'infortunio subito dall'esercente della struttura assicurata, dai suoi familiari e dai suoi addetti in occasione di Rapina. **Sono escluse** le spese sostenute per i farmaci;
- le spese, documentate e necessariamente sostenute, per il rifacimento materiale di documenti d'identità, passaporti, patenti, archivi, documenti, registri, disegni, modelli, pellicole, materiale meccanografico e supporti informatici, nel caso in cui tali Cose siano stati sottratte o danneggiate in occasione di Furto o di Rapina e **sempre che le spese siano sostenute entro il termine di dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. E' escluso** qualsiasi riferimento a valore d'affezione, artistico o scientifico.

Sempre che l'Assicurato sia "Proprietario ed esercente" oppure "Solo esercente" dell'attività come indicato nella Scheda di Polizza, l'Impresa indennizza - al di fuori dei locali e/o delle relative pertinenze contenenti le Cose assicurate **ed entro i confini dei Paesi europei** - i danni materiali e diretti ai Valori - compresi quelli consegnati dai clienti all'esercente della struttura assicurata o ai suoi familiari o ai suoi Addetti - derivati da:

- Furto avvenuto a seguito di infortunio o improvviso malore;
- Furto con destrezza;
- Scippo;
- Rapina, anche nel caso in cui i suddetti beni siano stati consegnati in seguito a violenza o minaccia.

**L'Assicurazione è prestata a condizione che:**

- tali eventi abbiano colpito l'esercente della struttura assicurata, i suoi familiari o i suoi Addetti durante il trasporto dei Valori al domicilio dell'esercente della struttura assicurata o dei suoi familiari, alle banche, ai fornitori e/o ai clienti e viceversa;
- la persona incaricata del trasporto abbia i Valori indosso o a portata di mano;
- i Valori siano strettamente connessi all'attività dichiarata.

**L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza della Somma assicurata e con lo Scoperto/Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.**

Se nella Scheda di Polizza è richiamata la partita "Autovetture e motocicli dei clienti con effrazione dei mezzi di chiusura e protezione", l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti da Furto e Rapina di autovetture e motocicli di proprietà dei clienti **ricoverati nell'autorimessa e/o parcheggiati anche all'aperto, in area recintata, di esclusiva pertinenza della struttura ricettiva.**

Si precisa che:

- per "Autovetture e i motocicli portati dai clienti" e ricoverati nelle pertinenze, **l'Assicurazione è prestata a condizione** che le caratteristiche costruttive e i mezzi di protezione e chiusura siano rispondenti a quanto indicato nell'articolo 4.6 "Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali";
- per "Autovetture e i motocicli portati dai clienti" parcheggiati, anche all'aperto, nelle aree di pertinenza, **l'Assicurazione è prestata a condizione** che:
  - le aree di parcheggio siano completamente recintate da manufatti realizzati in muratura o in metallo, di altezza non inferiore a un metro;
  - le recinzioni siano chiuse da cancelli e porte di metallo, lega metallica o legno pieno, di altezza non inferiore a un metro, chiuse con serrature, movimenti meccanici o idonei accorgimenti di protezione quando sia previsto lo sblocco elettrico della serratura. Nelle recinzioni e nei cancelli sono ammesse Luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'introduzione di persone dall'esterno, senza effrazione delle strutture.

La garanzia Furto è inoltre valida a condizione che l'autore del Furto stesso si sia introdotto nell'autorimessa e/o nell'area recintata con effrazione dei mezzi sopra descritti; nel caso non venga riscontrata effrazione dei mezzi sopra descritti l'Impresa indennizza il danno previa detrazione **dello Scoperto/Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.**

Se le autovetture e i motocicli vengono parcheggiati all'aperto, **sono esclusi i danni da Furto** nel caso in cui le autovetture non siano chiuse a chiave e sui motocicli non sia stato attivato un efficace congegno di bloccaggio.

Sono parificati ai danni da Furto e Rapina quelli causati ai veicoli:

- durante l'esecuzione del Furto e della Rapina (consumati o tentati);
- dalla circolazione degli stessi avvenuta durante l'uso od il possesso abusivo a seguito di Furto e Rapina.

Il Furto di accessori, accessori di serie, optional, parti di ricambio o di singole parti di autovetture e motocicli è compreso nell'assicurazione **solo se avvenuto congiuntamente al Furto dei veicoli stessi.**

**Sono sempre esclusi dall'assicurazione** gli apparecchi audio-fono-visivi, nonché le merci, il bagaglio, gli indumenti ed ogni altro oggetto lasciato sui veicoli.

## Condizioni di assicurazione

Se nella Scheda di Polizza è richiamata la partita "Autovetture e motocicli dei clienti senza effrazione dei mezzi di chiusura e protezione", l'Impresa indennizza - **previa detrazione dello Scoperto/Franchigia indicato nella Scheda di Polizza** - i danni materiali e diretti da Furto e Rapina di autovetture e motocicli di proprietà dei clienti **ricoverati nell'autorimessa e/o parcheggiati in area, anche all'aperto, di esclusiva pertinenza della struttura ricettiva.**

Se le autovetture e i motocicli vengono parcheggiati all'aperto, **sono esclusi i danni** da Furto nel caso in cui le autovetture non siano chiuse a chiave e sui motocicli non sia stato attivato un efficace congegno di bloccaggio.

Sono parificati ai danni da Furto e Rapina quelli causati ai veicoli:

- durante l'esecuzione del Furto e della Rapina (consumati o tentati);
- dalla circolazione degli stessi avvenuta durante l'uso od il possesso abusivo a seguito di Furto e Rapina.

Il Furto di accessori, accessori di serie, optional, parti di ricambio o di singole parti di autovetture e motocicli è compreso nell'assicurazione solo se avvenuto congiuntamente al furto dei veicoli stessi.

**Sono sempre esclusi dall'assicurazione** gli apparecchi audio-fono-visivi, nonché le merci, il bagaglio, gli indumenti ed ogni altro oggetto lasciato sui veicoli.

### Art. 4.3 - Esclusioni

**Sono esclusi i danni:**

- a) verificatisi in occasione di insurrezione, atti di Terrorismo, occupazioni militari, invasione, guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche; a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di Incendi, Esplosioni anche nucleari, Scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e alluvioni e altri sconvolgimenti della natura, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- c) commessi o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dall'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
  - da persone che abitano con i soggetti di cui al punto c) o occupano i locali contenenti le Cose assicurate o locali con questi comunicanti;
  - da persone delle cui azioni i soggetti di cui al punto c) devono rispondere, salvo quanto indicato nell'articolo 4.2 "Oggetto dell'Assicurazione";
  - da incaricati della sorveglianza delle Cose stesse o dei locali che le contengono;
  - da persone legate ai soggetti di cui al punto c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- e) causati alle Cose assicurate da Incendi, Esplosioni o Scoppi provocati dall'autore del Furto o Rapina tentati o consumati;
- f) ai Valori contenuti in locali rimasti incustoditi per più di 15 giorni consecutivi dopo le h. 24 del quindicesimo giorno;
- g) indiretti quali i profitti sperati, i danni per la mancanza di godimento o di reddito o di altri eventuali pregiudizi che non riguardino la materialità delle Cose assicurate;
- h) subiti dalle Cose all'aperto, salvo quelli assicurati con specifica partita.

### Garanzie aggiuntive

**Le garanzie aggiuntive riportate nel presente paragrafo sono garanzie di cui l'Impresa valuterà discrezionalmente la concedibilità ed operanti soltanto se richiamate nella Scheda di Polizza.**

**Le garanzie sono prestate entro il Limite di Indennizzo e previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.**

#### SSF - Spese straordinarie Furto

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 4.3 "Esclusioni" lettera g), l'Impresa, in caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente sezione che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività dichiarata, indennizza le spese straordinarie documentate, **purché necessariamente e non inconsideratamente sostenute**, per la ripresa e il proseguimento dell'attività.

**L'Indennizzo è limitato** alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che l'Assicurato avrebbe comunque sostenuto in assenza di Sinistro.

**La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario** alla ricostruzione, riparazione o rimpiazzo delle Cose sottratte o danneggiate e **si intende comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei sei mesi successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro.**

**L'Impresa non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causate da:**

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili ad eventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;
- miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in attività o del rimpiazzo delle Cose sottratte o danneggiate;
- cessazione definitiva dell'attività dovuta o meno al verificarsi del Sinistro.

## Condizioni di assicurazione

L'assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto fino a concorrenza della Somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza.

**MTRA - Furto e Rapina di merci trasportate**

L'Impresa indennizza - **entro il Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza** - i danni di Furto e/o Rapina di merci e attrezzature strettamente necessarie alla conduzione dell'attività dichiarata nella Scheda di Polizza avvenuti durante il trasporto su autoveicoli di proprietà o in uso dell'Assicurato e condotti dallo stesso, da suoi familiari o Addetti.

**La garanzia è operante a condizione che:**

- il trasporto sia effettuato mediante autoveicoli completamente chiusi e non telonati;
- il trasporto sia effettuato durante le ore diurne;
- l'autoveicolo - se lasciato momentaneamente incustodito - venga chiuso a chiave.

**SCIP - Scippo e rapina di Cose e Valori portati dai clienti**

L'Impresa indennizza - **entro il Limite di Indennizzo e con lo Scoperto indicati nella Scheda di Polizza** - i danni materiali e diretti alle Cose e ai Valori portati dai clienti derivati da:

- Scippo;
- Rapina, anche nel caso in cui i suddetti beni siano stati consegnati in seguito a violenza o minaccia.

**L'Assicurazione è prestata a condizione che:**

- tali eventi siano avvenuti negli spazi comuni posti all'interno:
  - dei locali siti nell'Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza e adibiti all'esercizio dell'attività dichiarata;
  - delle relative pertinenze, anche in corpo separato, purché poste a non più di 500 metri, in linea d'aria, dal corpo principale, adibite all'esercizio dell'attività dichiarata e a disposizione esclusiva dell'attività stessa;
- tali eventi abbiano colpito il cliente e il cliente stesso abbia i suddetti beni indosso o a portata di mano.

La garanzia comprende le spese sostenute per l'eventuale rifacimento di documenti e simili.

**Sono esclusi** i natanti soggetti ad assicurazione obbligatoria di legge, i veicoli a motore soggetti ad assicurazione obbligatoria di legge nonché i semirimorchi, i rimorchi, i caravan e i carrelli nonché i danni derivati dalla sottrazione delle merci, del bagaglio, degli indumenti e di ogni altro oggetto posto sui mezzi sopra indicati.

**L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza della Somma assicurata e con lo Scoperto indicati in Polizza.**

### Operatività dell'assicurazione

**Art. 4.4 - Estensione territoriale**

**L'Impresa presta le garanzie limitatamente ai danni alle Cose assicurate che si verifichino nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano.**

**Art. 4.5 - Destinazione dei locali**

**L'Assicurazione è prestata a condizione** che i locali e le relative pertinenze, siti nell'Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza, siano destinati all'Attività dichiarata indicata nella Scheda di Polizza, nonché all'esercizio delle attività e dei servizi svolti all'interno della struttura ricettiva assicurata.

**Art. 4.6 - Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali**

Relativamente ai danni di Furto nei locali e/o nelle relative pertinenze, **L'Assicurazione è prestata a condizione** che:

- i locali e/o le relative pertinenze contenenti le Cose assicurate siano costruiti in muratura o in altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell'edilizia;
- che ogni apertura verso l'esterno, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili per via ordinaria dall'esterno sia difesa, per tutta la sua estensione, **da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:** robusti Serramenti di materiale rigido (come legno, plastica, metallo, lega metallica o Vetro antisfondamento) chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nei Serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Nelle inferriate e nei Serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse Luci di dimensioni tali da non consentire l'introduzione nei locali contenenti le Cose assicurate senza effrazione o divaricazione delle relative strutture.

Qualora in caso di Furto si dovesse riscontrare che l'introduzione dell'autore del Furto nei locali e/o nelle relative pertinenze è avvenuta attraverso le suddette aperture:

- forzando mezzi di protezione e chiusura con caratteristiche conformi rispetto a quelle sopra indicate, l'Impresa corrisponderà l'Indennizzo anche in presenza di altre aperture con caratteristiche inferiori a quanto sopra disciplinato, purché tali difformità riguardino aperture diverse da quelle usate dall'autore del Furto per introdursi nei locali;
- forzando mezzi di protezione e chiusura con caratteristiche inferiori rispetto a quelle sopra indicate, **l'Impresa corrisponderà l'Indennizzo con lo Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.**

**Sono esclusi i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra descritti.**



## Condizioni di assicurazione

Se si tratta di una delle attività del Gruppo A o di attività di Alloggio agriturismo come indicato nella Scheda di Polizza, durante i periodi di apertura al pubblico della struttura ricettiva, la garanzia vale anche se non sono operanti i mezzi di protezione e chiusura dei locali indicati all'articolo 4.6 "Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali" **sempre che** nella struttura stessa vi sia la costante presenza dell'esercente o dei suoi familiari o dei suoi Addetti.

### Art. 4.7 - Caratteristiche dei mezzi di custodia

Nel caso in cui nella Scheda di Polizza sia richiamata la partita e/o le partite:

- "Valori in armadi di sicurezza, casseforti a muro, cassette di sicurezza";
- "Valori in casseforti non a muro, armadi corazzati";

**L'assicurazione è prestata in base alla dichiarazione del Contraente indicata nella Scheda di Polizza** che i mezzi di custodia hanno le caratteristiche di seguito indicate:

#### Armadio di sicurezza

- Pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm, con sagomatura antistrappo sul lato cerniere e, a protezione delle serrature, una piastra di acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese.
- Movimento di chiusura manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su tre lati di un battente (almeno un catenaccio sul lato orizzontale superiore, uno sul lato verticale serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore); rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali.
- Peso minimo: 200 kg.

#### Armadio corazzato

- Pareti e battenti costituiti da involucro esterno in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm, strato di conglomerato cementizio od altro materiale refrattario; protezione di acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese, di spessore non inferiore a 2 mm estesa a tutta la superficie del corpo e dei battenti; battenti con sagomatura antistrappo sul lato cerniere.
- Movimento di chiusura - manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su tre lati di un battente (almeno un catenaccio sul lato orizzontale superiore, tre sul lato verticale serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore); rifermato da serratura a chiave con almeno cinque lastrine e/o serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali.
- Peso minimo : 300 Kg.

#### Cassette di sicurezza

Serie di cassette aventi almeno le seguenti caratteristiche di base:

- portelli dotati di serratura di sicurezza con all'interno contenitori corazzati dotati di ulteriore serratura di sicurezza; oppure
- portelli corazzati dotati di serrature di sicurezza.

Le cassette devono essere munite di doppia chiave di sicurezza detenute una dal cliente l'altra dall' esercente della struttura assicurata.

#### Cassaforte non a muro

- Pareti e battenti di adeguato spessore costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con i soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.).
- Movimento di chiusura manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti almeno sui due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incasso antistrappo. Nelle casseforti a due battenti, i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti; rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali.
- Peso minimo: 200 Kg.

#### Cassaforte a muro

- Pareti e battenti di adeguato spessore costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con i soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.).
- Battenti con sagomature antistrappo sul lato cerniere.
- Movimento di chiusura:
  - azionante catenacci posti almeno su un lato del battente;
  - rifermato da serratura di sicurezza a chiave e/o da serratura a combinazione numerica o letterale.
- Dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza danneggiamento del medesimo.

### Art. 4.8 - Forma dell'Assicurazione

L'Assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto.

## Condizioni di assicurazione

Inoltre, l'Assicurazione è prestata:

- a Valore allo stato d'uso per le merci, le autovetture e i motocicli, gli oggetti d'arte e di antiquariato, le Collezioni, i Valori, gli oggetti fuori uso o inservibili e i capi di vestiario, biancheria personale e di casa;
- a Valore a nuovo per tutte le altre Cose assicurate, fermo comunque quanto stabilito nell'articolo 4.15 "Determinazione del danno".

### Art. 4.9 - Apertura stagionale

Relativamente alle seguenti partite, sempre che siano assicurate:

- "Valori all'interno di cassetti, mobili, armadi e registratori di cassa";
- "Valori in armadi di sicurezza, casseforti a muro, cassette di sicurezza";
- "Valori in casseforti non a muro, armadi corazzati";
- "Autovetture e i motocicli portati dai clienti con effrazione dei mezzi di protezione";
- "Autovetture e i motocicli portati dai clienti senza effrazione dei mezzi di protezione";

**l'Assicurazione è limitata** al solo periodo di apertura stagionale indicato in Polizza.

### Art. 4.10 - Concomitanza di scoperti

Qualora nella Scheda di polizza siano previsti più scoperti verrà applicato un unico scoperto pari alla somma delle relative percentuali con il massimo di scoperto indicato nella Scheda di Polizza.

## Condizioni Particolari

**Le Condizioni Particolari riportate nel presente paragrafo sono operanti soltanto se richiamate nella Scheda di Polizza.**

### ABCF - "Contenuto" del fabbricato destinato ad abitazione

A parziale deroga di quanto previsto nell'articolo 4.1 "Cosa si assicura" e nell'articolo 4.5 "Destinazione dei locali", si assicurano anche le Cose per uso di casa e per uso personale poste:

- nei locali adibiti ad abitazione;
- nelle pertinenze dei locali di abitazione quali cantine ed autorimesse private, anche in corpo separato, purché poste a non più di 500 metri, in linea d'aria, dal corpo principale, adibite a contenere beni di utilizzo domestico e/o attrezzature per attività del tempo libero.

**Restano fermi i Limiti di Indennizzo previsti per la partita "Contenuto" indicati nella Scheda di Polizza.**

**Sono esclusi:**

- le Cose mobili poste all'aperto;
- i natanti soggetti ad assicurazione obbligatoria di legge, i veicoli a motore soggetti ad assicurazione obbligatoria di legge nonché i semirimorchi, i rimorchi, i caravan e i carrelli.

### LEAF - Cose in leasing e in noleggio (inclusione)

A parziale deroga di quanto previsto nell'articolo 4.1 "Cosa si assicura" nell'ambito delle esclusioni relative alla partita "Contenuto", si assicurano anche le macchine, le attrezzature e l'arredamento in godimento all'Assicurato, in virtù di un contratto di leasing e/o di noleggio.

### ETEF - Cose di terzi (inclusione)

A parziale deroga di quanto previsto nell'articolo 4.1 "Cosa si assicura" nell'ambito delle esclusioni relative alla partita "Contenuto" si assicurano anche le Cose di terzi di pertinenza di servizi accessori le cui licenze siano intestate a persona fisica o giuridica diversa dal Contraente e/o la gestione sia affidata a persona fisica o giuridica diversa dal Contraente.

### IA - Impianto automatico d'allarme antifurto

Relativamente ai danni di furto nei locali e/o nelle relative pertinenze, **l'Assicurazione è prestata a condizione** che i locali contenenti le Cose assicurate siano protetti da un impianto automatico d'allarme antifurto, come da certificato di installazione e collaudo in possesso del Contraente.

**L'impianto deve avere almeno le seguenti caratteristiche:**

- centralina autoprotetta;
- sensori volumetrici e/o perimetrali;
- apparato di allarme acustico autoprotetto con almeno una sirena esterna e/o inviatore di messaggi;
- collegamento, tramite linea telefonica commutata o apparato più sofisticato, ad almeno tre nominativi diversi tra cui almeno uno con le forze dell'ordine o istituto di vigilanza privato;
- registratore di controllo sigillato per la verifica dell'avvenuto inserimento dell'allarme;
- alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia un'autonomia di almeno dodici ore consecutive.

**L'Assicurato si impegna:**

- ad inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta i locali rimangono incustoditi;
- a mantenere efficiente l'impianto;
- a presentare, su richiesta dell'Impresa, il certificato di installazione e collaudo.

## Condizioni di assicurazione

In caso di caratteristiche inferiori a quanto sopra indicato o in caso di inosservanza dei suddetti obblighi, l'Impresa corrisponderà l'Indennizzo con lo Scoperto indicato in Polizza.

### In caso di sinistro

#### Art. 4.11 - Obblighi

**In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:**

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'articolo 1914 del Codice Civile;
- darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa entro tre giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, le circostanze dell'evento, la causa presunta del Sinistro, l'entità approssimativa del danno ed il numero di Polizza.

**L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.**

**Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:**

- per i danni causati da furto e atti dolosi in genere fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all'Impresa;
- denunciare tempestivamente la sottrazione di Titoli di credito, anche al debitore, nonché esperire - ove la legge lo consenta - la relativa procedura di ammortamento;
- conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad Indennizzo alcuno;
- predispone un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore degli enti sottratti, distrutti o danneggiati, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri enti assicurati esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso che possa essere richiesta dall'Impresa o dai periti per le loro indagini e verifiche.

#### Art. 4.12 - Assicurazione presso diversi assicuratori

**Nel caso in cui esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 del Codice Civile.**

Il Contraente o l'Assicurato può chiedere l'intero Indennizzo ad uno solo degli assicuratori, il quale avrà diritto di regresso nei confronti degli altri per l'Indennizzo corrisposto.

In caso di richiesta all'Impresa, essa corrisponderà l'Indennizzo, a termini della presente assicurazione, **al netto di eventuali Scoperti e/o Franchigie.**

#### Art. 4.13 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dall'Impresa, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata.

In caso di disaccordo, le Parti hanno la facoltà di risolvere la Controversia incaricando a tale scopo uno o più periti da nominarsi con apposito atto.

Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle Parti, è demandata al Presidente del tribunale più vicino alla residenza dell'Assicurato.

**Ciascuna delle Parti sostiene gli onorari e le spese del proprio perito, mentre quelli del terzo perito sono sempre ripartiti a metà.**

#### Art. 4.14 - Mandato dei periti

I periti devono:

- accertare circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente articolo 4.11 "Obblighi";
- verificare al momento del Sinistro l'esistenza, la qualità e la quantità degli enti assicurati e stimare il valore degli enti illesi o colpiti da Sinistro;
- procedere alla definizione del danno secondo i criteri di cui all'articolo 4.15 "Determinazione del danno".

**I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.**

## Condizioni di assicurazione

I risultati delle valutazioni di cui ai sopra indicati punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Trattamento dei dati personali in occasione delle attività di perizia su supporti informatici

La perizia sui supporti informatici è effettuata alle condizioni precisate nella presente Polizza, fermo restando che l'Impresa non svolge nessuna attività di trattamento dei dati eventualmente presenti nei supporti.

**Rispetto a tali dati l'Assicurato agisce quale titolare del trattamento ed è quindi suo onere adottare le cautele necessarie per il corretto trattamento di tali dati, definendo con il perito le misure di sicurezza da adottare per il corretto trattamento dei dati stessi, rispetto al quale l'Impresa resta del tutto estranea.**

### Art. 4.15 - Determinazione del danno

In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, l'ammontare del danno e del relativo Indennizzo si determinano, partita per partita, all'atto del Sinistro e con i criteri di seguito riportati:

#### "Contenuto" e altre Cose assicurate

Relativamente alle Cose per i quali l'Assicurazione è prestata a Valore a nuovo:

- 1) si stima il Valore a nuovo;
- 2) si stima il Valore allo stato d'uso delle stesse deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
- 3) si determina la differenza, eventualmente esistente, fra i valori di cui ai punti precedenti, denominata supplemento d'indennità.

Si procede con l'indennizzare il Sinistro in base al Valore allo stato d'uso.

**Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo ed avverrà in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rimpiazzo, purché questo avvenga entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.**

#### Si conviene inoltre che:

- per le merci, le autovetture e i motocicli, gli oggetti d'arte e di antiquariato, le Collezioni, i valori, gli oggetti fuori uso o inservibili e i capi di vestiario, biancheria personale e di casa **non è previsto in alcun caso il Valore a nuovo** e la garanzia è prestata in base all'effettivo Valore allo stato d'uso.

Per le Collezioni, in particolare, l'Impresa pagherà il valore dei pezzi distrutti o sottratti e le spese necessarie per il ripristino di quelli solo danneggiati, con i criteri sopra stabiliti, **escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della Collezione stessa o delle rispettive parti.**

Per quanto riguarda gli "autoveicoli e i motocicli" portati dai clienti si precisa che, qualora fosse esperita azione di rivalsa da altro assicuratore, nei confronti del Contraente e/o Assicurato, la presente Polizza sarà operante sino alla concorrenza della somma assicurata, al netto di quanto eventualmente già indennizzato per effetto dell'articolo 1910 del Codice Civile, sempre che il danno sia indennizzabile ai sensi di detta Polizza;

- in ogni caso, **l'Indennizzo per la riparazione di una Cosa danneggiata non potrà in alcun caso superare:**
  - il costo di rimpiazzo della singola Cosa con altra nuova, uguale o equivalente, se l'assicurazione è prestata al Valore a nuovo;
  - il valore che la Cosa stesso aveva allo stato d'uso, se l'assicurazione è prestata al Valore allo stato d'uso;

- relativamente ai Titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento viene convenuto che l'Impresa indennizzerà, in caso di Sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli.

**Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto che:**

- 1) l'Assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- 2) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata;
- 3) l'Impresa non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
- 4) l'Assicurato deve restituire all'Impresa l'Indennizzo riscosso, non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e le carte valori, l'Impresa indennizzerà il valore che essi avevano al momento del Sinistro, fermo restando che, **qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, l'Indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile;**

## Condizioni di assicurazione

- per quanto riguarda le spese sanitarie conseguenti a rapina, si tiene conto delle notule di spesa esibite in originale, escludendo i farmaci e deducendo le eventuali quote sostenute da Enti assistenziali intervenuti. **L'Indennizzo sarà corrisposto soltanto a cure ultimate dietro presentazione di cartella clinica.**

### Art. 4.16 - Limite massimo di Indennizzo

Salvo quanto previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile, **in nessun altro caso l'Impresa può essere tenuta a pagare, per ciascun Sinistro, Indennizzi maggiori delle Somme assicurate**, partita per partita.

### Art. 4.17 - Titorialità dei diritti nascenti dal contratto

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Impresa. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

**L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.**

L'Indennizzo liquidato a termini di contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

### Art. 4.18 - Anticipo dell'Indennizzo

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro** stesso e che la previsione dell'Indennizzo complessivo sia pari ad almeno euro 25.000.

**Il pagamento dell'anticipo verrà effettuato dopo novanta giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempreché siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta dell'anticipo.**

**L'acconto non potrà comunque essere superiore a euro 500.000, qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro.**

La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se il criterio di valutazione Valore a nuovo non esistesse.

Trascorsi novanta giorni dal pagamento dell'indennità suddetta, l'Assicurato potrà ottenere, sul supplemento di indennità, un solo anticipo che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

**Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'Indennizzo.**

### Art. 4.19 - Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa provvede al pagamento dell'Indennizzo dovuto a termini di Polizza entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno.

Ove sia stato aperto un procedimento giudiziario a carico del Contraente o dell'Assicurato relativo al Sinistro, **è facoltà dell'Impresa posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso.**

**Ogni pagamento verrà effettuato salvo opposizione da parte di creditori** per la presenza di crediti privilegiati, pignorati o ipotecari sugli enti assicurati, ai sensi dell'articolo 2742 del Codice Civile.

(Disciplina valida solo se selezionato in Scheda di Polizza il frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale)

### Art. 4.20a - Riduzione/reintegro della Somma assicurata

**In caso di sinistro relativo alle garanzie Furto e Rapina la Somma assicurata e i relativi Limiti di Indennizzo si intendono ridotti**, con effetto immediato e fino al termine del Periodo assicurativo in corso, **di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali Franchigie o Scoperti, senza corrispondente restituzione di Premio.**

Su richiesta del Contraente e **previo esplicito consenso** dell'Impresa dette Somme e i relativi Limiti potranno essere reintegrati nei valori originali.

Il Contraente corrisponderà il rateo di Premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso e il termine del periodo assicurativo in corso.

Qualora a seguito del Sinistro una delle Parti decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso - al netto delle imposte - della parte di Premio relativa al periodo assicurativo non trascorso - corrispondente alla Somma assicurata rimasta in essere.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà delle Parti di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 1.5a "Recesso in caso di Sinistro".

(Disciplina valida solo se selezionato in Scheda di Polizza il frazionamento mensile con SDD - Sepa Direct Debit)

### Art. 4.20b - Riduzione/reintegro della somma assicurata

**In caso di sinistro relativo alle garanzie Furto e Rapina la Somma assicurata e i relativi Limiti di Indennizzo si intendono ridotti**, con effetto immediato e fino al termine del Periodo assicurativo in corso, **di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali Franchigie o Scoperti, senza corrispondente restituzione di Premio.**

Su richiesta del Contraente e **previo esplicito consenso** dell'Impresa dette Somme e i relativi Limiti potranno essere reintegrati nei valori originali.

Il Contraente corrisponderà direttamente in Agenzia il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso e il termine del periodo di assicurazione in corso.

## Condizioni di assicurazione

Qualora a seguito del sinistro una delle Parti decidesse invece di recedere dal contratto, l'Impresa provvederà alla revoca della delega di addebito delle rate di premio residue -corrispondenti alla somma assicurata rimasta in essere- sul rapporto di conto corrente intrattenuto dal Contraente con la propria Banca, mediante il quale i premi sono pagati tramite procedura SDD.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà delle Parti di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 1.5b "Recesso in caso di sinistro".

### Art. 4.21 - Recupero delle Cose rubate

Se le Cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, **l'Assicurato deve darne avviso all'Impresa appena ne ha avuto notizia.**

**Si conviene che:**

- se l'Impresa ha indennizzato integralmente il danno, le Cose recuperate divengono di proprietà dell'Impresa stessa, a meno che l'Assicurato non rimborsi l'intero importo riscosso a titolo di Indennizzo per le Cose medesime;
- se l'Impresa ha indennizzato solo in parte il danno, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle Cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'Indennizzo riscosso dall'Impresa per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle Cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'Indennizzo a termini di contratto e si effettuano i relativi conguagli.

**Per le Cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'Indennizzo, l'Impresa è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle Cose stesse in conseguenza del Sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare all'Impresa le Cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto dell'Impresa di rifiutare l'abbandono pagando l'Indennizzo dovuto.**

### Art. 4.22 - Esagerazione dolosa del danno

**L'Assicurato o il Contraente che dolosamente esagera l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate Cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette Cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi del reato, perde il diritto all'Indennizzo.**

## 5. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

**Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile valide se l'Assicurato è "Proprietario ed esercente" oppure "Solo esercente" dell'attività come indicato nella Scheda di Polizza.**

### Art. 5.1 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa - entro i Limiti di Indennizzo e previa applicazione delle Franchigie e/o Scoperti indicati nella Scheda di Polizza e ferme le esclusioni previste al presente articolo, all'articolo 5.2 "Esclusioni" nonché nel paragrafo Garanzie Aggiuntive - si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per:

- morte, lesioni personali,
- distruzione e deterioramento materiale di Cose,

in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione all'esercizio ed alla conduzione della struttura ricettiva assicurata la cui Ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza.

**Per ogni danno a cose l'assicurazione è prestata con l'applicazione della Franchigia prevista nella Scheda di Polizza.**

L'assicurazione vale anche per i danni derivanti:

- dall'esercizio di attività di carattere complementare ed accessorio quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - approvvigionamento, consegna e prelievo di materiali e/o merci;
  - operazioni di carico e scarico anche se tali operazioni sono effettuate con veicoli a motore e/o mezzi e dispositivi meccanici. Sono compresi in garanzia i danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni; restano comunque esclusi i danni dovuti a incendio, furto, eventi atmosferici, atti vandalici, mancata rispondenza d'uso. **La garanzia è prestata fino a concorrenza del Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza;**
  - proprietà e/o manutenzione in proprio di insegne e/o cartelloni pubblicitari, striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale;
  - proprietà ed uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, compresa la somministrazione. Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi anche gli Addetti dell'Assicurato;
  - servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e/o cani;
- dall'esercizio di servizi svolti all'interno della struttura ricettiva assicurata e di seguito tassativamente elencati: negozi ( **ad esclusione** di quelli che forniscono servizi/trattamenti di cura e benessere della persona), bar e ristoranti, locali per convegni, congressi, conferenze, meeting e presentazioni, parchi gioco; si precisa che la garanzia opera anche per i clienti che non soggiornano nella struttura ricettiva.

## Condizioni di assicurazione

Relativamente a lavanderie, stierie - sempreché l'Attività dichiarata appartenga al Gruppo A come indicato nella Scheda di Polizza - i danni derivanti da operazioni di lavatura, stiratura e smacchiatura sono indennizzati **entro il Limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.**

Qualora le attività inerenti all'esercizio della struttura ricettiva, comprese le attività aventi carattere complementare ed accessorio nonché i servizi svolti all'interno della struttura, siano affidati a terzi, le garanzie saranno operanti per la sola responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di committente.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato:

- dalla conduzione dei fabbricati o porzione di essi ove si svolge l'Attività dichiarata - la cui Ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza - compresi i relativi impianti ed attrezzature, anche sportivi. Sono comprese le pertinenze inclusi eventuali giardini, alberi, aree private non equiparabili a strade ad uso pubblico, aree attrezzate a parcheggio, impianti fissi al servizio del fabbricato o dei locali, antenne, pannelli solari termici e fotovoltaici che costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'Attività dichiarata;
- da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere a sensi di legge;
- per i danni derivanti dai lavori di manutenzione ordinaria del fabbricato o dei locali riferiti all'Ubicazione. Inoltre per la committenza dei lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione e/o di ristrutturazione previsti dal D.Lgs 81/08 (ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni), ed eseguiti in conformità al decreto stesso, la garanzia si estende ai danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori, **purché dall'evento siano derivanti in capo alle stesse la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale;**
- per i danni derivanti dallo smercio di prodotti somministrati, anche presso terzi, o venduti, **esclusi** quelli dovuti a vizio originario del prodotto. Limitatamente ai prodotti alimentari di produzione propria e quelli per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore, somministrati anche presso terzi e/o venduti al dettaglio direttamente dall'Assicurato, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto. L'assicurazione vale per i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e comunque non oltre la data di scadenza della Polizza, purché tali danni siano causati da cose vendute e consegnate durante il periodo di validità dell'assicurazione. **L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale per Sinistro che rappresenta anche il limite per periodo assicurativo annuo;**
- per i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite esclusivamente a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. Sono in ogni caso **esclusi** i danni a terzi che pur derivando da una rottura accidentale di impianti o condutture siano conseguenza di un rilascio graduale nel tempo della sostanza inquinante. **Relativamente al solo danno a cose l'assicurazione è prestata entro il Limite di Indennizzo per ciascun periodo assicurativo annuo e previa applicazione dello Scoperto indicati nella Scheda di Polizza;**
- per i danni materiali e diretti subiti dai veicoli e/o i natanti di terzi, compresi quelli dei Prestatori di lavoro, custoditi in autorimessa, in parcheggi, o comunque in sosta nell'area di esclusiva pertinenza della struttura assicurata **con un Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza. Tale garanzia non è operante se l'Attività dichiarata nella Scheda di Polizza è quella di Bed and Breakfast o Affittacamere;**
- per i danni cagionati a terzi dai Prestatori di lavoro, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli e natanti.

La garanzia comprende anche i danni per morte e lesioni personali alle persone trasportate, ove il trasporto di persone sia consentito dalla legge e vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

La garanzia vale purché le autovetture, i motocicli, i ciclomotori, e i natanti non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) o al R.I.D. (Registro Imbarcazioni da Diporto) ovvero a lui locati.

Qualora esista polizza di responsabilità civile obbligatoria per i rischi della circolazione o navigazione di natanti, la presente garanzia si intende prestata a "secondo rischio", e cioè in eccedenza ai massimali garantiti da detta polizza, e fino alla concorrenza della somma assicurata con la presente garanzia. Nel caso in cui la polizza di responsabilità civile obbligatoria, pur essendo regolarmente in essere, non copra il Sinistro, la presente garanzia opera a "primo rischio";

- per i danni derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività di terzi (industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi), purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termine della presente Sezione, **entro il Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza;**
- per i danni derivanti dalla partecipazione a mostre, fiere e mercati compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands.

Se si tratta di una delle attività del Gruppo A oppure dell'attività di Alloggio agriturismo come indicato nella Scheda di Polizza, l'assicurazione è estesa ai danni derivanti da sottrazione, distruzione o deterioramento delle Cose portate nella struttura ricettiva e **non consegnate**, dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere ai sensi degli articoli 1783 e 1785 bis del Codice Civile verso i clienti - ed eventuali loro ospiti - della struttura ricettiva assicurata e dei servizi svolti all'interno della struttura medesima.

**La garanzia non vale per i veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute.**

**La garanzia è prestata, per ogni cliente danneggiato, sino alla concorrenza del Massimale e previa applicazione dello Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.**

## Condizioni di assicurazione

Se si tratta di una delle attività del Gruppo A oppure dell'attività di Alloggio agriturismo come indicato nella Scheda di Polizza, l'assicurazione è estesa ai danni derivanti da sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nella struttura ricettiva e **consegnate**, comprese le biciclette, dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere, ai sensi dell'articolo 1784 del Codice Civile verso i clienti - ed eventuali loro ospiti - della struttura ricettiva assicurata e dei servizi svolti all'interno della struttura medesima.

**La garanzia non vale per veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute, salvo le biciclette.**

**Limitatamente ai Valori la garanzia è prestata soltanto se** gli stessi sono custoditi in cassaforte, in cassette e/o armadi di sicurezza o in armadi corazzati e, relativamente ai capi di vestiario, solo se gli stessi sono custoditi in guardaroba.

**La garanzia è prestata, per ogni cliente danneggiato, sino alla concorrenza del Massimale e previa applicazione dello Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.**

Se si tratta di una delle attività del Gruppo B ad eccezione dell'attività di Alloggio agriturismo come indicato nella Scheda di Polizza, l'assicurazione è estesa ai danni derivanti da sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nella struttura ricettiva e **consegnate**, comprese le biciclette, dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere, ai sensi dell'articolo 1786 del Codice Civile verso i clienti della struttura ricettiva.

**La garanzia non vale per veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute, salvo le biciclette.**

**Limitatamente ai Valori ed oggetti preziosi la garanzia è prestata soltanto se** gli stessi sono consegnati e custoditi in cassaforte e/o in cassette di sicurezza e, relativamente ai capi di vestiario, solo se gli stessi sono custoditi in guardaroba.

**La garanzia è prestata, per ogni cliente danneggiato, sino alla concorrenza del Massimale e previa applicazione dello Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.**

L'assicurazione vale altresì per la responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni, comprese quelle previste ai sensi del D. Lgs. 81/2008 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni. Agli effetti della garanzia sono considerati terzi tra loro anche i Prestatori di lavoro stessi, limitatamente ai danni da essi subiti (escluse le malattie professionali) per morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale. In caso di Sinistro, qualora sussista corresponsabilità tra Prestatori di lavoro, il Massimale assicurato costituirà il Limite di Indennizzo per periodo di assicurazione e si intende unico per tutti i corresponsabili.

L'assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della Legge 222/84 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni. **Si precisa, a tal fine, che eventuali azioni di regresso e di surroga esperite da enti diversi da quello sopra citato, non rientrano nella presente garanzia.**

### Art. 5.2 - Esclusioni

**L'assicurazione non comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni:**

- a) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto previsto dall'articolo 5.1 "Oggetto dell'Assicurazione";
- b) da proprietà o uso di:
  - veicoli a motore su strade pubbliche o aree ad esse equiparate relativamente ai rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;
  - natanti a vela di lunghezza superiore a 6 metri, di unità naviganti a motore, di aeromobili;
  - veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
  - animali;
- c) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- d) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute;
- e) di furto, salvo quanto previsto dall'articolo 5.1 "Oggetto dell'assicurazione" e relativo a quanto disciplinato dagli articoli 1783 e seguenti del Codice Civile;
- f) alle cose detenute o possedute a qualsiasi titolo salvo quanto previsto dall'articolo 5.1 "Oggetto dell'assicurazione";
- g) cagionati da prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione salvo quanto previsto dall'articolo 5.1 "Oggetto dell'assicurazione";
- h) derivanti dall'esercizio di:
  - stabilimenti balneari;
  - palestre, piscine, impianti e attrezzature sportive;
  - percorsi benessere e cure termali in genere;
- i) derivanti da:
  - organizzazione e svolgimento di gite ed escursioni;
  - equitazione e attività equestre in genere;
  - responsabilità professionale inerente ad attività medico-sanitarie;
  - umidità, stitilicidio, infiltrazioni e insalubrità dei locali;
  - utilizzo di organismi geneticamente modificati e/o di prodotti che li contengono (O.G.M.), trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;



## Condizioni di assicurazione

- detenzione o impiego di esplosivi;
- j) derivanti dall'organizzazione e/o dallo svolgimento di intrattenimenti, anche musicali e spettacoli di arte varia;
- k) derivanti dall'esercizio di discoteche, night clubs e sale da ballo, salvo che siano riservati ad uso esclusivo dei clienti ospiti;
- l) derivanti dalla proprietà dei fabbricati o porzione di essi, anche di terzi, ove si svolge l'Attività dichiarata;
- m) derivanti naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'Attività dichiarata;
- n) ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente od indirettamente:
  - all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
  - all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;
- o) punitivi di qualsiasi natura;
- p) lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 5.1 "Oggetto dell'Assicurazione";
- q) interruzione e sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi, professionali ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 5.1 "Oggetto dell'Assicurazione".

### Art. 5.3 - Persone non considerate terzi

#### **Non sono considerati terzi ai fini della assicurazione di responsabilità civile:**

- a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente o affine convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) del presente articolo e le Società che risultino controllanti, controllate o collegate alla società assicurata o Contraente ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime;
- c) i Prestatori di lavoro dell'assicurato ed in generale le persone di cui l'Assicurato debba rispondere che subiscano il danno in occasione della loro partecipazione all'Attività dichiarata descritta in Polizza.

**Sono considerati terzi** per fatti comunque la cui responsabilità non sia loro imputabile e limitatamente agli infortuni che abbiano come conseguenza morte e lesioni personali gravi o gravissime (articolo 583 del Codice Penale):

- a) i titolari di ditte terze e le persone di cui questi ultimi debbano rispondere;
  - b) i prestatori di opera e servizi (articolo 2222 del Codice Civile);
- che subiscano il danno mentre prendono parte all'Attività dichiarata.

## Garanzie aggiuntive

**Le garanzie aggiuntive riportate nel presente paragrafo sono garanzie di cui l'Impresa valuterà discrezionalmente la concedibilità ed operanti soltanto se richiamate nella Scheda di Polizza.**

**Le garanzie sono prestate entro il Limite di Indennizzo e previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.**

### RCO - Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti dai Prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto responsabile ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, a condizione che l'Assicurato sia in regola, al momento del Sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro così come previste dal D. Lgs n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche e integrazioni.

La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.

**Si precisa, a tal fine, che eventuali azioni di regresso e di surroga esperite da enti diversi da quelli sopra citati, non rientrano nella presente garanzia.**

**E' esclusa dall'Assicurazione RCO la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente:**

- alle malattie professionali che colpiscono i propri Prestatori di lavoro;
- all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
- all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;
- derivanti da trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- a eventuali azioni di rivalsa da parte di ASL per spese di ospedalità.

Non costituirà motivo di inoperatività della presente garanzia l'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia di assicurazione obbligatoria INAIL, e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere.

## Condizioni di assicurazione

Resta inteso che ove fosse avanzata una richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL, per quanto liquidato da tale Istituto all'infortunato o ai suoi aventi causa, l'Impresa risponderà nel limite del Massimale assicurato per l'Assicurazione di Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro indicato nella Scheda di Polizza.

In caso di danno che colpisca i Prestatori di lavoro, anche gli eventuali danni subiti dai congiunti dello stesso in conseguenza del Sinistro, saranno risarciti nel limite del Massimale assicurato per l'Assicurazione di Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro indicato nella Scheda di Polizza.

Il Premio della presente garanzia viene calcolato sul numero massimo degli Addetti fissi e/o temporanei impiegati nel corso del periodo assicurativo ed indicato nella Scheda di Polizza.

Qualora il numero massimo degli Addetti fissi e/o temporanei subisca delle variazioni rispetto a quello riportato nella Scheda di Polizza, il Contraente deve darne immediato avviso all'Impresa che provvede all'aggiornamento del contratto adeguando le condizioni ed il Premio.

Per Addetti temporanei devono intendersi gli Addetti che prestano la loro attività a favore dell'Assicurato per periodi non superiori a centottanta giorni complessivamente.

Qualora il Contraente dovesse involontariamente omettere di segnalare le variazioni in aumento del numero massimo di Addetti fissi e/o temporanei, l'Impresa rinuncia all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1898 del Codice Civile, a condizione che il numero di Addetti fissi e/o temporanei risulti superiore di una sola unità rispetto a quello originariamente dichiarato.

### FAB - Proprietà del fabbricato

A deroga di quanto previsto dall'articolo 5.2 "Esclusioni" lettera l), l'assicurazione si estende ai danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte, lesioni personali;
- distruzione e deterioramento materiale di Cose,

derivanti dalla proprietà dei fabbricati o porzione di essi, anche di terzi, ove si svolge l'Attività dichiarata e la cui Ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza, compresi i relativi impianti ed attrezzature anche sportivi. Sono comprese le pertinenze inclusi eventuali giardini, alberi, aree private non equiparabili a strade ad uso pubblico, aree attrezzate a parcheggio, impianti fissi al servizio del fabbricato, antenne, pannelli solari termici e fotovoltaici.

L'assicurazione comprende i danni derivanti da spargimento d'acqua **conseguente esclusivamente** a rottura accidentale di condutture ed impianti fissi del fabbricato assicurato.

**La presente garanzia non è operante per l'eventuale porzione di fabbricato adibita ad abitazione privata.**

**La garanzia è operante nei limiti del Massimale indicato nella Scheda di Polizza.**

**Per ogni danno a Cose la garanzia è prestata con l'applicazione della Franchigia prevista nella Scheda di Polizza.**

### STAB - Stabilimenti Balneari

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 5.2 "Esclusioni" lettera h) primo alinea e ad integrazione dell'articolo 5.1 "Oggetto dell'assicurazione", l'assicurazione si estende alla Responsabilità Civile derivante dalla conduzione degli stabilimenti balneari della struttura assicurata, compreso il noleggio di imbarcazioni a remi e windsurf, direttamente gestiti dall'Assicurato e/o dai suoi Prestatori di lavoro. Tale garanzia è operante anche per i clienti che usufruiscono dei servizi sopra elencati pur non soggiornando nella struttura assicurata.

**Per ogni danno a Cose la garanzia è prestata con l'applicazione della Franchigia prevista nella Scheda di Polizza.**

### PAL - Palestre, piscine, impianti ed attrezzature sportive

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 5.2 "Esclusioni" lettera h) secondo alinea e ad integrazione dell'articolo 5.1 "Oggetto dell'assicurazione", l'assicurazione si estende alla Responsabilità Civile dell'Assicurato per danni derivanti dall'esercizio di palestre, piscine, impianti ed attrezzature sportive presenti nell'area di pertinenza della struttura assicurata, compreso il noleggio di biciclette.

Tale garanzia è operante anche per i clienti che usufruiscono dei servizi sopra elencati pur non soggiornando nella struttura assicurata.

Rimangono comunque **esclusi** i danni verificatisi in occasione di gare e relative prove, salvo che si tratti di gare organizzate dall'Assicurato e di carattere esclusivamente ricreativo e non agonistico.

**Per ogni danno a Cose la garanzia è prestata con l'applicazione della Franchigia prevista nella Scheda di Polizza.**

### TER - Cure termali e percorsi benessere

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 5.2 "Esclusioni" lettera h) terzo alinea, la garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto proprio e/o delle persone delle quali debba rispondere, per l'esercizio di impianti per cure termali e percorsi benessere in genere annessi alla struttura assicurata.

A parziale deroga dell'articolo 5.1 "Oggetto dell'assicurazione", la garanzia è estesa anche all'esercizio di servizi/trattamenti di cura e benessere della persona.

Tale garanzia è operante anche per i clienti che usufruiscono dei servizi sopra elencati pur non soggiornando nella struttura assicurata.

## Condizioni di assicurazione

L'efficacia dell'Assicurazione è subordinata al possesso da parte dell'Assicurato e delle persone addette, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta.

La garanzia non è operante per le attività che richiedono controllo medico sanitario obbligatorio ai sensi di legge.

**Per ogni danno a Cose la garanzia è prestata con l'applicazione della Franchigia prevista nella Scheda di Polizza.**

### GIT - Gite ed escursioni

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 5.2 "Esclusioni" lettera i) primo alinea, l'assicurazione si estende alla Responsabilità Civile dell'Assicurato per danni derivanti dall'organizzazione di trasferimenti, gite ed escursioni, anche a carattere equestre, direttamente gestiti dall'Assicurato e/o da suoi Prestatori di lavoro.

La garanzia comprende i danni subiti da coloro che cavalcano gli animali limitatamente alla morte e alle lesioni gravi e gravissime così come disciplinate dall'articolo 583 del Codice Penale e sempre che dell'evento risulti responsabile l'Assicurato.

**Per le attività equestri rimangono esclusi i danni:**

- verificatisi in occasione di gare e relative prove a carattere agonistico;
- alle coltivazioni;
- ai cavalli;
- a indumenti e Cose delle persone che cavalcano.

**Per ogni danno a Cose la garanzia è prestata con l'applicazione della Franchigia prevista nella Scheda di Polizza.**

### MAL - Malattie professionali

A parziale deroga di quanto previsto nell'ambito della disciplina della garanzia aggiuntiva "RCO - Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro", l'assicurazione si estende al rischio delle malattie professionali (**escluse la silicosi e l'asbestosi e qualsiasi altra malattia determinata da asbesto e da campi elettromagnetici**) riconosciute dall'INAIL.

La garanzia spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della presente condizione particolare e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

**Il massimale indicato nella Scheda di Polizza per Sinistro rappresenta comunque la massima esposizione dell'Impresa:**

- a) per più sinistri, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- b) per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

**La garanzia non vale:**

1. per quei Prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali conseguenti:
  - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
  - dalla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

L'esclusione di cui al presente punto 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono ragionevolmente essere ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

3. per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

**L'Impresa ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli** sullo stato della struttura ricettiva assicurata, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le norme previste per la denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo all'Impresa l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nell'assicurazione e di far seguito, con la massima tempestività con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

### LOC - Conduzione locali

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante ai conduttori - e alle persone di cui gli stessi debbano rispondere - delle singole unità immobiliari adibite a mini-appartamenti. La garanzia è prestata unicamente per i danni conseguenti alla conduzione dei locali occupati, comprese le relative pertinenze, nonché del mobilio e dell'arredamento compreso l'uso di apparecchi domestici. In caso di coesistenza di altra copertura stipulata per il medesimo rischio, la presente assicurazione varrà quale secondo rischio e cioè in eccedenza rispetto ai massimali della predetta copertura.

Sono **esclusi** i danni:

- derivanti dalla proprietà dei fabbricati;
- derivanti dallo svolgimento di attività professionali;
- di furto;
- alle cose detenute o possedute a qualsiasi titolo;
- da interruzione o sospensione totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

**Per ogni danno a Cose la garanzia è prestata con l'applicazione della Franchigia prevista nella Scheda di Polizza.**

## Condizioni di assicurazione

### PRO - RC Prodotti

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 5.2 "Esclusioni" lettera g), l'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per danni involontariamente cagionati a terzi da difetto **dei prodotti dedicati all'igiene ed alla cura personale** - per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore - **messi a disposizione dei Clienti dell'Attività dichiarata.**

### INT - Intrattenimento e attività varie

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 5.2 "Esclusioni" lettera k), l'assicurazione si estende alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti dall'organizzazione e svolgimento di spettacoli musicali, di intrattenimento e di arte varia.

Sono sempre comunque **esclusi** i danni subiti da artisti ed orchestrali nonché quelli alle cose da loro portate.

**Per ogni danno a Cose la garanzia è prestata con l'applicazione della Franchigia prevista nella Scheda di Polizza.**

### FUR - RC Furto autovetture

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 5.2 "Esclusioni" lettera e), l'assicurazione si intende estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato in caso di furto di autovetture dei clienti ricoverati in autorimessa e/o in area recintata di esclusiva pertinenza della struttura assicurata con accesso protetto da idonei mezzi di chiusura e protezione. Sono parificati ai danni di furto quelli causati ai veicoli dalla circolazione degli stessi avvenuta durante l'uso od il possesso abusivo a seguito di furto.

Il furto di accessori, accessori di serie, optional, parti di ricambio o di singole parti di autovetture è compreso solo se avvenuto congiuntamente al furto dei veicoli stessi.

**Sono esclusi** i danni di furto nel caso in cui le autovetture non siano chiuse a chiave e sono altresì esclusi gli apparecchi audio-fono-visivi, nonché le merci, il bagaglio, gli indumenti ed ogni altro oggetto lasciato sui veicoli stessi.

**Per ogni danno a Cose la garanzia è prestata con l'applicazione dello Scoperto/Franchigia previsti nella Scheda di Polizza.**

### SER - Servizi presso terzi

In occasione di lavori e di servizi svolti presso terzi l'assicurazione si estende ai danni:

- a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute, a parziale deroga dell'articolo 5.2 "Esclusioni" lettera d);
- ai locali ove si eseguono i lavori ed i servizi nonché alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione degli stessi solo se non possano essere rimosse senza particolari difficoltà.

**Per ogni danno a Cose la garanzia è prestata con l'applicazione dello Scoperto/Franchigia previsti nella Scheda di Polizza.**

### AN - Danni causati da animali

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 5.2 "Esclusioni" lettera b) quarto alinea, l'assicurazione si estende alla responsabilità dell'Assicurato per i danni derivanti da:

- proprietà e/o uso di animali domestici, compresi i cani, e da cortile;
- proprietà di alveari, con un massimo di 20 arnie,

**Sono esclusi** i danni causati dalle seguenti razze e incroci di razze:

- american bulldog;
- cane da pastore Charplanina;
- cane da pastore dell'Anatolia;
- cane da pastore dell'Asia centrale;
- cane da pastore del Caucaso;
- cane da Serra da Estrella;
- dogo argentino;
- fila brasileiro;
- perro da canapo majoero;
- perro da presa canario;
- perro da presa mallorquin;
- pit bull;
- pit bull mastiff;
- bull terrier;
- rafeiro do alentejo;
- rottweiler;
- tosa inu.

**Per ogni danno a Cose la garanzia è prestata con l'applicazione della Franchigia prevista nella Scheda di Polizza.**

### DI - Danni da incendio

A parziale deroga dell'articolo 5.2 "Esclusioni" lettera d), l'Assicurazione si estende ai danni da incendio a cose di terzi derivanti da cose dell'Assicurato o da lui detenute.

## Condizioni di assicurazione

Sono comunque **esclusi** dalla presente garanzia i danni:

- a cose di terzi relativamente a quanto disciplinato dagli articoli 1783 e seguenti del Codice Civile, compresi i veicoli;
- ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato.

**Tale garanzia è prestata entro il Limite di indennizzo e previa applicazione della Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.**

### Operatività dell'assicurazione

#### Art. 5.4 - Estensione territoriale

**L'assicurazione responsabilità civile verso terzi vale per il mondo intero esclusi USA, Messico e Canada.**

**L'assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro vale per i danni che avvengano nel mondo intero.**

#### Art. 5.5 - Pluralità di assicurati

**Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale indicato nella Scheda di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.**

#### Art. 5.6 - Efficacia dell'assicurazione

**L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso da parte del titolare e di coloro ai quali siano state affidate le attività sopra specificate dei requisiti richiesti dalla legge.**

(disciplina valida solo se l'Assicurato è "Proprietario ed esercente" oppure "Solo Esercente" e si tratta di una delle attività del Gruppo A o del Gruppo B come indicato nella Scheda di Polizza)

#### Art. 5.7 - Numero dei posti letto

Le condizioni e il premio della presente sezione sono stati convenuti sulla base della dichiarazione del Contraente indicata nella Scheda di Polizza e relativa al numero dei posti letto presenti nell'esercizio assicurato.

**Qualora detto numero sia o divenga comunque tale da non corrispondere alla dichiarazione suddetta, il Contraente o l'Assicurato deve darne immediato avviso all'Impresa che provvederà alla sostituzione della Polizza adeguando le condizioni e il premio.**

**Se si tratta di una delle attività del Gruppo A o dell'attività di alloggio agriturismo l'Impresa rinuncia all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1898 del Codice Civile, a condizione che il numero dei posti letto risulti superiore di non più di cinque unità rispetto a quello originariamente dichiarato.**

(disciplina valida solo se l'Assicurato è "Proprietario ed esercente" oppure "Solo Esercente" dell'attività e si tratta dell'attività di Campeggio come indicato nella scheda di Polizza)

#### Art. 5.8 - Numero delle piazzole

Le condizioni e il premio della presente sezione sono stati convenuti sulla base della dichiarazione del Contraente indicata nella Scheda di Polizza e relativa al numero delle piazzole presenti nell'esercizio assicurato.

Qualora detto numero sia o divenga comunque tale da non corrispondere alla dichiarazione suddetta, il Contraente o l'Assicurato deve darne immediato avviso all'Impresa che provvederà alla sostituzione della Polizza adeguando le condizioni e il premio.

**L'Impresa rinuncia all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1898 del Codice Civile, a condizione che il numero di piazzole risulti superiore di non più di dieci unità rispetto a quello originariamente dichiarato.**

**Nel caso in cui nel campeggio fossero presenti dei bungalow si applica anche la disciplina di cui all'articolo 5.7 "Numero dei posti letto".**

(disciplina valida solo se si tratta di una attività con apertura stagionale come indicato nella scheda di Polizza)

#### Art. 5.9 - Apertura stagionale

L'assicurazione è valida per il solo periodo di apertura stagionale della struttura assicurata indicato nella Scheda di Polizza.

Tuttavia, se presenti, si intendono operanti per l'intera annualità:

- la garanzia aggiuntiva "FAB - Proprietà del fabbricato";
- la condizione particolare "PRIV - Privata abitazione";
- la copertura della responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato dalla committenza dei lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione e/o di ristrutturazione - previsti dal D.Lgs 81/08 (ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni), ed eseguiti in conformità al decreto stesso - dei fabbricati o porzione di essi compresi i relativi impianti anche sportivi, le eventuali pertinenze anche attrezzate a parchi, alberi e giardini, ove si svolge l'Attività dichiarata, fermo quanto stabilito dall'articolo 5.1 "Oggetto dell'assicurazione";
- la garanzia aggiuntiva "RCO - Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro".

#### Art. 5.10 - Destinazione dei locali

**L'assicurazione è prestata a condizione** che i locali e le relative pertinenze, siti nell'Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza, siano destinati all'Attività dichiarata indicata nella Scheda di Polizza, nonché all'esercizio delle attività e dei servizi svolti all'interno della struttura ricettiva assicurata.

## Condizioni di assicurazione

(disciplina valida se selezionata garanzia aggiuntiva "FAB - Proprietà del fabbricato")

### Art. 5.11 - Stato d'uso dei locali

**L'assicurazione è prestata a condizione** che il fabbricato o i fabbricati, di cui fanno parte i locali e le relative pertinenze siti nell'Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza, siano in normale stato di manutenzione e conservazione.

## Condizioni Particolari

**Le Condizioni Particolari riportate nel presente paragrafo sono operanti soltanto se richiamate nella Scheda di Polizza.**

### PRIV - Privata abitazione

A parziale deroga di quanto previsto "dalla garanzia aggiuntiva "FAB - Proprietà del fabbricato" e dall'articolo 5.10 "destinazione dei locali", l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di conduttore e di proprietario, dell'eventuale porzione di fabbricato - ove si svolge l'Attività dichiarata - adibita ad abitazione

## In caso di sinistro

### Art. 5.12 - Obblighi

**In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:**

- darne avviso all'Impresa o all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, precisando il numero di polizza, luogo, data e ora dell'evento, descrizione dei fatti, delle persone e delle Cose coinvolte.

**L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile;**

- informare immediatamente l'Impresa delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. L'Impresa ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato;
- astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa.

### Art. 5.13 - Assicurazione presso diversi assicuratori

**Nel caso in cui esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 del Codice Civile.**

Il Contraente o l'Assicurato può chiedere l'intero Indennizzo ad uno solo degli assicuratori, il quale avrà diritto di regresso nei confronti degli altri per l'Indennizzo corrisposto.

In caso di richiesta all'Impresa, essa corrisponderà l'Indennizzo, a termini della presente assicurazione, **al netto di eventuali Scoperti e/o Franchigie.**

### Art. 5.14 - Gestione delle vertenze e spese di resistenza

L'Impresa assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato nella Scheda di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

**Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.**

**L'Impresa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende inflitte all'Assicurato, né delle spese di giustizia penale.**

## 6. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DEL PROPRIETARIO DI FABBRICATO

**Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile valide se l'Assicurato è "Proprietario" indicato nella Scheda di Polizza.**

### Art. 6.1 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa - entro i Limiti di Indennizzo e previa applicazione delle Franchigie e/o Scoperti indicati nella Scheda di Polizza e ferme le esclusioni previste al presente articolo, all'articolo 6.2 "Esclusioni" - si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per:

- morte, lesioni personali;
- distruzione e deterioramento materiale di Cose;

in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione:

- alla proprietà dei fabbricati, o porzione di essi, la cui Ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza compresi i relativi impianti ed attrezzature, anche sportivi, nonché le eventuali pertinenze anche attrezzate a parchi, alberi e giardini;

## Condizioni di assicurazione

- alla proprietà del mobilio, arredamento e/o attrezzatura della struttura limitatamente alla Responsabilità Civile che compete all'Assicurato in quanto proprietario di tali beni.

L'assicurazione comprende i danni derivanti da spargimento d'acqua **conseguente esclusivamente** a rottura accidentale di condutture ed impianti fissi del fabbricato assicurato.

**Si precisa che, relativamente ad ogni danno a cose, la garanzia è prestata previa applicazione delle Franchigia indicata nella Scheda di Polizza.**

L'assicurazione è altresì estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti:

- dai lavori di manutenzione ordinaria del fabbricato o dei locali riferiti all'Ubicazione. Inoltre per la committenza dei lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione e/o di ristrutturazione previsti dal D.Lgs 81/08 (ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni), ed eseguiti in conformità al decreto stesso, la garanzia si estende ai danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori, **purché dall'evento siano derivanti in capo alle stesse la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale;**
- da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. Sono in ogni caso **esclusi** i danni a terzi che pur derivando da una rottura accidentale di impianti o condutture siano conseguenza di un rilascio graduale nel tempo della sostanza inquinante. **Relativamente al solo danno a cose l'assicurazione è prestata entro il Limite di indennizzo per ciascun periodo assicurativo annuo e previa applicazione di uno Scoperto per Sinistro indicati nella Scheda di Polizza;**
- da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività di terzi (industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi), purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termine delle garanzie di cui al presente articolo, **entro il Limite di indennizzo per Sinistro e per anno assicurativo indicato nella Scheda di Polizza;**
- da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere a sensi di legge.

**L'assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge 222/84. Si precisa, a tal fine, che eventuali azioni di regresso e di surroga esperite da enti diversi da quello sopra citato, non rientrano nella presente garanzia.**

### Art. 6.2 - Esclusioni

**L'Assicurazione non comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni:**

- consequenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto previsto dall'articolo 6.1 "Oggetto dell'Assicurazione";
- alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute;
- di furto;
- alle Cose che l'Assicurato detenga o posseda a qualsiasi titolo fatta eccezione per gli impianti posti al servizio del fabbricato e di proprietà delle Aziende e/o Società di erogazione;
- derivanti da:
  - umidità, stitlicidio, infiltrazioni e insalubrità dei locali,
  - utilizzo di organismi geneticamente modificati e/o di prodotti che li contengono (O.G.M.), trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente od indirettamente:
  - all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto,
  - all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;
- punitivi di qualsiasi natura;
- derivanti da lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 6.1 "Oggetto dell'Assicurazione";
- derivanti da interruzione e sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi, professionali ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 6.1 "Oggetto dell'Assicurazione";
- derivanti da spargimenti di acqua salvo quanto previsto dall'articolo 6.1 "Oggetto dell'Assicurazione";
- derivanti dall'esercizio da parte dell'Assicurato e/o Contraente, o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni nonché di loro eventuali attività personali.

**La presente garanzia non è inoltre operante per l'eventuale porzione di fabbricato adibita ad abitazione privata.**

### Art. 6.3 - Persone non considerate terzi

**Non sono considerati terzi ai fini della assicurazione di responsabilità civile:**

- il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente o affine convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) del presente articolo e la Società che risultino controllanti, controllate o collegate alla società assicurata o Contraente ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime;

## Condizioni di assicurazione

c) i prestatori di lavoro dell'assicurato ed in generale le persone di cui l'assicurato debba rispondere che subiscano il danno in occasione della loro partecipazione all'attività descritta in Polizza.

**Sono considerati terzi** per fatti comunque la cui responsabilità non sia loro imputabile e limitatamente agli infortuni che abbiano come conseguenza morte e lesioni personali gravi o gravissime (articolo 583 del Codice Penale):

a) i titolari di ditte terze e le persone di cui questi ultimi debbano rispondere;

b) i prestatori di opera e servizi (articolo 2222 del Codice Civile.);

che subiscano il danno mentre prendono parte all'attività descritta in Polizza.

### Operatività dell'assicurazione

#### Art. 6.4 - Estensione territoriale

**L'assicurazione vale per il fabbricato o i fabbricati, di cui fanno parte i locali e le relative pertinenze siti nell'Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza.**

#### Art. 6.5 - Pluralità di assicurati

**Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale indicato nella Scheda di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.**

#### Art. 6.6 - Destinazione dei locali

**L'assicurazione è prestata a condizione** che i locali e le relative pertinenze, siti nell'Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza, siano destinati all'Attività dichiarata indicata nella Scheda di Polizza, nonché all'esercizio delle attività e dei servizi svolti all'interno della struttura ricettiva assicurata.

#### Art. 6.7 - Stato d'uso dei locali

L'Assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato di cui fanno parte i locali indicati in Polizza, nonché eventuali dipendenze, siano in normale stato di manutenzione e conservazione.

### Condizioni Particolari

**Le Condizioni Particolari riportate nel presente paragrafo sono operanti soltanto se richiamate nella Scheda di Polizza.**

#### PRIV - Privata abitazione

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 6.6 "Destinazione dei locali", l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di conduttore e di proprietario, dell'eventuale porzione di fabbricato - ove si svolge l'Attività dichiarata - adibita ad abitazione.

### In caso di sinistro

#### Art. 6.8 - Obblighi

**In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:**

- darne avviso all'Impresa o all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, precisando il numero di polizza, luogo, data e ora dell'evento, descrizione dei fatti, delle persone e delle Cose coinvolte. **L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile;**
- informare immediatamente l'Impresa delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. L'Impresa ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato;
- astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa.

#### Art. 6.9 - Assicurazione presso diversi assicuratori

**Nel caso in cui esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 del Codice Civile.**

Il Contraente o l'Assicurato può chiedere l'intero Indennizzo ad uno solo degli assicuratori, il quale avrà diritto di regresso nei confronti degli altri per l'Indennizzo corrisposto.

In caso di richiesta all'Impresa, essa corrisponderà l'Indennizzo, a termini della presente assicurazione, **al netto di eventuali Scoperti e/o Franchigie.**

#### Art. 6.10 - Gestione delle vertenze e spese di resistenza

L'Impresa assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.



## Condizioni di assicurazione

Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

**Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.**

**L'Impresa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende inflitte all'Assicurato, né delle spese di giustizia penale.**

### Art. 6.11 - Valore del fabbricato

Il valore di fabbricato o porzione di esso **deve** corrispondere al **Valore a nuovo** dello stesso e non deve comunque essere inferiore al "valore superiore della fascia di appartenenza del fabbricato" indicato nella Scheda di Polizza.

**Se al momento del Sinistro il valore del fabbricato determinato a norma del precedente comma supera il "valore superiore della fascia di appartenenza del fabbricato" indicato nella Scheda di Polizza, troverà applicazione la disciplina di cui agli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.**

## 7. SEZIONE TUTELA LEGALE

### Norme che regolano l'assicurazione Tutela Legale

#### Art. 7.1 - Chi assicuriamo

L'assicurazione è prestata a favore dei seguenti soggetti:

- l'azienda contraente nelle persone dei suoi legali rappresentanti;
- i dipendenti dell'azienda regolarmente iscritti nel Libro Unico del lavoro;
- i lavoratori parasubordinati iscritti nel Libro Unico del lavoro e quelli somministrati;
- limitatamente alle imprese familiari regolate dall'articolo 230 bis del Codice Civile, i familiari, in quanto collaborino con il titolare dell'impresa.

**In caso di controversie fra più Assicurati, la garanzia si intende prestata a favore dell'azienda contraente.**

#### Art. 7.2 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa assicura, nei limiti del Massimale indicato nella Scheda di Polizza, gli oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato per violazioni di legge o lesioni di diritti connesse all'esercizio dell'attività dell'azienda indicata nella Scheda di Polizza. L'Impresa si impegna comunque a esperire, ove possibile, un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse ai soggetti assicurati.

Gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese per l'intervento di un legale;
- le indennità spettanti all'Organismo di mediazione nei casi previsti dall'art. 5 comma 1 D.Lgs. 28/10 (Mediazione Obbligatoria) e successive modifiche ed integrazioni. **Tali indennità saranno riconosciute nei limiti di quanto previsto dalla Tabella A del D.M. 180/10 e successive modifiche ed integrazioni;**
- **le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, entro il limite massimo di euro 2.000, già compreso nel massimale indicato nella Scheda di Polizza. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato;**
- le spese per l'intervento di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria;
- le spese per l'intervento di un perito nominato dall'Assicurato **previo consenso dell'Impresa;**
- le spese di giustizia nel processo penale;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le spese liquidate a favore della controparte nel caso di soccombenza;
- le spese dovute alla controparte nel caso di **transazione autorizzata dall'Impresa;**
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **entro il limite massimo di euro 500;**
- le spese attinenti all'esecuzione forzata;
- le spese relative al contributo unificato.

**Relativamente alle spese attinenti l'esecuzione forzata, le stesse sono indennizzabili limitatamente ai primi due tentativi.**

**Resta in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e le sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi nonché le spese connesse all'esecuzione delle pene detentive e alla custodia di cose.**

#### Art. 7.3 - Informazioni legali telefoniche

L'Impresa assicura un servizio di orientamento giuridico di prima necessità; tramite il numero verde Allianz 800686868 attivo 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

## Condizioni di assicurazione

L'Assicurato potrà usufruire, con **esclusivo riguardo all'assicurazione di cui alla presente sezione**, delle prestazioni descritte di seguito:

- avere un primo confronto con un esperto al fine di ottenere informazioni e chiarimenti su leggi e normative, in caso di un evento rientrante nei casi oggetto della presente assicurazione;
- ottenere informazioni relative a:
  - le garanzie prestate;
  - le condizioni contrattuali;
  - le modalità ed i termini per la denuncia dei sinistri;
  - l'evoluzione di eventuali sinistri già denunciati.

### Art. 7.4 - In quali casi opera l'assicurazione

Gli oneri di cui all'articolo 7.2 "Oggetto dell'assicurazione", sono indennizzabili in quanto conseguenti a:

- azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile, ovvero alla costituzione di parte civile in sede penale, per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito di terzi;
- difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
- difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, **esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;**
- controversie di natura tributaria o fiscale sulla base di quanto disposto dal D.lgs 472/97 e successive modifiche ed integrazioni. **Gli oneri relativi sono rimborsabili solo nel caso in cui non intervenga una sentenza di condanna per dolo o colpa grave;**
- controversie derivanti dalla locazione o dalla proprietà degli immobili indicati in Polizza in cui l'azienda esercita la sua attività;
- controversie contrattuali relative a contratti assicurativi stipulati dall'azienda assicurata, compresi eventuali oneri relativi agli arbitrati **purché previsti nei contratti originari;**
- controversie con Istituti di Assicurazione Previdenziali e Sociali, **con esclusione delle vertenze relative all'accertamento del mancato pagamento totale o parziale di contributi e oneri;**
- controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze relative alla fornitura di beni o alla prestazione di servizi, compresi gli oneri relativi agli arbitrati **purché previsti nei contratti originari. Tale prestazione opera esclusivamente se il valore in lite non superi il limite massimo di euro 50.000.**

### Art. 7.4 bis - Copertura Cyber Risk

Gli oneri di cui all'articolo 7.2 "Oggetto dell'assicurazione", sono altresì indennizzabili anche in quanto conseguenti a:

- azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile, ovvero alla costituzione di parte civile in sede penale, per ottenere il risarcimento di danni subiti a seguito di furto d'identità digitale per fatti illeciti di terzi;
- attivazione di procedimenti penali attraverso la proposizione di denuncia/querela ed ogni altra azione finalizzata al ripristino della situazione relativa all'affidabilità creditizia dell'Assicurato antecedente il furto d'identità;
- azioni stragiudiziali e giudiziali in sede sia civile che penale per ottenere la rimozione da Social Network e Siti internet del contenuto lesivo della reputazione on line.

### Art. 7.5 - Esclusioni

**L'assicurazione non è operante in caso di controversie e/o procedimenti:**

- derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, salvo quanto previsto dall'articolo 7.4 "In quali casi opera l'assicurazione", per la difesa nei procedimenti penali;
- conseguenti a tumulti popolari, rivoluzioni, atti di vandalismo o di terrorismo, terremoto, alluvione, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;
- in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa;
- in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto dall'articolo 7.4 "In quali casi opera l'assicurazione";
- in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
- ex art. 28 Statuto dei Lavoratori - comportamento antisindacale - e in materia di licenziamenti collettivi;
- per fatti originati dalla proprietà o l'uso di veicoli a motore o natanti soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi di legge;
- in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratti di agenzia;
- contrattuali in genere, salvo quanto previsto dall'articolo 7.4 "In quali casi opera l'assicurazione";
- di valore inferiore al limite minimo di euro 300;
- per il recupero crediti;
- individuali di lavoro con i dipendenti;
- riguardanti l'osservanza delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- riguardanti l'osservanza delle norme in materia di tutela dei dati personali;
- riguardanti l'osservanza delle norme in materia di sicurezza e salubrità dei prodotti alimentari;

## Condizioni di assicurazione

- riguardanti l'osservanza delle norme in materia di tutela dell'ambiente e smaltimento dei rifiuti.

### Garanzie aggiuntive

**Le garanzie aggiuntive riportate nel presente paragrafo sono garanzie di cui l'Impresa valuterà discrezionalmente la concedibilità ed operanti soltanto se richiamate nella Scheda di Polizza.**

**Le garanzie sono prestate entro il Limite di Indennizzo e previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.**

#### LAV - Controversie di Lavoro/Salute e Sicurezza

A parziale deroga dell'articolo 7.5 "Esclusioni", la garanzia viene estesa, nei limiti del Massimale indicato nella Scheda di Polizza, alle controversie/procedimenti riguardanti il rapporto di lavoro con i soggetti identificati nel Libro Unico del Lavoro e con quelli somministrati ed alle controversie/procedimenti riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Gli oneri assicurati, di cui all'articolo 7.2 "Oggetto dell'Assicurazione", sono inerenti a:

- le controversie individuali di lavoro con i soggetti identificati nel Libro Unico del Lavoro, di cui al D.L. 112/08 e successive modifiche ed integrazioni;
- la difesa nei procedimenti per reati colposi;
- la difesa nei procedimenti per reati dolosi;
- i procedimenti amministrativi riguardanti la normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

In relazione alla difesa penale nei procedimenti per reati dolosi, la stessa è operante **esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato.**

#### DAT - Tutela dei Dati Personali

A parziale deroga dell'articolo 7.5 "Esclusioni", la garanzia viene estesa, nei limiti del Massimale indicato nella Scheda di Polizza, alle controversie/procedimenti riguardanti la normativa in materia di tutela dei dati personali.

Gli oneri assicurati, di cui all'articolo 7.2 "Oggetto dell'Assicurazione", sono inerenti a:

- la difesa nei procedimenti per reati colposi;
- la difesa nei procedimenti per reati dolosi;
- i procedimenti innanzi al Garante della Privacy.

In relazione alla difesa penale nei procedimenti per reati dolosi, la stessa è operante **esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato.**

#### ALI - Igiene dei Prodotti Alimentari

A parziale deroga dell'articolo 7.5 "Esclusioni", la garanzia viene estesa, nei limiti del Massimale indicato nella Scheda di Polizza, alle controversie/procedimenti riguardanti la normativa in materia di igiene dei prodotti alimentari.

Gli oneri assicurati, di cui all'articolo 7.2 "Oggetto dell'Assicurazione", sono inerenti a:

- la difesa nei procedimenti per reati colposi;
- la difesa nei procedimenti per reati dolosi;
- la difesa nei procedimenti amministrativi.

In relazione alla difesa penale nei procedimenti per reati dolosi, la stessa è operante **esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato.**

#### AMB - Tutela dell'Ambiente e Smaltimento Rifiuti

A parziale deroga dell'articolo 7.5 "Esclusioni", la garanzia viene estesa, nei limiti del Massimale indicato nella Scheda di Polizza, alle controversie/procedimenti in materia di tutela dell'ambiente e gestione dei rifiuti.

Gli oneri assicurati, di cui all'articolo 7.2 "Oggetto dell'Assicurazione", sono inerenti a:

- la difesa nei procedimenti per reati colposi;
- la difesa nei procedimenti per reati dolosi;
- la difesa nei procedimenti amministrativi.

## Condizioni di assicurazione

In relazione alla difesa penale nei procedimenti per reati dolosi, la stessa è operante **esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato.**

### Operatività dell'assicurazione

#### Art. 7.6 - Estensione territoriale

La copertura vale per i fatti verificatisi in Europa e demandati processualmente all'Autorità Giudiziaria di uno Stato europeo, **con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.**

#### Art. 7.7 - Limiti temporali dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata per i sinistri verificatisi nel periodo di operatività del presente contratto o nei sei mesi successivi alla sua cessazione, **sempreché si tratti di sinistri conseguenti a violazioni di leggi o a lesioni di diritti avvenuti durante il periodo di validità del contratto stesso.**

Qualora le violazioni di legge o le lesioni di diritti si protraggano attraverso più atti successivi, le stesse si considerano avvenute nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

**Per le controversie contrattuali, la copertura inizia a decorrere con riferimento a inadempimenti verificatisi almeno 90 giorni dopo l'inizio dell'efficacia del presente contratto.**

#### Art. 7.8 - Rinuncia al diritto di surrogazione

L'Impresa rinuncia a favore dell'Assicurato, o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione di cui all'articolo 1916 Codice Civile verso i terzi responsabili dell'evento dannoso.

### In caso di sinistro

#### Art. 7.9 - Obblighi

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile. **L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.**

La denuncia deve contenere la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni. Successivamente alla denuncia del sinistro l'Assicurato deve far seguire tutte le notizie e i documenti relativi al sinistro e ogni atto a questi ritualmente notificato, alla data stessa in cui ne sia venuto in possesso e comunque non oltre il termine di 90 giorni dal sollecito scritto da parte dell'Impresa.

**Il suddetto inadempimento comporterà la decadenza dal diritto alla garanzia assicurativa.**

#### Art. 7.10 - Insorgenza del Sinistro

**Il Sinistro insorge al verificarsi dell'evento assicurato ovvero nel momento in cui una delle parti avrebbe iniziato a violare norme di legge o di contratto. Qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:**

- le vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto lo stesso fatto, domande identiche o connesse;
- i procedimenti a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto;
- i fatti connessi tra loro per tempo di avvenimento o per causalità.

#### Art. 7.11 - Gestione del sinistro

##### a) Tentativo di componimento amichevole

L'Impresa, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento.

**L'Assicurato non può dar corso a iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare dell'Impresa, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo ed è tenuto al rimborso delle spese eventualmente sostenute dall'Impresa stessa.**

##### b) Scelta del legale, del perito e dell'arbitro

Quando non sia stato possibile addivenire a un bonario componimento della controversia oppure vi sia conflitto di interessi tra l'Impresa e l'Assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia **tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo all'Impresa.**

**Qualora la controversia o il procedimento debbano essere instaurati in un distretto di corte d'appello diverso da quello di residenza dell'Assicurato, questi ha comunque la facoltà di scegliere un legale di sua fiducia che esercita nel distretto di propria residenza; in questo caso l'Impresa rimborsa anche le eventuali spese giudiziali per un legale corrispondente.**

## Condizioni di assicurazione

Nel caso in cui non si avvalga del diritto di scelta del legale, l'Assicurato avrà il diritto di rivolgersi all'Impresa per ottenere l'indicazione del nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi.

**La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria.** L'Impresa confermerà l'incarico professionale in tal modo conferito.

L'Assicurato avrà altresì la facoltà di avvalersi dell'arbitrato come strumento alternativo di risoluzione della controversia. **La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.**

L'Impresa informerà l'Assicurato del suo diritto di scelta del legale, del perito e dell'arbitro.

- c) Revoca dell'incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso  
In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso giudizio, **l'Impresa rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'Assicurato.**

Se la revoca dell'incarico avviene al termine di un grado di giudizio, l'Impresa rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

In caso di rinuncia al mandato da parte del legale designato, l'Impresa rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, **sempreché la rinuncia non sia determinata da un'oggettiva valutazione di temerarietà della lite.**

- d) Obblighi dell'Assicurato in merito agli onorari dei legali e dei periti/Rimborsi all'Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza

**L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso dell'Impresa; in caso di mancato rispetto di tale obbligo l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.**

**In ogni caso il rimborso all'Assicurato non potrà essere superiore al limite che verrà stabilito prendendo come riferimento il D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni.**

**L'Impresa, alla definizione della controversia, rimborserà all'Assicurato le spese sostenute qualora le stesse non siano recuperabili dalla controparte.**

Nel caso in cui, invece, l'Assicurato si sia rivolto all'Impresa per la scelta del Legale, quest'ultimo si impegna a non richiedere anticipi di sorta sul proprio onorario.

**Resta inteso che l'Impresa non è responsabile della linea difensiva e dell'operato dei legali, dei periti e degli arbitri.**

- e) Disaccordo tra Assicurato e Impresa

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l'Impresa in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata a un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità.

Le spese arbitrali saranno così ripartite:

- in caso di esito favorevole per l'Assicurato rimarranno integralmente a carico dell'Impresa;
- in caso di esito favorevole per l'Impresa saranno ripartite al 50% per ciascuna delle parti.

## 8. SEZIONE ASSISTENZA

### Art. 8.1 - Garanzie assicurative per l'Impresa Alberghiera

Le garanzie ed i servizi di Assistenza di seguito precisati sono prestati dall'Impresa, tramite la Centrale Operativa di AGA Service Italia S.c.a.r.l. con sede operativa in via Ampère 30, 20131 Milano e sede legale in Piazzale Lodi 3, 20137 Milano - in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

#### PACCHETTO EMERGENZA 24H

- 1) Invio di fornitori per interventi urgenti

**La prestazione è erogabile per un massimo di 3 volte per anno assicurativo.**

Qualora, presso i locali adibiti all'Attività dichiarata, si verifichi un evento riconducibile alle tipologie di seguito indicate che necessiti di un pronto intervento, l'Assicurato può fruire, **entro 3 ore dalla richiesta**, delle prestazioni di seguito elencate:

- a. invio di un idraulico in caso di una perdita continua o di una mancanza di erogazione dell'acqua;
- b. invio di un elettricista in caso di mancanza di erogazione di energia elettrica;
- c. invio di un fabbro in caso di impossibilità di accesso ai locali a seguito di Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, malfunzionamento delle serrature o di impossibilità di chiusura dei locali a causa di effrazione o tentata effrazione a fissi e Infissi;
- d. invio di un vetraio in caso di danneggiamento e/o rottura accidentale di uno o più vetri dei locali adibiti all'Attività dichiarata;
- e. invio di un serrandista in caso di smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche, che rendano impossibile l'accesso ai locali adibiti all'Attività dichiarata, ovvero quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche in modo tale da non garantire la sicurezza delle stesse.

## Condizioni di assicurazione

In relazione a tutte le prestazioni suindicate restano a carico dell'Impresa, per ogni singolo intervento, le spese inerenti il costo sia dell'uscita dell'artigiano sia di due ore di manodopera, **sino ad un massimo di euro 300 per singola prestazione ed evento.**

Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire l'artigiano richiesto, l'Impresa rimborserà all'Assicurato le spese sostenute, **sino ad un massimo di euro 500 per evento, dietro presentazione di idonea documentazione.**

**Il costo dei materiali utilizzati per la riparazione resta a carico dell'Assicurato.**

- 2) Organizzazione rientro immediato del Titolare o di un suo incaricato  
Qualora l'Assicurato, in viaggio in Italia o all'estero, necessiti di rientrare immediatamente presso i locali adibiti all'Attività dichiarata, per circostanze di tale gravità da richiedere la sua presenza in loco (furto, incendio, scoppio, allagamento), la Centrale Operativa provvede ad organizzare il rientro dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo tenendo a proprio carico i relativi costi **fino ad un massimo di euro 1.000 per sinistro e per anno assicurativo.**  
**L'Assicurato, una volta rientrato, dovrà fornire la documentazione necessaria a giustificare la richiesta di rientro.**
- 3) Piantonamento dei varchi d'ingresso / Ripristino dei mezzi di chiusura  
Nel caso di impossibilità di chiusura dei locali adibiti all'Attività dichiarata, a causa di effrazione o tentata effrazione ad Infissi o Serramenti dei locali stessi, la Centrale Operativa provvede a reperire un servizio di vigilanza sostitutiva con una o più guardie giurate, tenendone a carico i relativi costi **per le prime 24 ore di piantonamento.**  
Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire ed inviare un servizio di vigilanza sostitutiva, l'Impresa rimborserà all'Assicurato le spese sostenute per farvi fronte autonomamente, **sino ad un massimo di euro 1.000 per evento dietro presentazione di idonea documentazione.**  
**Sarà, inoltre, possibile per l'Assicurato prolungare tale servizio o richiederlo per esigenze diverse, con costi a proprio carico a tariffe agevolate.**  
In alternativa a quanto precede, e qualora le circostanze lo rendessero preferibile per l'Assicurato, la Centrale Operativa provvede all'invio immediato di un fabbro e/o falegname tenendo a proprio carico il costo dell'uscita e di 6 ore di manodopera **fino alla concorrenza del massimale complessivo di euro 950 per evento e per anno assicurativo, col sottolimito di due ore di manodopera e di euro 180 per ciascun fisso od infisso riparato.**  
Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire ed inviare tempestivamente un fabbro e/o falegname, l'Impresa rimborserà all'Assicurato le spese sostenute per l'uscita e per 6 ore di manodopera **fino alla concorrenza del massimale complessivo di euro 1.000 per evento e per anno assicurativo, col sottolimito di 2 ore di manodopera e di euro 200 per ciascun fisso od infisso riparato, dietro presentazione di idonea documentazione.**

### PACCHETTO GARANZIE E SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA'

- 4) Noleggio veicoli commerciali a tariffe agevolate  
La prestazione opera qualora si presentasse la necessità - per lo svolgimento od esercizio coperto da assicurazione - di noleggiare un piccolo veicolo commerciale. L'Assicurato tramite il titolare o suo incaricato, rivolgendosi alla Centrale Operativa, può ottenere particolari sconti ed agevolazioni presso le primarie società di noleggio da questa convenzionate.  
L'erogazione della suddetta prestazione dipende dall'effettiva disponibilità dei veicoli richiesti presso la società di noleggio fornitrice su piazza e può avvenire in conformità alle normative da questa previste. In particolare si segnala la necessità di prenotazione del servizio con congruo anticipo e l'obbligo del deposito di una cauzione a mezzo carta di credito.
- 5) Accesso alla rete di artigiani convenzionati  
**Il servizio viene erogato dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00.**  
  
Qualora l'Assicurato debba effettuare lavori di sistemazione, abbellimento, riparazione, ristrutturazione o manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali adibiti all'Attività dichiarata, può richiedere alla Centrale Operativa il nominativo di un fornitore convenzionato. Entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta, l'Assicurato verrà contattato dal fornitore al quale illustrerà le proprie esigenze e necessità in merito all'intervento.  
La rete di fornitori convenzionati prevede le seguenti categorie di prestatori d'opera: elettricista, fabbro, idraulico, termotecnico, muratore, piastrellista, falegname, riparatore di elettrodomestici, riparatore di sistemi di telefonia, spurgatore, tinteggiatore, vetraio.  
**Il costo dell'intervento resta totalmente a carico dell'Assicurato, in base a tariffe di manodopera agevolate e con la garanzia minima di 3 mesi per le prestazioni eseguite.**
- 6) Consulenza Specialistica  
**Il servizio viene erogato dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00.**

## Condizioni di assicurazione

La prestazione consiste in un servizio di consulenza telefonica legale/fiscale/burocratica "di prima necessità"; la Centrale Operativa su richiesta dell'Assicurato, fissa un appuntamento telefonico con uno specialista di settore che si metterà in contatto con l'Assicurato stesso entro il giorno feriale successivo alla richiesta e fornirà un parere orientativo di primo livello.

**La prestazione opera nei casi di seguito indicati:**

- a. informazioni e chiarimenti di natura giuridica relativamente a leggi e normative su fatti e situazioni della vita privata quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, proprietà della casa o dell'auto, problemi condominiali, famiglia ed eredità, lavoro dipendente, circolazione stradale, responsabilità civile e penale verso terzi, tutela dei consumatori, diritto all'assistenza sanitaria;
- b. informazioni e chiarimenti di natura fiscale e burocratica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, informazioni fiscali circa le imposte che gravano sugli immobili, imposte dirette, imposte indirette ed imposte di registro, informazioni su certificati civili e penali, richieste di rilascio e variazioni di documenti personali.

**La prestazione è erogata col massimo di due volte per anno assicurativo; l'Assicurato potrà ricorrere ulteriormente a costi agevolati a proprio carico e senza limitazione alcuna.**

### ASSISTENZA CYBER - DATI INFORMATICI

#### 7) Assistenza per il recupero dei dati informatici

La prestazione opera, **con riguardo agli strumenti informatici destinati all'Attività dichiarata**, qualora l'Assicurato non sia in grado di accedere ai propri dati informatici posti sui supporti di seguito elencati:

- hard disk - non raid e di sistema operativo Microsoft, Unix, Linux e MAC non server;
- flash/stick memory presenti esclusivamente all'interno di Laptop (Computer portatili);
- attrezzatura digitale cine/foto/ottica destinati all'uso professionale;

**La prestazione opera anche nelle ipotesi in cui l'impossibilità di accesso ai propri dati informatici sia causata da virus informatici o da attacchi informatici ad opera di soggetti terzi, limitatamente ai virus non in grado di crittografare il disco rigido.**

La Centrale Operativa organizza, entro 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta, salvo casi di particolare complessità che richiedano una tempistica più lunga, il recupero dei dati informatici contenuti in tali supporti per il tramite di propri specialisti convenzionati in Data Recovery, con le seguenti modalità:

- organizzazione del contatto tra l'Assicurato e lo specialista;
- organizzazione della presa in consegna presso il domicilio dell'Assicurato del supporto informatico da parte di un corriere per il recapito presso lo specialista;
- organizzazione del recapito presso l'Assicurato tramite corriere del supporto danneggiato e dei dati recuperati su altro supporto o con altra modalità concordata con l'Assicurato.

Date le specificità altamente tecnologiche connaturate alla prestazione, in caso di mancato o parziale recupero dei dati, lo specialista incaricato rilascerà all'Assicurato una dichiarazione di servizio attestante l'attività professionale svolta.

**L'Impresa terrà a proprio carico il costo dell'intervento anche in riferimento alle attività di ritiro, trasporto e riconsegna del supporto informatico, sino ad un massimo di euro 2.000 per sinistro e per anno assicurativo.**

#### Art. 8.2 - Garanzie assicurative per l'ospite

Allianz S.p.A. provvede, tramite AGA Service Italia S.c.a.r.l., a fornire agli ospiti della struttura contraente la seguente assistenza:

### PACCHETTO ASSISTENZA SANITARIA

#### 1) Consulenza Sanitaria

##### **Informazione ed orientamento medico telefonico**

Quando l'ospite assicurato necessita di informazioni e/o consigli medici, è prevista una consulenza di tipo telefonico.

**Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dall'ospite assicurato.**

**Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste.**

##### **Consulenza telefonica medico specialistica**

Quando l'ospite assicurato necessita di un consiglio medico-specialistico telefonico, può conferire tramite il Servizio di assistenza medica con uno specialista in: Dermatologia, Cardiologia, Dietologia, Geriatria, Ginecologia, Ortopedia, Pediatria, Medicina dello sport, Medicina d'urgenza, Neurologia, Oncologia, Nefrologia a Sua disposizione per dare informazioni di prima necessità.

**Il servizio di consulenza non fornisce diagnosi e/o prescrizioni.**

**La prenotazione della eventuale visita specialistica è gratuita, i costi della visita sono a carico dell'ospite assicurato.**

## Condizioni di assicurazione

- 2) Invio di un medico in casi di necessità  
Quando l'ospite assicurato - in caso di malattia improvvisa od infortunio - necessita di un medico, anche durante le ore notturne o nei giorni festivi e non riesce a reperirne uno, la Centrale Operativa provvede - dopo che il medico di guardia della Centrale Operativa ne ha accertata la necessità tramite un primo contatto telefonico - ad inviare gratuitamente uno dei medici della Centrale Operativa convenzionati. In caso di irreperibilità immediata del medico e qualora le circostanze lo rendano necessario, la Centrale Operativa organizza il trasferimento dell'ospite assicurato con ambulanza ad un pronto soccorso, tenendo a proprio carico i relativi costi.  
Validità territoriale Italia.
- 3) Collegamento continuo con il centro ospedaliero  
Quando l'ospite assicurato è ricoverato in ospedale o casa di cura a seguito infortunio o malattia improvvisa occorsi in occasione del suo soggiorno, la Centrale Operativa - tramite un collegamento telefonico diretto tra i medici della Centrale Operativa ed il medico curante sul posto - comunica ai familiari dell'ospite assicurato le notizie cliniche aggiornate.  
Tale garanzia è operante nel rispetto della vigente normativa 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, pertanto l'ospite assicurato dovrà fornire, quando possibile, una liberatoria nei confronti della Centrale Operativa, onde permettere la diffusione dei dati sensibili inerenti il suo stato di salute.
- 4) Trasferimento ad un centro ospedaliero di alta specializzazione  
Quando, a seguito infortunio o malattia improvvisa, non curabili dopo i primi soccorsi prestati nell'ambito delle strutture nazionali italiane e di complessità tali da richiedere, a giudizio dei medici curanti in accordo con la guardia medica della Centrale Operativa, il trasferimento dell'ospite assicurato in un centro ospedaliero di Alta Specializzazione o, limitatamente agli ospiti assicurati stranieri, all'ospedale più vicino alla residenza dell'ospite assicurato, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto sanitario dell'ospite assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo (aereo sanitario, aereo di linea con eventuale barella, autoambulanza, treno) e, se necessario, con accompagnamento medico ed infermieristico.  
I costi del trasferimento saranno concordati preventivamente con l'ospite assicurato o, se questi non fosse in condizione di farlo, con chi ha potere decisionale in sua vece.  
I suddetti costi restano interamente a carico dell'ospite assicurato.  
Tale garanzia è operante nel rispetto della normativa 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, pertanto l'ospite assicurato dovrà fornire, quando possibile, una liberatoria nei confronti della Centrale Operativa, onde permettere il trasferimento e trattamento dei dati sensibili inerenti il suo stato di salute.
- 5) Traduzione della cartella clinica  
In caso di applicazione della garanzia "Organizzazione del trasferimento ad un centro ospedaliero di Alta specializzazione", la Centrale Operativa provvede alla traduzione della "Cartella Clinica" dell'ospite assicurato per permettere ai medici del Centro di destinazione l'immediata presa a carico della patologia diagnosticata.  
Tale garanzia è operante nel rispetto della normativa 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, pertanto l'ospite assicurato dovrà fornire, quando possibile, una liberatoria nei confronti della Centrale Operativa, onde permettere il trasferimento e trattamento dei dati sensibili inerenti il suo stato di salute. La traduzione può essere fornita, con costi completamente a carico della Centrale Operativa, dall'italiano all'inglese, francese, tedesco e spagnolo.
- 6) Prolungamento del soggiorno dopo ricovero ospedaliero  
Quando, trascorso il periodo di ricovero, le condizioni dell'ospite assicurato - a giudizio del medico curante sul posto in accordo con la Guardia Medica della Centrale Operativa - sono tali da consigliare un'ulteriore permanenza in loco al fine di completare la guarigione, la Centrale Operativa rimborsa, all'ospite assicurato e ad uno dei suoi familiari, le spese d'albergo relative a pernottamento e prima colazione **sino ad un massimo di euro 250 per evento e per nucleo familiare**.  
Validità territoriale: Italia.
- 7) Familiare accanto  
In caso di ricovero dell'ospite assicurato superiore a 10 giorni, oppure in caso di suo decesso, la Centrale Operativa mette a disposizione di un parente, un biglietto aereo (classe turistica A/R) o ferroviario (1a classe A/R) per recarsi sul posto. I titoli di viaggio messi a disposizione limitatamente per partenze dai seguenti Paesi: Italia, paesi della U.E., Svizzera e Slovenia.
- 8) Anticipo denaro per spese mediche  
Quando l'ospite assicurato straniero trovandosi di fatto in viaggio all'estero richiede un anticipo di denaro per sostenere spese mediche impreviste, conseguenti ad infortunio o malattia e prescritte da un medico sul posto, la Centrale Operativa anticipa, una somma di denaro **sino ad un massimo di euro 1.000 per sinistro e per periodo di assicurazione**, previa adeguata garanzia bancaria.  
Validità territoriale: Italia.



## Condizioni di assicurazione

- 9) Trasferimento / rimpatrio della salma  
In caso di decesso dell'ospite assicurato, in seguito ad infortunio dovuto a incidente stradale, avvenuto al di fuori del Comune di residenza, la Centrale Operativa si incarica, a proprie spese, dell'adempimento di tutte le formalità sul posto, del trasporto della salma (incluso le spese del feretro, in conformità con le norme internazionali), fino al luogo di sepoltura. **Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre ed all'inumazione.**  
Inoltre, qualora l'ospite assicurato avesse espresso il desiderio di essere inumato sul posto, l'Impresa vi provvede a proprie spese.
- 10) Interprete a disposizione  
Quando l'ospite assicurato straniero, a seguito di ricovero ospedaliero o di procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi avvenuti in Italia, trovi difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Centrale Operativa mette a disposizione un interprete, o, in alternativa, lo invia direttamente sul posto. **La Centrale Operativa organizza il servizio in lingua inglese, francese, spagnolo e tedesco.**  
Nel caso di invio sul posto si assumerà i relativi costi entro il massimo previsto in Polizza, per evento e per anno assicurativo.

### Art. 8.3 - Esclusioni comuni a tutte le garanzie

**E' escluso dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:**

- a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- g) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- k) dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- l) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- m) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
- n) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- o) suicidio o tentativo di suicidio;
- p) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
- q) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
- r) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
- s) quarantene.

### Le prestazioni di assistenza non sono previste per:

- t) infermità derivante da situazioni patologiche preesistenti;

## Condizioni di assicurazione

- u) interruzione volontaria della gravidanza, patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il 180° giorno, parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni;
- v) cure ortodontiche e di paraodontopatie di protesi dentarie;
- w) cure ed interventi per l'eliminazione di difetti fisici, di malformazioni congenite, cure riabilitative, infermieristiche, dimagranti o termali, applicazioni di carattere estetico e di protesi in genere;
- x) espianto/trapianto di organi.

### Art. 8.4 - Disposizioni e Limitazioni di responsabilità

- a) la Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge;
- b) la Centrale Operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
- c) nei casi in cui l'Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l'intervento di un'altra Compagnia di Assicurazioni, le prestazioni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione;
- d) in ogni caso, i costi verranno risarciti complessivamente una volta sola;
- e) la Centrale Operativa tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino al capitale stabilito nelle singole garanzie. Eventuali eccedenze rispetto al massimale restano a carico dell'Assicurato;
- f) il diritto alle prestazioni di assistenze decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro;
- g) ogni diritto dell'Assicurato nei confronti della Centrale Operativa derivante dal presente Contratto si prescrive ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile al compimento di due anni dalla data di scadenza del servizio stesso.

### La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile di:

- a) ritardi conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito o da causa di forza maggiore;
- b) errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.

La messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con:

- aereo di linea (classe economica);
- treno (prima classe).

**Il servizio fornito dalla centrale Operativa non è sostitutivo, né alternativo, al servizio pubblico di pronto intervento sanitario, che rimane esclusivamente competente per la gestione delle emergenze sanitarie.**

### Art. 8.5 - Delimitazioni e Precisazioni relative alle sole prestazioni per l'impresa alberghiera

#### Sono escluse prestazioni richiesta derivanti da:

- a) difetti noti al Contraente e/o all'Assicurato, ai rappresentanti legali, agli amministratori o ai soci a responsabilità illimitata;
- b) atti vandalici o dolosi, fatto salvo quanto disciplinato alla garanzia 1) Invio di fornitori per interventi urgenti, lettera d. ed alla garanzia 2) Invio di una guardia giurata e ripristino dei mezzi di chiusura;
- c) possibili problematiche legate a virus in grado di crittografare il disco rigido.

### Art 8.6 - Delimitazioni e Precisazioni relative alle sole prestazioni per l'ospite

#### Sono escluse prestazioni richiesta derivanti da:

- a) pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, qualsiasi sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione diretta o indiretta;
- b) dolo dell'ospite assicurato.

**Sono inoltre escluse le spese di ricerca in montagna, in mare o nei deserti.**

## In caso di sinistro

### Art. 8.7 - Obblighi

Per ogni richiesta di assistenza, l'Assicurato, o chi per esso, deve contattare la Centrale Operativa tramite:

- numero verde 800 68 68 68;
- numero Nero + 39 02 26 609 380;
- fax +39 02 70 630 091

indicando con precisione:

- il tipo di assistenza di cui necessita
- cognome e nome
- indirizzo e luogo da cui chiama
- eventuale recapito telefonico

## Condizioni di assicurazione

- codice fiscale.

**La richiesta di rimborso delle spese sostenute, sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a:**

AGA Service Italia S.c.a.r.l.  
Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza  
Piazzale Lodi, 3  
20137 Milano (MI)

**Inoltre, per facilitare la pratica di rimborso, si ricorda di:**

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di assistenza, il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale futuro rimborso;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il numero di conto corrente presso la propria Banca con il relativo codice IBAN e Codice Fiscale.

**Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.**